

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

295^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 1997

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA,
del vice presidente ROGNONI
e della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE
DISEGNI DI LEGGE		Discussione congiunta:
Annunzio di presentazione	3	<i>(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	<i>(2739-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)</i>
SUL CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DEL GOVERNO		<i>(2792-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai</i>
PRESIDENTE	4, 8	
GUALTIERI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	4	
* SALVI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	5	
DOLAZZA (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	5	
FOLLONI (<i>CDU</i>)	6	
LA LOGGIA (<i>Forza Italia</i>)	6	
RUSSO SPENA (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	7	

<i>sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>	
MARINI (Misto), relatore	Pag. 9, 71
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ...	13
FERRANTE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ...	19
GIARETTA (PPI), relatore	21
D'ALÌ (Forza Italia)	22, 23, 24
* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	24
* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo)	25
ELIA (PPI)	26
* VEGAS (Forza Italia)	27
COVIELLO (PPI)	33
BIASCO (CCD)	37
MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.)	39
PEDRIZZI (AN)	42
GUBERT (CDU)	46
* ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	49
MANTICA (AN)	54
* AZZOLLINI (Forza Italia)	58
CURTO (AN)	61
COSTA (CDU)	66
DEMASI (AN)	67
* MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale	71 73
Verifica del numero legale	26
Seguito della discussione:	
(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
PRESIDENTE	75 e <i>passim</i>
MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.)	81 e <i>passim</i>
GUBERT (CDU)	81 e <i>passim</i>
MARINI (Misto), relatore	82 e <i>passim</i>
* CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	82 e <i>passim</i>
NAPOLI Roberto (CCD)	83 e <i>passim</i>
* PIANETTA (Forza Italia)	106
D'ALÌ (Forza Italia)	110 e <i>passim</i>
* VEGAS (Forza Italia)	116, 158, 187
* MAGNALBÒ (AN)	159, 188, 218
ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	177
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	213, 229
BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità	213, 215
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	215
MONTELEONE (AN)	216, 229
PROVERA (Lega Nord-Per la Padania indep.)	216
TOMASSINI (Forza Italia)	217
* DI PIETRO (Misto)	218
OCCHIPINTI (Misto)	Pag. 217
* DI ORIO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	218
DEL TURCO (Misto)	219
BRUNI (Rin.Ital. e Ind.)	219
SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	221
COVIELLO (PPI)	221
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	222
MANFREDI (Forza Italia)	222
CAMPUS (AN)	222
CONTESTABILE (Forza Italia)	223
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin.Ital. e Ind.) ...	224
RONCONI (CDU)	224
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	228
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	111 e <i>passim</i>
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 23 DICEMBRE 1997 ..	
230	
ALLEGATO	
INTERVENTI	
Intervento del senatore Magnalbò sull'emendamento 18.1 al disegno di legge n. 2793-B	231
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	
233	
GRUPPI PARLAMENTARI	
Composizione	242
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	242
Annunzio di presentazione	242
Assegnazione	243
Ritiro di firme	243
GOVERNO	
Richieste di parere su documenti	244
Trasmissione di documenti	244
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Annunzio	244, 245, 246
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea ...	264
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	264
N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,10*).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bo, Bobbio, Brutti, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Miglio, Parola, Pizzinato, Taviani, Toia, Valiani.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la solidarietà sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze» (2971).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sul controllo del Parlamento sull'esercizio della delega da parte del Governo

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, la settimana scorsa il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 2933, che prorogava al 28 febbraio 1998 il termine finale per l'esercizio della delega che il Governo aveva su tre schemi di decreti legislativi relativi rispettivamente al trattamento giuridico dei volontari in ferma breve, all'avanzamento degli ufficiali e alla posizione di ausiliario del personale militare. Questo provvedimento scaturiva dall'articolo 1 del collegato alla finanziaria per il 1997, che attribuiva per un anno al Governo la potestà legislativa su dette materie.

Il provvedimento che abbiamo approvato giovedì scorso è stato trasmesso alla Camera dei deputati. La Commissione difesa della Camera lo ha approvato nell'identico testo trasmesso dal Senato, ma poi l'Aula non lo ha calendarizzato. Il Parlamento, in tal modo, si trova di fatto nell'impossibilità, signor Presidente, di esercitare il suo potere di controllo nell'ambito dell'interferenza funzionale attribuita al Governo.

Quindi, appare opportuno sottolineare, sotto il piano giuridico, il carattere obbligatorio dei pareri che eravamo chiamati ad esprimere e, sotto il profilo politico, l'inadeguatezza di una delibera del Consiglio dei ministri che approvi quei decreti, aventi rango di legge, senza un esame preventivo e un voto del Parlamento.

La Commissione difesa del Senato si è riunita oggi, alle ore 14 e, all'unanimità ha deciso di far presente all'Assemblea che la mancata formulazione dei pareri dipende anche dal ritardo con cui il Governo ha trasmesso gli atti di delega all'esame del Parlamento; sempre all'unanimità, la Commissione difesa ha chiesto di sollecitare il Governo, attraverso di lei, signor Presidente, affinché rinunci ad emanare i provvedimenti di delega senza che prima sia stato espresso il parere del Parlamento, in particolare delle Commissioni difesa che sono chiamate a darlo.

Questa è la nostra richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, ho ascoltato con attenzione il suo rilievo e vorrei precisare che sono vere le notizie da lei fornite circa il procedimento interrotto nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, a me risulta che il Presidente della Camera non ha calendarizzato l'esame del disegno di legge, atto Senato n. 2933, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, ma anche che non vi è stata alcuna richiesta a tutela dell'esercizio della facoltà delle Commissioni di avanzare rilievi sullo schema dei decreti legislativi trasmessi dal Governo.

È vero che noi versiamo in tema di parere obbligatorio delle Camere, però il parere obbligatorio è tale per il Governo; se le Camere non lo

esprimono, il Governo può egualmente esercitare la delega, così come previsto da una norma appositamente approvata dallo stesso Parlamento.

Sarà difficile una retroattività della norma, in quanto si tratterebbe di prorogare un termine che scadrà il 31 dicembre prossimo. Non credo che, trattandosi di delega, vi possano essere iniziative del Governo attraverso un provvedimento di urgenza; il Governo però potrebbe anche ritardare l'emanazione dei decreti e in questo senso io potrò inviare un messaggio all'Esecutivo, sottolineando che almeno da parte del Senato – debbo immaginare, non anche della Camera, che avrebbe potuto tranquillamente trasformare in legge il disegno di legge n. 2933 che ella tempestivamente aveva presentato – si ha interesse a far valere qualche riflessione o qualche condizione. Ma l'esito di tale richiesta dipende solo dalla discrezionalità del Governo. Se questi volesse egualmente esercitare la delega con tempestività entro il 31 dicembre, io non avrei altro rimedio perchè non posso interferire, come ella sa, nell'attività legislativa dell'altro ramo del Parlamento.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, ella ha fatto considerazioni ineccepibili che non possono essere in alcun modo poste in dubbio. Il nostro Gruppo le chiede di voler aggiungere, in occasione della sua richiesta al Governo, anche un richiamo affinché nell'esercizio delle deleghe si tenga scrupolosamente conto del fatto che il controllo parlamentare – che è un dato sostanziale, non formale – deve realizzarsi in tempi adeguati. Nella vicenda in esame, il Governo ha avuto un anno a sua disposizione e non si può ritenere che, dopo aver utilizzato oltre undici mesi per preparare gli schemi dei decreti, esso sia nella sostanza, se non nella forma, rispettoso dei compiti di controllo del Parlamento con l'invio di tali schemi praticamente a fine anno.

Il problema è più generale e complessivo e noi le chiediamo, signor Presidente, di volersi attivare presso il Governo, affinché il controllo parlamentare previsto dalle nostre note norme regolamentari, come strumento ordinario di intervento in questo campo, possa effettivamente svolgersi nei tempi previsti; altrimenti il legislatore dovrà tutelarsi diversamente rispetto alle richieste di delega da parte del Governo.

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, intervengo sulla situazione che si è creata in Commissione difesa, in qualità di Capogruppo della Lega Nord in 4ª Commissione. Noi vorremmo rappresentare il fatto che la trasmissione contemporanea di tutti questi decreti delegati, dopo undici mesi di tempo che il Governo aveva a disposizione, non ha consentito e non

consente un loro esame da parte delle opposizioni. Riteniamo, inoltre, sulla base di un primo esame di tali documenti, che il Governo abbia debordato rispetto ai criteri delle deleghe previsti dalla legge. Se dovesse dimostrarsi che la nostra tesi è giusta, l'attuazione di tali decreti determinerebbe un esborso di denaro e un mutamento giuridico della posizione di alcune persone nell'ambito dello Stato difficilmente sanabile.

Invitiamo, pertanto, il Governo ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni competenti e la nostra richiesta ci sembra in questo momento sostanziale.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, ritengo doveroso prendere la parola sul problema sottolineato dal collega Salvi. Sia nell'ambito della manovra finanziaria dello scorso anno sia ancora nell'ambito dell'attuale manovra, le deleghe al Governo costituiscono parte corposa del provvedimento che esaminiamo a fine anno. I meccanismi individuati per l'esercizio del controllo parlamentare sul modo in cui le deleghe vengono applicate lasciano, a mio avviso, più di una perplessità. Non mi riferisco tanto al fatto, peraltro davvero singolare, che ad invocare la corretta applicazione del ruolo parlamentare di verifica nei confronti delle deleghe conferite al Governo, sia il Gruppo di maggioranza relativa, che sostiene di fatto maggioritariamente il Governo, quanto piuttosto al fatto che spesso sono stati previsti meccanismi nei quali la verifica è affidata, per un algoritmo parlamentare, ad un gruppo ristretto di senatori, escludendo così interi Gruppi parlamentari. Ritengo si tratti di un fatto grave perchè ogni senatore, che siede in quest'Aula, rappresenta non solo la propria parte politica, ma ha ricevuto mandato a rappresentare il popolo italiano.

Signor Presidente, le chiedo dunque di trovare il modo perchè l'esercizio delle funzioni parlamentari, anche di controllo sulle deleghe al Governo, possa essere svolto da tutti i Gruppi politici e, attraverso di essi, da ogni senatore che siede in quest'Aula.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, sono per la verità un po' stupito, ma allo stesso tempo compiaciuto, della posizione assunta dal collega Salvi. Sono stupito perchè è proprio su argomenti di questo genere che l'anno scorso, in occasione della discussione sulla manovra finanziaria, la mia parte politica e lo schieramento del Polo per le Libertà accesero una vivace polemica nel corso del dibattito parlamentare sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica. L'argomento era più ampio in quanto non verteva esclusivamente sul caso concreto evidenziato dal collega Gualtieri, ma sull'esercizio delle deleghe parlamentari da parte

del Governo. È come se il Parlamento volesse spogliarsi di una propria competenza, senza avere l'opportunità di esaminare successivamente, come rientrerebbe nei suoi poteri, il contenuto dei decreti delegati. Non è soltanto una questione relativa al trascorrere del tempo, ma concerne anche il merito e la possibilità del controllo.

Pertanto, il fatto che oggi il più prestigioso collega della maggioranza abbia sollevato una critica al Governo rispetto a questo tema non può che indurci ad un forte compiacimento. Non voglio banalizzare la questione, dicendo che chiunque di noi avrebbe potuto farlo, ma ricordo che ciò era stato già sostenuto in Aula sia in occasione dell'esame della scorsa manovra finanziaria sia successivamente, con riferimento ad alcuni casi concreti. Ne cito soltanto uno che mi sembra particolarmente emblematico, così come mi viene ricordato dai colleghi che hanno partecipato alla Commissione che deve esprimere il parere sulla forma del bilancio.

Ebbene, non soltanto la Commissione si è riunita, non soltanto ha espresso il parere ma – se il collega Salvi mi ascolta un attimo, potrà apprendere, o comunque ricordare tale dato – il Governo non ha tenuto in nessun conto il parere che veniva espresso da quella Commissione, con il che si dà un'ulteriore conferma di quello che non solo il collega Salvi ma anche io, in questa circostanza, pongo all'attenzione della Presidenza del Senato, e cioè che questo tipo di applicazione e di interpretazione della procedura relativa alla concessione di delega da parte del Parlamento finisce con il diventare una spoliatura dei poteri del Parlamento stesso. Non serve dire che si chiede il parere, se poi non si tiene conto del parere che viene espresso; e non se ne tiene conto, non nel senso che, come sarebbe suo diritto, il Governo agisce nell'ambito della sua autonomia di Esecutivo e di interprete dell'indirizzo politico del paese – ci mancherebbe altro, su questo siamo assolutamente d'accordo – bensì ignorando o andando addirittura in senso contrario rispetto al parere espresso dal Parlamento. Questo configura sostanzialmente un conflitto tra i poteri dello Stato e con gli altri conflitti che in questo momento affliggono il nostro sistema democratico, è – come dire – un'ulteriore riprova di come questo sistema democratico purtroppo volga al termine e di come sia indispensabile, invece, procedere, senza indugio, ad una revisione totale delle nostre procedure e delle nostre istituzioni.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Molto brevemente, signor Presidente, perchè credo che emergano due problemi, uno specifico e un altro generale ad esso collegato; quello specifico mi sembra che sia metafora appunto del problema generale. Qui ci troviamo di fronte al fatto che la Commissione difesa, all'unanimità, ha sollevato il problema delle deleghe e ha proposto all'Aula – che ha approvato all'unanimità – un disegno di legge che poi non è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, probabilmente per questioni esclusivamente di tempo.

Io credo che il nostro Gruppo possa aderire alla soluzione che ella, signor Presidente, indicava; soluzione peraltro di buon senso, ma precisa e cioè il Governo si astenga dall'emanare, entro il 31 dicembre – così come pure la delega permette ed indica – gli importanti provvedimenti in questione.

Dicevo che questo aspetto è metafora di un problema generale che è stato già sollevato dal collega Salvi e da altri colleghi, perchè anche noi pensiamo che troppo vaste siano le deleghe, spesso imprecise, che vi sia talora un eccesso di delega nei provvedimenti del Governo e che non sempre venga rispettato il rapporto tra Governo e Parlamento nella considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Pertanto, credo sia giusto che il Governo tenga conto di questa critica e di questa indicazione che viene mi sembra in maniera unanime dall'Aula, anche in considerazione del fatto che il parere è obbligatorio e certo non vincolante; obbligatorio nel senso che il Governo deve chiedere questi pareri, anche se in questo caso la Commissione non è riuscita a esprimerli perchè è stata chiamata a farlo durante l'esame dei provvedimenti finanziari. Io credo che questo ginepraio istituzionale che si viene a creare debba indurci a varare una normativa più precisa nel futuro. Nel frattempo, aderisco, come Gruppo, al suo invito a che il Governo si astenga dall'emanare provvedimenti che le Commissioni non potrebbero valutare.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Russo Spena. Resta inteso che io mi renderò parte attiva nei confronti del Governo chiedendo di allungare, per quanto possibile, i tempi per l'emanazione dei provvedimenti delegati.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

(2739-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

(2792-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», nonchè dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 1998-2000» e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Le deliberazioni finali su tali disegni di legge avranno luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento. Ciò naturalmente impegna i colleghi parlamentari ad essere presenti in Aula fino all'approvazione definitiva dei disegni di legge in esame.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno unicamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salvo le votazioni finali.

I relatori, senatori Marini e Morando, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 2793-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il senatore Marini.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei preliminarmente ringraziare i colleghi senatori i quali, anche nel corso della seconda lettura di questi provvedimenti qui in Senato, hanno lavorato presentando alcune proposte migliorative rispetto al testo che ci è stato presentato. I colleghi sanno, però, che vi è un interesse generale da parte del paese di evitare il ritorno di questo provvedimento alla Camera per scongiurare l'eventuale esercizio provvisorio. Sappiamo altresì di trovarci in una situazione di transizione: il cammino per la moneta unica non si è ancora esaurito, per cui qualsiasi elemento che possa introdurre una turbativa è da sconsigliare. Per questo motivo, credo che vi sia in quest'Aula piena consapevolezza della necessità che il Senato approvi in via definitiva documenti di bilancio.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge collegato sono di poco conto, nel senso che non modificano la struttura del provvedimento. Vi sono alcune modifiche migliorative rispetto al testo approvato dal Senato e altre che riguardano l'introduzione di elementi nuovi, di questioni nuove.

Le modifiche migliorative riguardano l'articolo 1, nel quale vengono introdotte agevolazioni anche per le abitazioni rurali; viene consentita la riduzione da parte dei comuni delle aliquote ICI a favore di proprietari che effettuano interventi finalizzati al recupero architettonico di immobili di interesse artistico o architettonico, che siano però localizzati nei centri storici; vi è la riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA relativa alla prestazione di servizi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici di edilizia pubblica.

All'articolo 3 viene prevista la possibilità per i destinatari di mutui, di cui alla legge n. 891 del 1986, che cessano il rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie di scegliere tra la restituzione dell'importo residuo del mutuo e la continuazione del pagamento delle rate residue.

L'articolo 4 estende gli incentivi per le piccole e medie imprese ad altre aree rispetto a quelle inizialmente previste ed inoltre consente ai soggetti di età inferiore ai 32 anni, che inizieranno l'attività di artigiano e commerciante negli anni 1998 e 1999, di differire il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione; è previsto altresì un nuovo sistema di incentivazione per le imprese destinatarie dello sgravio contributivo di cui al decreto legislativo n. 669 del 1996, purchè operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Sardegna.

All'articolo 5, concernente gli incentivi per la ricerca scientifica, vi è un miglioramento che riguarda l'agevolazione dell'attività di ricerca, anche tramite nuovi progetti.

Nell'articolo 7 vi è una modifica che definisce i beneficiari degli incentivi territoriali in modo più esteso rispetto al testo approvato dal Senato.

L'articolo 8, che riguarda alcune agevolazioni per i soggetti portatori di *handicap*, tutela le prestazioni destinate a tali soggetti; non sembra tuttavia che questi miglioramenti implicino degli effetti di natura finanziaria.

All'articolo 11, che riguarda gli incentivi fiscali per il commercio, viene ridotto da 100 a 50 milioni per impresa il limite massimo dell'incentivo. Viene introdotto un vincolo di destinazione di una quota dell'incentivo (pari al 50 per cento) a favore delle imprese di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di quelle turistiche, con più di venti dipendenti. L'incremento delle aliquote dell'imposta comunale sulla pubblicità è stato ridotto dal 100 per cento, previsto nel testo del Senato, al 20 per cento.

All'articolo 14 si estendono le agevolazioni relative alla deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento di immobili agli esercenti attività di estetista e agli esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico. Vengono apportate alcune modifiche alle norme previste nel provvedimento collegato dello scorso anno sotto il profilo, in particolare, dello spostamento di sei mesi del termine previsto per l'emanazione dell'elenco ad opera del Ministro delle finanze mediante il quale vengono individuati i beni da apportare ai fondi immobiliari istituiti dalla legge n. 86 del 1994. È inoltre riformulata la normativa circa l'alienazione dei beni dello Stato non conferiti a tali fondi. Si prevede che il Ministro delle finanze realizzi un piano straordinario di classamento dell'unità immobiliare, anche ricorrendo ad apposite convenzioni, servendosi dell'AIPA e dell'AIMA, al fine di aggiornare le risultanze catastali.

Si interviene anche in materia di compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale. Si dispone l'esenzione dall'IRPEF, con decorrenza dal 1992, dei trattamenti di pensione (di invalidità o reversibilità) corrisposte a persone danneggiate in seguito a scoppio di armi e ordigni esplosivi abbandonati durante esercitazioni in tempo di pace.

All'articolo 15 viene spostato ulteriormente il termine, già prorogato in prima lettura dal Senato, per le chiusure di partite IVA non utilizzate.

All'articolo 17, viene assicurato alla RAI per il mancato introito derivante dalla soppressione del canone di abbonamento all'autoradio, un compenso pari a 210 miliardi annui. Anche per le tasse automobilistiche relative ai ciclomotori il nuovo testo risulta modificato rispetto a quello licenziato dal Senato. Viene incrementata la misura della tassa sulle emissioni inquinanti e viene modificato il regime dell'agevolazione per la rottamazione delle macchine agricole, riconoscendola anche per gli acquisti effettuati dalle persone giuridiche, e per l'acquisto di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

All'articolo 19 viene riformulata la norma concernente la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. Viene inoltre introdotta una deroga per quei concorsi a premi la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997, che conservano il diritto alla detrazione dell'imposta.

All'articolo 21 si escludono dalla nuova disciplina relativa alla tassazione dei contributi in conto capitale anche le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani; non si considerano inoltre contributi i finanziamenti erogati dallo Stato concessi agli IACP per la costruzione e manutenzione dell'edilizia popolare.

All'articolo 22 si estende l'esenzione dell'IRPEG disposta per i consorzi tra comuni ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demani collettivi.

All'articolo 23 si stabiliscono le modalità per l'erogazione delle risorse relative ad opere appaltate sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

All'articolo 24 si estende l'esonero del pagamento del canone radio, già previsto dal Senato per il CAI, alle associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano. Inoltre si prevede la possibilità, per il Ministro delle comunicazioni, di stabilire canoni agevolati per l'esercizio di stazioni radio gestite da enti pubblici ed associazioni di volontariato per utilizzo prevalente di protezione civile.

All'articolo 27, relativo all'inquadramento nella qualifica di primo dirigente, è stata introdotta una nuova disposizione in materia di validità delle graduatorie dei concorsi per esami.

Con l'articolo 31 termina la parte del provvedimento relativa alle entrate.

Per quanto riguarda le spese, invece, la nuova materia introdotta nel testo, è stato inserito un nuovo articolo 2 il quale prevede il trasferimento ai comuni, su richiesta degli stessi, di alloggi di proprietà dello Stato costruiti per sopperire alle esigenze abitative.

È stato introdotto anche l'articolo 6, relativo ad agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche. Tale articolo intende offrire una risposta al dibattito che c'è stato in Italia, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, per un uso più esteso del sistema informatico e delle attrezzature da parte di tutti gli istituti scolastici italiani. L'incentivo previsto è pari a

200.000 lire, sotto forma di credito di imposta cui deve corrispondere una pari somma elargita dal venditore a titolo di sconto.

È stato aggiunto anche l'articolo 9, recante disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero. Con tale articolo si estendono alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero le agevolazioni previste per le aree depresse, sulla base di direttive emanate dal CIPE.

La Camera dei deputati ha introdotto poi l'articolo 18, che istituisce l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. È facilmente intuibile la *ratio* di questa norma ritenuta, per certi aspetti, estremamente importante.

È stato introdotto ancora l'articolo 25, che prevede norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte. Tale articolo stabilisce che, in caso di soprattasse e pene pecuniarie che derivino da violazione conseguente a condotta illecita di terzi, l'ufficio delle entrate possa disporre, nei confronti dei contribuenti con comprovate difficoltà di ordine economico, la sospensione o la rateizzazione degli importi dovuti, previo rilascio di idonee garanzie e con l'applicazione degli interessi legali. Questa nuova norma offre una risposta ad un problema che, sebbene non abbia estesa diffusione, esiste comunque nel nostro paese e cioè l'atteggiamento infedele di operatori tecnici al servizio dei contribuenti.

L'articolo 26 prevede la riapertura dei termini per la riscossione; esso consente ai concessionari delle riscossioni di compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle relative normative fino al 31 dicembre 1998, previo versamento di una somma pari al 10 per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata la facoltà. Si tenta così di consentire ai concessionari della riscossione di continuare la loro attività; in particolare, la disposizione ha effetto in quelle regioni dove la riscossione si presenta estremamente difficile.

L'articolo 28, introdotto dalla Camera, è una norma interpretativa e precisa che il termine indicato per l'amministrazione finanziaria per la liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti (il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni) ha carattere ordinatorio e non è stabilito a pena di decadenza.

Anche l'articolo 29 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e disciplina l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice. Tale articolo consente la trasformazione, entro il 1° settembre 1998, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni in società semplice, previa assegnazione di beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e quote di partecipazione in società; le disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

È stato introdotto infine l'articolo 30, che riguarda l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa. Esso consente agli imprenditori individuali che alla data del 30 settembre 1997 utilizzano beni immobili strumentali, di optare, entro il 20 aprile 1998, per l'esclusione di tali beni dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una

imposta sostitutiva pari al 10 per cento del valore normale dei beni stessi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le modifiche apportate dalla Camera.

Mi sembra che a seguito di queste modifiche il testo trasmesso dal Senato sia stato migliorato. Ringrazio, infine, i colleghi per l'attenzione prestata. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'altro relatore sul disegno di legge n. 2793-B, il senatore Morando.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il Senato è chiamato a compiere l'ultimo atto di un lungo e proficuo processo che è iniziato proprio qui al Senato ormai quattro mesi or sono.

Dico subito che la maggioranza intende rispondere positivamente alla richiesta del Governo di approvare la manovra di finanza pubblica così come è stata trasmessa dalla Camera dei deputati: così è stato in Commissione e così noi auspichiamo che avvenga in Aula.

Si pone però un problema che vorrei affrontare preliminarmente. Questa decisione del Governo e della maggioranza rende quello che noi ci apprestiamo a compiere un atto rituale, sostanzialmente privo di dignità politica o addirittura – come è stato detto – lesivo della dignità del Senato? Io ritengo di no, per tre ragioni che enumero molto rapidamente.

In primo luogo, il Governo ha presentato all'Unione europea un piano di stabilità ed il consenso degli organismi europei su quel piano di stabilità è stato condizionato alla approvazione della manovra nei tempi stabiliti e – per adoperare una espressione che hanno usato gli ispettori del Fondo monetario internazionale – senza mutilazioni. È quindi un diritto del Governo chiedere alla sua maggioranza di consentirgli di rispettare quel patto; e l'atto con cui la maggioranza corrisponde a questa legittima richiesta è un atto politico di enorme rilievo per il futuro del paese: altro che privo di dignità politica!

In secondo luogo, il Senato ha avuto modo di intervenire sui contenuti del progetto di Governo e lo ha fatto assai diffusamente (qualcuno ha detto troppo) in prima lettura. Nessuna delle innovazioni più rilevanti introdotte dal Senato è stata cassata o stravolta dalla Camera, che semmai ha aggiunto altre innovazioni, su cui è giusto esprimere in questa sede un giudizio. Non c'è, dunque, nessuna lesione della dignità di questa parte del Parlamento, che ha potuto

agire sulla manovra di finanza pubblica con piena determinazione nel corso della prima lettura.

In terzo luogo, il fatto che nè al Senato nè alla Camera si sia fatto ricorso al voto di fiducia, a differenza di quello che accadde l'anno scorso, consente oggi di rendere la cosiddetta «blindatura» del provvedimento in terza lettura qui al Senato del tutto compatibile con la tutela e l'affermazione di un corretto rapporto tra maggioranza ed opposizione. C'è stato uno scontro anche molto aspro, ma c'è stato pure un confronto: si sono prospettate linee alternative e tra di loro inconciliabili, ma si sono determinate anche convergenze significative. Per tutte ricorderò quella su un piano straordinario di sostegno per la ristrutturazione della rete commerciale, che si determinò qui al Senato, anche se a questo proposito la Camera – secondo me – ha introdotto innovazioni che indeboliscono quel piano e che non giudico positivamente, e quella che si è determinata alla Camera, che ha portato alla approvazione dell'articolo 64 adesso al nostro esame, che stabilisce un rapporto tra riduzione della pressione fiscale e minori spese per caduta ulteriore, rispetto a quella prevista, dei tassi di interesse sul debito pubblico.

Per queste tre ragioni, signor Presidente, credo che sbaglieremmo noi della maggioranza, ma anche i senatori dell'opposizione, se ci considerassimo impegnati in questi due giorni in una sorta di stanco disbrigo di una pratica burocratica. Tuttavia è giusto chiedersi se non ci sia qualcosa da fare per rafforzare il rilievo politico e l'utilità per il paese – già grandi, come ho prima detto – di questo conclusivo atto parlamentare sulla manovra finanziaria per il 1998. Credo che qualcosa da fare ci sia e proverò a dire rapidamente in che consista.

In primo luogo, si pone un problema di verifica della rispondenza degli strumenti legislativi tipici della sessione di bilancio: collegato, legge finanziaria e legge di bilancio; un problema di corrispondenza tra questi strumenti e la fase nuova che si sta aprendo per la gestione della finanza pubblica e, più in generale, per la politica economica del paese.

Questi strumenti, signor Presidente, hanno esattamente dieci anni. Avevano dieci anni anche quelli di cui presero il posto, che erano stati fissati dalla legge sul bilancio del 1978, cioè di dieci anni ancora prima. Se vogliamo, anche questa scansione temporale suggerisce l'opportunità di una revisione, che del resto abbiamo avviato con una prima riforma, quella sulla struttura del bilancio.

Ora, se guardiamo ai documenti che ci giungono dalla Camera dei deputati, che cosa vediamo? Certo, vediamo che le dimensioni della manovra e l'entità dell'aggiustamento corrispondono a quelle previste dal Documento di programmazione economico-finanziaria – dunque, sotto questo profilo gli strumenti funzionano – ma vediamo anche, signor Presidente, un collegato appesantito oltre ogni limite da norme ordinamentali prive di rilievo finanziario, che sono in esso contenute soltanto perchè questo è l'unico treno che arriva in orario sul binario, troppo lungo, del procedimento legislativo italiano (*Applausi del senatore Debenedetti*).

Allora, dobbiamo chiederci se l'ipotesi di un intervento di revisione e di riforma non sia assolutamente indispensabile; tuttavia, non c'è solo questo. La fase che si apre con l'ingresso del paese nell'Unione monetaria è del tutto nuova, non nel senso che in essa non si porranno quei problemi di risanamento che sono stati al centro della nostra attenzione in questa fase (il 122 per cento del volume globale del debito sul prodotto interno lordo è lì a spegnere sul nascere ogni facile entusiasmo in questo senso), ma nel senso che il risanamento potrà e dovrà essere perseguito in un quadro di stabilità monetaria e finanziaria e in un contesto – non sembri paradossale quello che dico – di maggiore libertà della politica economica del Governo italiano.

Questa innovazione di contesto, signor Presidente, in particolare quest'ultima, suggerirebbe – a mio avviso – di riformare gli strumenti della sessione di bilancio in modo tale da ridurre i tempi della sessione stessa, concentrandola sull'esame e sulla definizione delle scelte finanziarie per aprire, dopo la sessione di bilancio vera e propria, una fase, con tempi certi, di innovazione legislativa di merito. Lo voglio dire in questa sede ai colleghi che non fanno parte della Commissione bilancio e che da anni assistono a questo fatto assolutamente curioso: le misure di riforma più incisive nei diversi settori – penso, per esempio, alla sanità – sono sistematicamente discusse, votate ed esaminate, a causa dell'attuale meccanismo, dalla Commissione bilancio e non dalla Commissione di merito. (*Applausi del senatore Masullo*). La stessa cosa si potrebbe dire di altre Commissioni di merito, altrettanto rilevanti. Un recupero di potestà delle Commissioni di merito è certamente possibile, ma solo alla condizione di modificare le norme generali nella sessione di bilancio.

Comunque, signor Presidente, se la Presidenza del Senato lo riterrà opportuno, penso che la Commissione bilancio del Senato potrebbe utilmente impegnarsi nei prossimi mesi in un lavoro almeno di ricerca e di elaborazione sulle possibilità di innovazione che si propongono in questo campo.

Un secondo tema di confronto, che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, terminando molto rapidamente il mio intervento, è quello che ci conduce a misurarci con questo apparente paradosso: il Governo e – se è consentito – con esso la maggioranza che lo sostiene presentano al paese, dopo un anno e mezzo, risultati che il Fondo monetario internazionale – non un bollettino, per così dire, propagandistico della maggioranza – definisce eccezionali. Essi sono stati conseguiti obiettivamente, senza uccidere l'economia (come si dice) e grazie al combinarsi di un rilevante avanzo primario con una forte caduta dei tassi di interesse, più forte anche rispetto a quella prevista. E questi risultati, che il Fondo monetario internazionale definisce eccezionali, sono stati conseguiti – qui sta il paradosso – mentre cresce nella società italiana il disagio e per molti aspetti la protesta di importanti settori produttivi. Penso per esempio – una volta tanto voglio dedicare a questo settore il mio ragionamento – all'agricoltura italiana, non solo ai produttori di latte, signor Presidente, ma a tale comparto nel suo complesso, un settore fondamentale per l'economia del paese. Contemporaneamente cresce un di-

sagio ed una protesta anche di vaste aree territoriali, non soltanto nelle aree più deboli del paese, ma paradossalmente – forse persino di più – in quelle più dinamiche.

C'è chi nell'opposizione, ma anche nella maggioranza, quindi da fronti opposti, cerca la spiegazione di questo apparente paradosso in quello che io considero un atteggiamento autoconsolatorio. Da parte dell'opposizione si afferma che quei risultati eccezionali sono stati ottenuti grazie alla pressione fiscale, e soltanto a quella, che uccide l'economia reale (*Commenti del senatore Turini*). Le cose obiettivamente non stanno così. In tale affermazione c'è una verità: la pressione fiscale, e tributaria in particolare, ha avuto un andamento non corrispondente agli impegni di stabilizzazione e di mantenimento che erano stati assunti, ma sappiamo tutti perchè; l'anno scorso, al momento della presentazione della manovra finanziaria, ci fu una decisione del Governo che determinò una svolta a proposito della presenza dell'Italia fin dall'inizio nell'Unione monetaria europea e ciò condusse a decisioni, anche in merito alla pressione tributaria, conseguenti a quella scelta. Ma la pressione fiscale non spiega tutto, signor Presidente, anche perchè una ripresa dell'economia è in atto – lo sappiamo tutti – sebbene essa non abbia quel dinamismo che tutti ci augureremmo. Peraltro, gli osservatori internazionali, compresi gli ispettori del Fondo monetario internazionale, prevedono che tale ripresa diventerà più dinamica nel corso del 1998.

Per converso, nella maggioranza c'è chi afferma che dopo la «fase 1», quella del risanamento finanziario, adesso dobbiamo aprire la «fase 2», quella del rilancio economico. No! Nella «fase 1» si sono determinate profonde riforme strutturali: penso soltanto al riequilibrio tra rendita finanziaria da un lato e profitti e salari dall'altro. Questo riequilibrio non è una misura strutturale, in un'economia industriale avanzata come la nostra? D'altra parte, nella «fase 2» l'esigenza di risanamento rimarrà fortissima: il debito pubblico è pari al 122 per cento del prodotto interno lordo, come si può pensare dunque che tale fase sarà interessata soltanto dalle misure di rilancio? Questo modo di ragionare è sbagliato.

Forse i risultati ottenuti in questo anno e mezzo rendono possibile un approccio nuovo al tema del rapporto tra risanamento e sviluppo. Per chiarire di cosa si tratti, si può ben utilizzare l'esempio dell'agricoltura. Qui viene al pettine il nodo di una politica di assistenza pubblica, specie attraverso la politica agraria comunitaria, che non discrimina all'interno del settore, non ne premia le componenti più dinamiche e più aperte alla competizione, seppure nell'ambito di un settore protetto e che resterà tale in Europa. In tal modo, chi è imprenditore agricolo, chi è coltivatore diretto e trae il suo reddito da questa attività – e soltanto o principalmente da essa – si interroga sul senso di una politica di assistenza, di intervento pubblico, di un sostegno al reddito, di una politica fiscale, che lo assimila in tutto e per tutto ad altri soggetti che imprenditori agricoli o coltivatori diretti non sono.

Riformare risanando e risanare riformando vuol dire scegliere di contenere la spesa pubblica, certo, incidendo con premi e disincentivi rispetto ad una fase ormai alle nostre spalle, in cui assistenzialismo e statalismo hanno coperto l'intera domanda possibile di intervento. È chiaro

che questo non possiamo più permettercelo. In tal senso la sollecitazione alla riforma e al rilancio proviene da una certa politica di risanamento, a condizione che sia interpretata correttamente.

Nel settore dell'agricoltura il Governo nel 1998 potrà attuare tale politica facendo riferimento ai commi 14 e 15 dell'articolo 55, che danno una precisa indicazione di lavoro e sono stati approvati in Parlamento con un consenso molto più ampio rispetto al sostegno della maggioranza. Da quelle disposizioni si ricavano un'indicazione di metodo e una di merito, che valgono più in generale per la politica economica del paese: quanto alla prima, si indica il metodo della concertazione, anche rispetto a quelle parti sociali con cui essa nel corso dell'ultima fase ha dato frutti non positivi o ha incontrato maggiori difficoltà. Quanto alla seconda, si induce a portare al tavolo della concertazione una linea di modernizzazione socialmente responsabile. Rivolta al mercato (è prevista infatti la liberalizzazione in settori dove vigeva e sussiste attualmente un regime di monopolio pubblico o privato) e promotrice di sviluppo, in quanto aiuta le imprese e i lavoratori a formarsi per rispondere meglio alle esigenze della competizione. Signor Presidente, si tratta di una linea di convergenza europea sul terreno finanziario e produttivo, sul terreno del funzionamento dei nostri mercati dei prodotti e del lavoro e nel settore della pubblica amministrazione, che di convergenza europea ha tanto bisogno.

Infine esprimo rapidamente un giudizio sulle più rilevanti modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che sono molto significative e numerose. Tra le modificazioni significative in senso positivo vi è l'adeguamento del tetto per la spesa farmaceutica, il principio del prezzo medio europeo, la tesoreria unica che è stata superata per i comuni fino ai 1.000 abitanti (e non fino a 500 come aveva stabilito il Senato), la riduzione di otto mesi dell'età anagrafica per il pensionamento di anzianità dei lavoratori autonomi, i contributi alle aziende dell'obiettivo 1 per compensare il venire meno degli sgravi contributivi (in riferimento all'applicazione dell'accordo con la Comunità europea intervenuto a tale proposito), l'estensione anche alle aree del Centro-Nord ad elevatissima disoccupazione delle misure e delle provvidenze per il sostegno all'occupazione e agli investimenti. Infine l'articolo 64, già citato, stabilisce un rapporto diretto tra riduzione ulteriore della spesa per interessi e riduzione della pressione fiscale. Sono queste le innovazioni positive che ritengo debbano essere segnalate come frutto di un lavoro proficuo svolto dalla Camera dei deputati.

Tuttavia vi sono modificazioni che debbo segnalare negativamente, dal mio punto di vista: la riduzione da 100 a 50 milioni del limite massimo per il sostegno agli investimenti innovativi nel settore del commercio (non la considero una novità positiva, perchè comporta una distribuzione di finanziamenti a pioggia e impedisce l'erogazione di una massa critica nell'investimento, essendo 50 milioni insufficienti), le variazioni per il criterio di riparto dei trasferimenti ai comuni. In questo caso la polemica tra Roma e le altre grandi città ha nascosto una realtà: l'innovazione introdotta penalizza infatti la grande

maggioranza dei comuni italiani, altro che Roma! I dati lo confermano. Esprimo dunque su tale aspetto un giudizio negativo.

Infine le norme sulle condizioni di pensionamento dei dipendenti in esubero delle Ferrovie dello Stato. Onorevoli colleghi, per indicare la scelta della Camera si usa sistematicamente l'espressione «prepensionamenti nelle Ferrovie dello Stato». Sebbene io non condivida tale scelta e la segnali come elemento negativo, non si tratta di prepensionamenti; si prevede semplicemente che per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati in esubero (tale dichiarazione dovrà essere definita sulla base della contrattazione) varranno le regole pensionistiche previgenti la riforma che stiamo discutendo, cioè si potrà andare in pensione con una quantità di anni di anzianità inferiore rispetto a quella prevista per tutti i dipendenti pubblici e privati.

Le Ferrovie dello Stato sono in una situazione drammatica e dunque sono una di quelle aziende in crisi, per cui la norma in oggetto aveva già previsto un intervento che consentisse ai lavoratori posti in mobilità di utilizzare le norme previgenti l'attuale riforma, anche nel settore privato. La mia opinione è che non si dovesse usare, per un'azienda delle dimensioni delle Ferrovie dello Stato, questa misura, e si dovesse usare il contratto di solidarietà. L'azienda ha dimensioni e un volume di dipendenti tali da consentire l'applicazione piena di un contratto di solidarietà.

Da questo punto di vista, non perchè si tratti di prepensionamenti, non perchè stabiliscano privilegi che obiettivamente non ci sono, io critico questa misura.

Infine, signor Presidente, e ho terminato, vorrei fare un'ultima annotazione per rispondere ad una domanda che fino a qualche giorno fa era retorica, cioè di quelle a risposta scontata: ci sarà o non ci sarà una manovra aggiuntiva di primavera? Fino a poco tempo fa tutti gli osservatori più accreditati rispondevano di sì, che ci sarebbe stata. Il Presidente del Consiglio e il ministro Ciampi, intervenendo in replica alla Camera, hanno risposto con grande nettezza di no, sulla base di un dato di fatto che io credo fondato e che vorrei sottolineare anche di fronte ai colleghi del Senato: la caduta dei tassi di interesse sul debito pubblico potrebbe essere anche più forte di quella prevista nei documenti di bilancio, ma soprattutto – qui sta la ragione per cui è legittimo prevedere che non ci sarà una misura aggiuntiva – si è interrotta la crescita del volume del debito rispetto al prodotto interno lordo e si sono poste le condizioni per una sua riduzione continua. Ecco perchè io credo che sia ragionevole avere fiducia, quella fiducia che i mercati internazionali stanno riconoscendo al nostro paese e che – vorrei dirlo a tutti i colleghi – anche i risparmiatori italiani stanno riconoscendo al nostro paese, continuando ad acquistare i titoli di Stato italiani (lo dico per una polemica che si sta svolgendo in questi giorni). Per cui è legittimo avere fiducia nel fatto che, approvando nei tempi certi e senza mutilazioni questa manovra, noi potremo realizzare quello che un anno fa sembrava un sogno e che adesso è una realtà: l'ingresso dell'Italia tra i primi paesi nell'Unione monetaria

europea. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. Il senatore Ferrante, relatore sul disegno di legge n. 2739-B, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, prenderà ora la parola per la relazione, per la parte di sua competenza, il senatore Ferrante. Voglio ricordare, onorevoli colleghi, che vi è a disposizione un tempo pari a sessanta minuti per i relatori: sono stati già impegnati oltre trentasette minuti. Inviterei quindi i senatori Ferrante e Giaretta ad avere la cortesia di contenersi nell'ambito dei 22-23 minuti.

Il senatore Ferrante ha facoltà di parlare.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, sono convinto di poter rientrare, con il collega Giaretta, nei limiti di tempo che lei ha indicato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la relazione che mi accingo a rendere a quest'Aula sul bilancio di previsione per l'anno 1998 e sul bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato dal Senato e poi modificato dalla Camera dei deputati, credo che debba essere introdotta con alcune sintetiche considerazioni che spero agevolino la valutazione dei documenti finanziari e rimuovano possibili dubbi da parte di alcuni circa una presunta ritualità che siamo chiamati a consumare.

In effetti i modi e i tempi per l'esame finale dei documenti finanziari possono indurre a ritenere che quella odierna sia la conclusione della sessione di bilancio con una attività formale, di limitato valore istituzionale e di scarso contenuto politico. La mia convinzione è invece che questo esame, che certo ha della ritualità, sia conclusivo di un *iter* che è proprio del bicameralismo. Secondo alcuni, per motivi di opportunità politica, questo ramo del Parlamento subisce oggi una limitazione dei suoi potenziali poteri, essendo costretto ad approvare tale e quale il testo approvato dalla Camera, che ha subito – come dicevo – limitate variazioni.

In verità, l'eventuale ed auspicata approvazione dei documenti che ci sono stati trasmessi, senza ulteriori modifiche, dimostrerebbe in primo luogo la bontà del lavoro svolto dal Senato in prima lettura, se è vero quanto ha riconosciuto la stessa opposizione, che le modifiche introdotte dalla Camera, anche se migliorative del testo inviato dal Senato, appaiono del tutto marginali. Pertanto oggi, con la definitiva approvazione dei documenti finanziari, confermiamo la validità del complesso, proficuo e ponderato lavoro che abbiamo prodotto peraltro, come sappiamo, in un arco di tempo molto limitato.

Non ritengo sia rituale questo nostro nuovo esame che dovrebbe, come mi auguro, concludersi con la conferma del testo trasmesso dalla Camera, anche perchè è stato comunque possibile, già in Commissione e credo ora in Aula, evidenziare alcuni approfondimenti ed alcune proposte che saranno senz'altro utili per i lavori futuri dell'Assemblea. Peraltro le proposte emerse nel corso di questa seconda lettura non ci sem-

brano tali da suggerire, consigliare ed indurre ad ulteriori modifiche alla manovra finanziaria. Esse, se accolte, produrrebbero allo Stato più danni che benefici.

La manovra finanziaria così definita è valida nella quantità e nella qualità e risponde agli obiettivi posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Essa consolida il processo di risanamento finanziario voluto dal Governo e dalla maggioranza e condiviso, così ritengo, dall'intero paese. Quindi non vedo perchè debba subire ulteriori modifiche.

Con l'approvazione dei documenti finanziari al nostro esame non si conclude un'attività riferita ad un solo esercizio finanziario ma, credo, si conclude un ciclo, quello dell'affannoso risanamento finanziario che fino a poco tempo fa era ritenuto velleitario ed impossibile. Oggi dobbiamo insistere su questo processo virtuoso per rendere solide le condizioni necessarie allo sviluppo e per continuare l'attività riformatrice già intrapresa, che però occorre accelerare.

La necessità di continuare nell'azione di risanamento finanziario è imposta inoltre dal permanere di un alto *stock* del debito pubblico, come ricordava il collega Morando. È vero che finalmente esso non tende a crescere come nel passato, anzi tende, seppur ancora timidamente, a diminuire, ma il suo alto valore ci espone al rischio di essere sottoposti a possibili turbative di carattere internazionale che potrebbero determinare l'aumento dei tassi e quindi il ritorno della crescita degli oneri finanziari sul debito, interrompendo così il ciclo virtuoso e facendoci ricadere in quello fortemente oneroso. Se ciò dovesse avvenire non sarebbe più possibile liberare risorse da destinare allo sviluppo, all'occupazione e alle riforme.

Questo primo bilancio riformato ha offerto, inoltre, l'occasione per riflettere sulla stessa sessione di bilancio, come ha sottolineato il collega Morando. Le procedure vigenti vanno rivisitate e modificate per liberarle da alcuni formalismi non utili e per restituire sostanza, concretezza ed immediatezza al processo di approvazione della legge finanziaria.

La nuova struttura del bilancio dello Stato ha già prodotto un apprezzabile cambiamento nel lavoro parlamentare; per esempio nel caso delle proposte di emendamento alle tabelle di bilancio, che sono risultate più contenute rispetto al passato. Essa inoltre ha meglio evidenziato il fenomeno della formazione degli ingenti residui passivi quale conseguenza, anche se non esclusiva, della necessità di controllare rigorosamente i flussi di tesoreria. Questo problema ha assunto rilevanza e impone la ricerca di soluzioni non solo tecniche al fine di evitare possibili ripercussioni negative sulla gestione delle risorse negli anni futuri.

Signor Presidente, le variazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge di bilancio trasmesso dal Senato hanno un rilievo molto contenuto e con effetti, in ogni caso, positivi sui saldi. Essi migliorano il risparmio pubblico sia per la competenza che per la cassa di 984 miliardi, così come migliorano il saldo netto da finanziare, sia per la competenza che per la cassa, rispettivamente di 166 e 75 miliardi.

Questi risultati sono la sintesi delle modifiche intervenute nelle entrate e nelle spese. Mentre le entrate finali crescono di 568 miliardi sia per la competenza sia per la cassa, le spese finali aumentano per competenza e cassa rispettivamente di 402 e 568 miliardi. Per le spese è significativo che la variazione sia dovuta al conto capitale, che cresce di 818 miliardi per la competenza, e di 909 miliardi per la cassa, mentre quelle correnti si riducono di 416 miliardi. Sono questi segnali positivi, se pure contenuti, che le variazioni alla spesa definite dalla Camera dei deputati sono coerenti con un percorso virtuoso di risanamento finanziario e di miglioramento del risparmio pubblico.

L'incremento della spesa, infatti, che comunque non peggiora il saldo netto da finanziare, e anzi lo migliora di 166 miliardi, come ho ricordato, è interamente destinato, dopo anni, agli investimenti.

Le variazioni al disegno di legge di bilancio apportate dalla Camera sono di lieve entità e compensate prevalentemente nell'ambito dello stesso stato di previsione tra le diverse unità previsionali. A tali variazioni si aggiungono gli effetti prodotti da alcuni emendamenti al disegno di legge finanziaria e a quello collegato.

Per i motivi che ho sinteticamente illustrato, credo di poter esprimere un convinto parere favorevole al progetto di bilancio per l'esercizio 1998 e di bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 2792-B, senatore Giaretta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il senatore Giaretta.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, completo brevemente quanto hanno già esposto i relatori che mi hanno preceduto.

Osservo anch'io che il disegno di legge finanziaria per il 1998 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche fondamentali. Infatti sia i saldi determinati nell'articolo 1, sia il prospetto di copertura degli oneri correnti sono rimasti sostanzialmente attorno ai livelli predeterminati in prima lettura dal Senato.

Anch'io voglio osservare come, accanto a questo risultato positivo, vada sottolineato che la lunghezza delle procedure di approvazione dei documenti di bilancio e la complessità che essi vengono assumendo nelle letture nei due rami del Parlamento portano ad alcune distorsioni a cui sarebbe utile porre rimedio attraverso una ridefinizione delle procedure di bilancio. Pensiamo che, ad esempio, nel collegato sottoposto alla nostra attenzione vengono trattate quasi duecento diverse fattispecie normative e, come osservava giustamente il senatore Morando, una parte di queste incide su aspetti organizzativi generali di materie e settori che vengono sottratti alla competenza delle specifiche Commissioni.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, la Camera ha approvato una modifica all'articolo 3 concernente la destinazione degli assegni a nuclei familiari, diretta in particolare a privilegiare nuclei mo-

noparentali, quelli con soggetti portatori di *handicap* e quelli in cui sia presente più di un figlio.

Un'altra modifica riguarda i fondi speciali, per i quali si registra una variazione, al netto delle regolazioni debitorie, di 143,3 miliardi nel 1998, 131,5 miliardi nel 1999 e meno 198,5 miliardi nel 2000 per la parte corrente; di meno 415 miliardi nel 1998, meno 319 miliardi nel 1999 e meno 1.390,8 miliardi nel 2000 per la parte capitale (variazioni queste rispetto al testo approvato dal Senato). Modificazioni introdotte sostanzialmente con due emendamenti del Governo e uno del relatore approvati in Commissione e un maxi emendamento approvato in Assemblea.

Va rilevato anche che nel corso dell'esame presso la Camera è stato ripristinato nel fondo di parte corrente un accantonamento negativo per 100 miliardi nel 1999 e 150 miliardi nel 2000, collegato a una parte degli accantonamenti positivi della Presidenza del Consiglio e del Tesoro; si tratta presumibilmente dell'effetto dell'emendamento «scavalco» relativo all'articolo 31 del disegno di legge collegato (che rinvia a provvedimenti amministrativi da emanare entro il 31 dicembre 1997), il cui obiettivo di gettito è stato appunto ridotto di 100 miliardi nel 1999 e di 150 miliardi nel 2000.

Va sottolineato che, oltre alle modificazioni delle poste, è stata introdotta anche una distinzione nei limiti di impegno individuando, accanto a quella già prevista nel testo iniziale a favore dei soggetti non statali, quella a favore delle amministrazioni statali.

Un'ultima osservazione riguarda le modifiche introdotte in ordine alle disponibilità finanziarie di leggi di spesa. In modo particolare, le modifiche relative alla tabella C registrano alcune integrazioni che sono volte a offrire una soluzione a problemi già sollevati in questa sede, durante la prima lettura del provvedimento, e che non avevano trovato adeguata soluzione. Sottolineo, in modo particolare, l'incremento di 5 miliardi dello stanziamento per l'Ente italiano per il turismo, di 73 miliardi per la Cassa conguaglio zucchero, di 100 miliardi per il Fondo ordinario degli investimenti degli enti locali, di 15 miliardi per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, oltre ai 10 miliardi aggiuntivi per l'Enea e ai 40 miliardi aggiuntivi per il CNR che rafforzano, quindi, gli interventi di questi enti preposti alla ricerca.

Eguale, in ordine alla tabella D, vorrei sottolineare i significativi incrementi previsti per l'Artigiancassa (100 miliardi), per il Fondo innovazione tecnologica (90 miliardi) e in sostegno della legge per l'imprenditoria femminile (15 miliardi).

Tali consistenti interventi, che si aggiungono agli incrementi già decisi dal Senato in prima lettura e a quelli previsti dal disegno di legge collegato, ci fanno rendere conto che il Governo e la maggioranza hanno compiuto un rilevante sforzo per sostenere questa fase di ripresa dell'attività produttiva e, quindi, per aprire con energia la fase di sviluppo necessaria al paese (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione sospensiva in quest'Aula. Nonostante quanto dichiarato sia dal Capogruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo, senatore Salvi, sia dal relatore Morando, in questa sede non solo non si tiene conto della dignità del Parlamento ma si continuano anche a calpestare le regole della nostra produzione legislativa in maniera assolutamente innovativa e non apprezzabile.

La mia osservazione si concentra sull'articolo 63 del disegno di legge collegato, introdotto dalla Camera dei deputati. Si tratta di un articolo del tutto incostituzionale, che rappresenta una novità assoluta nel nostro panorama legislativo. Esso, infatti, recita: «Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.».

Signor Presidente, non avevo mai sentito che un organo costituzionale come il Parlamento potesse abrogare un provvedimento con vigore di legge emanato da un altro organo costituzionale, cioè il Governo, abilitato a questo dalla Costituzione. In base alla mia breve esperienza parlamentare, sapevo che il Parlamento avesse la possibilità di convertire o meno un decreto-legge emanato dal Governo, ma non di abrogarlo, per di più facendone salvi gli effetti fino a quel momento prodotti.

Capisco che questa maggioranza e questo Governo abbiano messo più volte sotto i piedi le regole costituzionali del nostro paese, ma questa in atto rappresenta una vera e propria spudoratezza.

Per questo motivo, senza andare oltre nella facile critica – norme introdotte senza riflettere su ciò che si compie conducono anche ad una facilità di critica – chiedo che questa materia sia rimessa al giudizio della 1ª Commissione del Senato, in modo tale che essa possa esprimersi in maniera serena sulla costituzionalità o meno di questo articolo che è assolutamente una novità inconcepibile nel nostro panorama legislativo. Di quella Commissione fanno parte senatori di gran lunga più esperti e più competenti di me in materia costituzionale e quindi certamente potranno, con maggiore sostanza di argomenti, censurare quanto da me rilevato da una prima lettura del provvedimento collegato che ci è stato trasmesso dalla Camera.

Noi abbiamo anche proposto – successivamente ne discuteremo – un emendamento all'articolo 63, altrimenti si potrebbe autorizzare il Governo a comportarsi così con tutti i decreti-legge, anche quelli da emanarsi; a questo punto, qualsiasi regola costituzionale «salta», qualsiasi procedura finora adottata dal nostro Parlamento va «a gambe all'aria». Possiamo anche chiuderlo questo Parlamento, se è questo il desiderio della maggioranza e del Governo; possiamo sicuramente farlo vista la contraddittorietà tra quanto dichiarato dal Capogruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo, senatore Salvi, quando ha evocato il ritardo del Governo che non ha adempiuto entro undici mesi ad una delega conferita dal Parlamento, e quanto sostenuto dal relatore di maggioranza Morando, dello stesso partito, che ci ha detto che è tutto legittimo, che è legiti-

timo portare all'attenzione di uno dei due rami del Parlamento una nuova finanziaria da esaminare in ventiquattro ore.

Infatti si tratta proprio di una nuova legge finanziaria: un provvedimento che è stato approvato dal Senato con 52 articoli e che adesso ritorna con 64 articoli e con una montagna di provvedimenti in più. *Excusatio non petita, accusatio manifesta*: ecco che noi siamo solamente dei notai che debbono ratificare qualcosa che è stato fatto da altri, giudicato da altri in dispregio assoluto del bicameralismo, che fino ad oggi, fino a quando le riforme della Costituzione non saranno approvate, dovrebbe ancora essere perfetto nel nostro paese. Purtroppo abbiamo avuto maniera di constatare come in questa legislatura di perfetto ci sia solamente il piano architettato da questa maggioranza e dal Governo per stravolgere proditoriamente le regole della nostra Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia ed Alleanza Nazionale*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi sembra che l'esposizione fatta dal senatore D'Alì sia emblematica della situazione. A ciò voglio aggiungere che addirittura la 6ª Commissione non ha potuto rendere il proprio parere alla 5ª Commissione: come mi hanno riferito i senatori del mio Gruppo presenti, il rappresentante del Governo non si è neanche presentato in Commissione impedendo così di dar luogo allo svolgimento dei lavori. Sinceramente queste cose ci lasciano perplessi.

Inoltre, signor Presidente, desidero far presente che in occasione di questa finanziaria si è verificato un fatto abbastanza inquietante. La manovra finanziaria è stata esaminata in prima lettura dal Senato e praticamente essa è stata pressochè blindata dal Governo. Alla Camera, invece, si è permesso ogni genere di apertura o quasi, come a sminuire il ruolo dei rappresentanti di questo ramo del Parlamento. Sinceramente simili fatti ci lasciano perplessi.

Adesso il provvedimento è stato nuovamente blindato al Senato e così dovrà essere approvato. Naturalmente alla maggioranza spetterà il compito di garantire la presenza del numero legale.

Noi appoggiamo la questione sospensiva posta dal senatore D'Alì e indichiamo anche una data: chiediamo che l'esame del provvedimento venga sospeso e che lo si voti il 30 gennaio 1997 (*Commenti*). Mi scusi, signor Presidente, mi sono sbagliato: volevo dire 30 dicembre 1997. Inoltre, aggiungiamo alla richiesta del senatore D'Alì che venga verificata in occasione della votazione della questione sospensiva la presenza del numero legale. Chiedo ancora scusa per il mio errore.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, poichè lei non ha indicato un termine preventivamente, si riconosce in quello indicato dal senatore Peruzzotti?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il nostro avviso contrario alla questione sospensiva posta dai senatori D'Alì e Peruzzotti. Come sempre accade quando c'è un termine ristretto e una scadenza certa, com'è nel caso degli atti di cui ci occupiamo oggi, il rapporto fra Camera dei deputati e Senato diventa complesso da gestire, nello sforzo di arrivare all'approvazione di un testo comune entro la data prescritta. C'è sempre qualche polemica e, quindi, su di esse non bisogna porre particolarmente l'attenzione.

Nel caso specifico, tra l'altro, il fatto che il Senato sia stato così mortificato nell'esercizio delle sue funzioni sembra che non risponda nemmeno a verità. L'impianto partito da questa Camera è stato sostanzialmente rispettato – ce lo hanno detto i relatori – e, quindi, da questo punto di vista, con animo del tutto sereno i senatori – a mio giudizio – possono approvare il testo nella versione trasmessa dalla Camera dei deputati. Ritengo che le obiezioni poste non abbiano particolare peso.

Si rileva tutta intera l'importanza delle argomentazioni svolte dai relatori di maggioranza, i quali hanno sottolineato la crucialità di questo passaggio parlamentare per lo svolgimento futuro e, in particolare, per quell'importantissimo risultato che è l'entrata in Europa del paese.

Da questo punto di vista, la maggioranza ha più che sufficienti argomenti politici per ritenere che non ci sia alcun fondamento per la richiesta di sospensiva avanzata e che non debba assolutamente essere presa in considerazione la possibilità che si vada addirittura al 30 dicembre per la conclusione del procedimento.

Sono stati adottati anche motivi più specifici a sostegno della richiesta di sospensiva. Mi sembra di capire che si sostiene che si sia verificata qualche irregolarità procedimentale, soprattutto nel passaggio delle Commissioni; tuttavia, per quello che io so, quanto è accaduto, pur nella ristrettezza dei tempi, risponde in pieno alle norme regolamentari di quest'Assemblea: la mancata espressione del parere da parte di una Commissione – per esempio perchè non ci sono i tempi necessari o perchè la Commissione stessa, pur convocata, non riesce a concludere l'esame dell'atto – non è preclusiva per l'Aula, e soprattutto non costituisce vizio di procedimento in merito all'atto che conclusivamente si forma. Tutto questo è previsto nei Regolamenti, è una delle possibilità.

Pertanto, il fatto che ci possano essere state – presumo che sia così, mi pare di aver capito in questo modo e, quindi, assumo che questa sia la situazione – alcune Commissioni che non hanno espresso il parere al quale erano chiamate, non costituisce certamente un insuperabile vizio di procedimento; è la decisione dell'Aula ad assorbire e coprire tutto quanto in precedenza è accaduto.

Infine, viene prospettato un argomento attinente al fatto che in una specifica norma di questo testo si fa riferimento a decreti-legge che vengono abrogati e contestualmente consolidati negli effetti prodotti si fino

al momento dell'abrogazione; si assume – se ho ben compreso l'argomento del collega D'Alì – che il Parlamento non può con legge ordinaria abrogare la norma posta in essere con decreto-legge e, quindi, un atto formatosi per decisione di un altro organo costituzionale. È del tutto chiaro che così non è: il decreto-legge produce norme che sono qualitativamente esattamente uguali alle norme di legge. Il Parlamento può operare su queste norme con pienezza, così come fa su qualunque altra norma, in quanto sono del tutto equivalenti: si tratta di norme aventi forza e valore di legge e quindi non c'è alcuna preclusione all'abrogazione, nè al disporre circa gli effetti di tali atti normativi.

Pertanto, ritengo non sia alcun motivo per accettare la questione sospensiva che è stata proposta. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, l'obiezione sollevata dal collega D'Alì non ha, a mio avviso, fondamento sul piano della costituzionalità. Oltre a quanto ha già sottolineato il collega Villone, sia sul piano più generale sia su quello specifico, che mi trova concorde, posso aggiungere alcune specificazioni che dimostrano come l'argomento sollevato dal senatore D'Alì sia puramente ad effetto.

Anche se il provvedimento collegato riproducesse contenuti normativi propri del decreto-legge, è chiaro che come tale si determinerebbe un effetto abrogativo L'unico aspetto che verrebbe in evidenza sarebbe il mutamento dell'abrogazione da tacita ad espressa, con evidente vantaggio per la certezza del diritto e per la chiarezza degli operatori che devono applicare la norma. (*Brusio in Aula*).

Non riesco pertanto a vedere, a parità di efficacia degli atti, del decreto-legge e della legge collegata, in cosa possa consistere l'incostituzionalità. Oltre tutto, il Parlamento è padrone di non approvare l'articolo 63 del testo che ci è stato inviato. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Prego la parte sinistra dell'Aula, che è un pò indisciplinata, di parlare meno.

Procediamo con la votazione della questione sospensiva, con termine al 30 dicembre 1997, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il collega senatore segretario controlli che ci sia corrispondenza tra spie accese sui banchi e persone fisiche. *(Proteste del senatore Dolazza. Commenti del senatore segretario Camo).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2793-B, 2739-B e 2792-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, presentata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si chiede la controprova).

Colleghi, l'esito della votazione è stato accertato adeguatamente, non ricorrono pertanto le condizioni per disporre la controprova.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo... *(Diffuso brusio in Aula. Numerosi senatori escono dall'Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi a consentire al senatore Vegas di intervenire in un ambiente più silenzioso.

VEGAS. Signor Presidente, posso aspettare anche qualche minuto.

PRESIDENTE. Attendiamo qualche secondo, in attesa del deflusso dei senatori evidentemente non interessati alla discussione.

VEGAS. Signor Presidente, la manovra finanziaria in esame non risolve alcun problema, anzi li aumenta; se si tratta di problemi, ne porrò anch'io qualcuno ai colleghi rimasti in Aula e ai rappresentanti del Governo. Mi chiedo anzitutto se questa manovra finanziaria non costituisca un rito; quale senso abbia la terza lettura, qualora tale occasione non venga colta per farsi carico dei problemi nuovi sorti dopo l'approvazione del provvedimento in prima lettura, per tenere conto di quanto accaduto finora. Come è stato detto dal relatore, se il *plus* della manovra de-

riva dall'articolo 64, ovvero dalla clausola di salvaguardia, poichè tale clausola è stata voluta dall'opposizione, bisogna chiedersi chi garantisce meglio gli interessi del paese, se non l'opposizione piuttosto che la maggioranza.

Si sostiene che il controllo dell'economia ha avuto successo perchè è diminuita l'inflazione: bisognerebbe chiedersi a tale proposito per quale ragione il costo dell'indebitamento, sia per lo Stato sia per i privati, è cresciuto nell'ultimo anno. Si afferma che vi è una ripresa: mi chiedo allora – citando le notizie dell'Istat di venerdì scorso – perchè cresca di quasi mezzo punto il tasso di disoccupazione. E ancora, quali effetti avrà sullo sviluppo e sulla ripresa la crisi asiatica in corso negli ultimi tempi e che cosa è stato fatto per temperarne la ricaduta negativa sul prodotto interno lordo.

È stata data grande pubblicità alla recente lettera del Fondo monetario internazionale, si è però glissato benignamente sulla parte negativa o quanto meno critica. Sono stati citati poco alcuni punti di tale lettera: mi riferisco al tasso di crescita che non è significativamente al di sopra del 2 per cento; alla perdita della flessibilità del tasso di cambio che chiude definitivamente la porta a soluzioni temporanee e nominali al problema della competitività dei costi; si è taciuto che il bilancio del 1998, inviato al Parlamento, è stato indebolito.

Il Fondo monetario internazionale ha inoltre affermato l'esigenza di un'accelerata riduzione dei futuri stanziamenti di competenza, così da riallineare rigidamente i bilanci di cassa e di competenza (anche questo è uno dei problemi rimasti sotto il tappeto); che bisognerà concentrare l'attenzione su tutte le componenti della spesa primaria; che è universalmente riconosciuto che le alte imposizioni fiscali hanno ridotto l'occupazione; infine, che le rigidità del mercato contribuiscono a ridurre le opportunità occupazionali. Proprio l'occupazione, signor Presidente, è uno dei grandi temi che vengono evocati a parole, ma nei fatti osteggiati dalla manovra finanziaria del Governo, che (come l'anno scorso, come le manovre di metà anno) si basa sempre su tre soli strumenti: le tasse, i tassi di interesse e i trucchi contabili.

Allora bisogna chiedersi fino a quando sarà possibile proseguire sulla strada dei trucchi; fino a quando sarà sopportabile la pressione fiscale (basti vedere il livello delle proteste, che sono sempre più ampie nel paese) e in che misura, in realtà, i tassi di interesse dipendono da politiche interne e non sono piuttosto effetti derivanti dalla politica internazionale e dallo sviluppo delle economie, soprattutto nel Terzo mondo.

Se le cose stanno così, bisogna anche chiedersi perchè i dati di politica economica vengono presi come trionfalistici dal Governo, come se tutto fosse fatto e realizzato, senza rendersi conto di quanto avverrà una volta che – se riusciremo – entreremo nella moneta unica europea; se siano razionali, coerenti e soprattutto tollerabili nel lungo periodo la politica di stretta della tesoreria e i relativi effetti sui residui.

Se questi interventi per la parte pluriennale non rappresentano una politica economica seria ma un trucco contabile, come pare di capire, mi chiedo per quanti anni dovremo sopportare questi rinvii di spesa sen-

za arrivare sollecitamente, come chiede anche il Fondo monetario internazionale, a modificare la parte di competenza della spesa.

Occorrerebbe poi chiedersi, entrando all'interno delle singole politiche, perchè le politiche sullo Stato sociale vengano affrontate aumentando le prestazioni (per esempio introducendo il reddito minimo di inserimento), senza rivedere contemporaneamente tutta l'altra gamma di ammortizzatori sociali che costituiscono una peculiarità del sistema italiano e che comunque collidono con il nuovo strumento introdotto; per quanto riguarda il sistema pensionistico, perchè si rivede la pressione contributiva anzichè considerare la questione dei tassi di rendimento delle pensioni e gli effetti intergenerazionali della normativa (tra l'altro, va detto che il cinquanta per cento della manovra relativa ai meccanismi pensionistici è costituita da aumento dei contributi: se diminuirà il lavoro, diminuiranno di conseguenza anche i contributi e cadrà tutto il castello di carte che è stato costruito dal Governo e quindi questa parte di manovra non avrà effetti di carattere strutturale); che senso abbia rinviare i problemi pensionistici a quando scoppieranno, ossia agli anni intorno al 2010, senza arrivare prima ad una soluzione dei problemi dello Stato sociale; che senso ha, in altre parole, limitarsi ad un approccio monetario del problema senza andare alla radice dei fenomeni reali. E non solo; nel momento in cui si va a incidere sui trattamenti pensionistici, che senso ha andare ad operare discriminazioni tra le diverse categorie di lavoratori (per esempio i lavoratori autonomi e quelli dipendenti, per quanto riguarda i pensionamenti di anzianità, o i lavoratori che hanno la fortuna di lavorare nelle Ferrovie e gli altri). Se si deve fare una politica di contenimento della spesa in questo settore bisogna stare molto attenti a far sì che la politica sia di sostanziale eguaglianza, altrimenti all'inefficacia della manovra si aggiunge l'ineguaglianza, il che francamente è scarsamente tollerabile.

Sempre in materia di politiche parziali, occorre chiedersi perchè il Governo abbia sostanzialmente abbandonato la via della privatizzazione vera e abbia lasciato il campo ai nuovi boiardi che si sono impossessati dei vari comparti produttivi dello Stato e hanno lasciato al Tesoro, che ha il potere nominale sulla proprietà e quindi sulle azioni, un potere che non è in grado di esercitare non essendo in grado di controllare le politiche vere delle società privatizzate, che riguardano lo Stato ma anche tanti enti locali. Lo stesso Parlamento ormai si muove come nel «porto delle nebbie», non essendo più in grado di comprendere cosa sta succedendo in questo settore, se non che le guerre per bande stanno prendendo il sopravvento.

Che senso ha poi proseguire una politica di incremento delle tasse quando i nostri *partner* europei, e non solo europei, vanno in altra direzione? In Germania abbiamo visto che il problema dell'Euro viene affrontato in termini di tagli alle spese; in Giappone recentemente, per affrontare le difficoltà che vi sono state, il Governo ha assunto misure di taglio delle tasse.

In Italia, invece, si continua ad andare nel senso opposto, salvo – questo sì, lo facciamo molto meglio di altri – promettere che in futuro diminuiranno le tasse. Il Governo afferma che tutto va bene, che l'eco-

nomia va splendidamente e la società anche: che senso ha allora la protesta che si leva da tante parti del nostro paese? Si tratta di cittadini che vivono fuori dalla realtà oppure rappresentano bisogni reali?

Non credo che si possa sostenere che gli autonomi, i camionisti, gli agricoltori rappresentino solo interessi egoistici; penso che essi manifestino un disagio reale nei confronti del quale il Governo è sordo e cieco, e si dovrebbero ricordare gli effetti che ebbero gli scioperi degli autotrasportatori in Cile. Se il Governo intende procedere su questa strada non ha a che da farlo.

Si dice che la finanza pubblica è sotto controllo, ma basta analizzare la legge di assestamento del 1997 per vedere come la spesa corrente è aumentata di due volte rispetto all'inflazione e di circa tre volte rispetto agli stipendi. Si afferma che la legislazione di spesa è sotto controllo, ma solo le leggi approvate nei primi nove mesi del 1997 – i dati disponibili al Senato sono solo quelli relativi ai primi nove mesi, ma se si prendono in considerazione le leggi approvate più di recente il dato è ancora più sconcertante – equivalgono a circa 20.000 miliardi di nuove spese; quindi si tratta di una manovra.

Non solo queste leggi di spesa sono spesso coperte in modo contrario alla legge di contabilità. Nell'ultima relazione quadrimestrale della Corte dei conti trasmessa al Parlamento si afferma che la copertura contraria alla legge di contabilità equivale a circa il 12 per cento dei casi. Quindi, si continua a spendere allegramente, come se nulla fosse cambiato.

Un esempio è quello dell'articolo 39 della legge approvata dalla Camera – ma non ancora dal Senato – in materia di immigrazione, che prevede l'erogazione del reddito minimo di inserimento agli immigrati, purchè siano residenti in Italia da un anno, senza che contemporaneamente sia previsto uno «straccio» di norma di copertura. Vuol dire che sosteniamo una politica dell'immigrazione che mira ad agevolare gli ingressi per avere un milione e 200.000 lire al mese dopo solo un anno, senza quantificarne i costi a carico dei cittadini che pagano le tasse. Ciò mi sembra francamente sconcertante.

Senza per questo tacere tutte le leggi che coprono fittiziamente le spese con mutui e quindi irrigidiscono il bilancio, nascondendo gli effetti della spesa con il rinvio ad un anno successivo; tanto poi qualcuno pagherà. Accade anche con la politica del debito pubblico: una norma del «collegato» al nostro esame rinvia la quantificazione degli scarti di emissione, ossia del tasso di interesse che verrà pagato a posteriori, al momento in cui questi interessi verranno pagati, in modo che il bilancio per il 1997 e quello per il 1998 risultano abbelliti; poi qualcuno pagherà.

In modo ancora più stupefacente, la manovra per il 1998 entra in Parlamento in un modo e ne esce in un altro: se guardiamo il saldo netto da finanziare, esso aumenta di 2.000 miliardi così come il ricorso al mercato, che aumenta di 22.600 miliardi. Questo il dato che emerge dal testo approvato dalla Camera e che sarà approvato dal Senato. In sostanza, per quanto riguarda il saldo netto

da finanziare, si verifica un peggioramento di circa 2.000 miliardi, cioè circa il 10 per cento della manovra.

Allora, signor Presidente, bisogna chiedersi che differenza c'è tra questo svuotamento della manovra fatto dall'attuale Governo dell'Ulivo e i famosi *vol-au-vent* dei governi della prima Repubblica; che differenza c'è, signor Presidente, sotto questo profilo tra i Ministri del bilancio del 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 e il Ministro del bilancio di oggi.

Si va poi ponendo come un convitato di pietra la questione delle 35 ore, come se fosse quella a risolvere i problemi dell'occupazione e dello sviluppo, quando nei paesi in cui sono state sperimentate si torna indietro. In Germania va crescendo l'orario di lavoro e l'esempio della Continental e della Daimler dimostra proprio che la diminuzione dell'orario di lavoro non è la strada giusta per aumentare l'occupazione. Lo stesso vale per il reddito minimo di inserimento; l'esempio francese dimostra che in molti casi non è altro che un incentivo al lavoro nero. Che senso ha, signor Presidente, inseguire gli esempi stranieri quando questi si dimostrano fallimentari?

Non solo, parliamo di pensioni. È nota a tutti i colleghi la protesta degli autonomi perchè 1.200 miliardi del loro fondo pensioni sono stati trasferiti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Non possiamo pensare di risolvere il problema previdenziale semplicemente con *maquillages* contabili in base ai quali spese previdenziali vengono considerate assistenza in modo da poterle scaricare nelle casse dello Stato, nè far finta che i bilanci degli enti siano in una posizione migliore. Non possiamo trasferire risorse dai bilanci di alcuni enti che attualmente non versano in gravi condizioni deficitarie a bilanci di altri enti o a fondi presenti in tali bilanci che sono invece in situazioni gravemente deficitarie. Fare questo significa prendere in giro i futuri pensionati, e quindi in sostanza i giovani e quanti ancora svolgono attività lavorative, perchè troveranno i loro diritti gravemente pregiudicati da quelli che non sono altro che trucchi contabili.

Vogliamo parlare di «riccometro»? Che senso ha che nel nostro paese vengano tassati prima i redditi e poi il frutto del risparmio? Che senso ha un'imposta progressiva personale sul reddito e poi un'ulteriore imposta mascherata progressiva per ottenere le prestazioni sociali? In sostanza il Governo, da una parte, dice di volere lo Stato sociale e, dall'altra, esclude nei fatti i ceti medi.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, perchè non si prende subito atto della recente pronuncia dell'Unione europea contraria al collocamento pubblico e non si interviene rapidamente non solo sul collocamento pubblico ma anche su tutta l'altra parte del mercato del lavoro che di fatto costituisce un freno all'incremento dell'occupazione?

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue VEGAS). D'altronde si può ricondurre il ragionamento al fisco. Finchè non ci si renderà conto che se non si abbassano le aliquote crescerà l'evasione e diminuirà il lavoro, non riusciremo a varare alcuna

manovra sufficiente per il nostro paese. Inoltre occorre chiedersi perchè nel nostro paese finiscono per pagare sempre di più i ceti medi. Non a caso la modifica delle curve delle aliquote IRPEF li colpisce avvantaggiando i ceti più ricchi, a meno di non voler considerare la politica fiscale come un sistema per colpire le categorie che meno sono vicine a chi attualmente ci governa.

Sempre in materia fiscale, occorre chiedersi inoltre perchè alcune categorie, come ad esempio gli agricoltori, siano «privilegiate» nell'essere punite non solo per quanto riguarda l'IRAP, che le colpisce spiazzando molte produzioni, ma anche in prospettiva, perchè stiamo andando verso l'approvazione di una «Agenda 2000» europea che, se il nostro Governo continuerà a comportarsi come ha fatto nel passato, penalizzerà la nostra agricoltura immettendola *sic et simpliciter* in un sistema di mercato che l'agricoltura italiana non è in grado di tollerare.

Perchè andiamo verso un muro senza rendercene conto e senza adottare misure necessarie per evitarlo? Perchè, signor Presidente, si prendono in giro le nuove generazioni dicendo che si fanno grandi riforme per la scuola laddove l'unica cosa che si fa è promettere 200.000 lire per acquistare un *computer* negli istituti scolastici? O si prendono in giro gli insegnanti e gli studenti oppure si fanno semplicemente «affarucci», il che non serve a migliorare la qualità del nostro insegnamento, non serve a darci la classe dirigente di domani.

Perchè, signor Presidente, si dice di aver approvato la riforma delle pensioni quando l'unica norma che ha interesse per il Governo è il comma 31 dell'articolo 59 del disegno di legge collegato, quello che consente al Ministero del tesoro, per il tramite del Mediocredito, di appropriarsi dei risparmi degli italiani che investiranno nei fondi pensione? Infatti, signor Presidente, a null'altro serve questa norma del collegato se non a far sì che quei circa 50-60.000 miliardi, che verranno destinati ai fondi pensione, siano gestiti con mano militare dal Ministero del tesoro che sarà libero di investire, di operare agguati e di fare quant'altro vuole con i soldi dei risparmiatori italiani che si illudono di godere di un trattamento di pensione più favorevole.

Signor Presidente, per quale motivo in nessun intervento nè del Governo, nè degli onorevoli senatori della maggioranza, si è fatto riferimento (in ordine all'articolo 59, comma 31, alla pronuncia dell'Antitrust in materia? Forse si può ricorrere a questo organismo per alcuni casi mentre in altre circostanze lo si considera scomodo ed è meglio non citarlo?

Infine, signor Presidente, perchè non si tiene conto del fatto che, se non si cambia radicalmente il mercato del lavoro e il sistema fiscale italiano, noi non saremo in grado di resistere agli *shock* asimmetrici che si potranno verificare dopo l'introduzione della moneta unica e che, altrimenti, si abatteranno violentemente sul tasso di occupazione del nostro paese? Il Governo sta conducendo l'Italia, in modo cieco, verso una moneta unica per la quale saremo a posto sotto il profilo contabile, ma non siamo attrezzati sotto il profilo della concorrenzialità e della capacità del sistema paese. Questo va fatto rapidamente, altrimenti i nostri cittadini saranno costretti ad emigrare in altri paesi europei, con le diffi-

coltà linguistiche che ciò comporta, oppure si verificheranno gravi ricadute occupazionali. Bisogna approfittare prima che scada l'intero anno.

Inoltre, signor Presidente, mi chiedo per quale motivo si proceda in politica economica, allorquando si dice che dobbiamo andare verso lo sviluppo, con incentivi di carattere settoriale – come è il caso della rotamazione – che profumano tanto di meccanismi per comperare il consenso di categorie di produttori e di lavoratori, anzichè – come è giusto – con diminuzioni radicali e generalizzate dell'imposizione fiscale.

Signor Presidente, in conclusione, l'Ulivo, che dice di rappresentare il nuovo rispetto al passato, ai miei occhi non è altro che un comitato per spartirsi il potere, le nomine e gli affari. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con l'approvazione in terza lettura dei documenti di bilancio e degli altri che abbiamo approvato in raccordo con la manovra correttiva per il 1998, diventano norme le scelte programmatiche fissate nella risoluzione finale del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Si conclude, inoltre, una sessione di bilancio complessa – come ha notato il relatore Morando –, un processo troppo lungo non privo di conflitti, ma che ha lasciato indenne il quadro di riferimento complessivo fissato in quel documento. Tali scelte consentono all'Italia di trovarsi nel gruppo di testa dell'Unione economica e monetaria europea; consentono altresì di intercettare la ripresa economica europea e quella americana; consentono, infine, di consolidare le opportunità per il rilancio degli investimenti, per lo sviluppo e per creare lavoro e – io sostengo – la buona occupazione nelle aree depresse del paese.

Signor Presidente, signori colleghi, l'Italia ha retto e regge bene alla prova di fuoco della crisi asiatica; questa crisi sarà ricordata, infatti, come il vero collaudo che ha testato la validità del risanamento italiano anche nella percezione dei mercati internazionali. In passato, siamo stati come barca nella tempesta e proprio la validità del lavoro che abbiamo fin qui svolto è stata confermata dalla stabilità e solidità dei fondamenti economici raggiunti: la bassa inflazione, l'economia in ripresa, i conti esteri in attivo, il debito estero annullato, il *deficit* pubblico nel parametro di Maastricht.

Con questo quadro di riferimento il Parlamento ha lavorato ed ha migliorato la proposta iniziale del Governo; con quella cornice ha tuttavia determinato e consolidato gli spazi finanziari entro i quali il paese dovrà muoversi nei prossimi tre anni.

Il provvedimento collegato alla finanziaria, su cui maggiormente si è concentrato il confronto politico e parlamentare, è passato dai 34 articoli della proposta governativa ai 51 del testo approvato dal Senato e ai 64 del testo che ci accingiamo ad approvare e che è stato trasmesso dal-

la Camera. È rimasto inalterato nel complesso il riequilibrio dei conti per il 1998, limitato almeno di 20.000 miliardi, se si astrae dalla contestuale rimodulazione del decreto sull'IVA che abbiamo anche in questo ramo del Parlamento in modo complessivo approvato, cioè una manovra dell'1 per cento del prodotto interno lordo o l'equivalente della riduzione di un punto sul tasso di interesse sul complesso dello *stock* del debito pubblico. E noi riteniamo che ora siamo nelle condizioni per una ulteriore discesa del tasso ufficiale di sconto, non solo per la bassa inflazione e per il suo consolidamento, ma anche per la previsione che fanno i mercati europei circa i nostri conti pubblici.

Tutto ciò ci conferma in più di una questione. Discutiamo ora di conti molto contenuti a livello di finanza pubblica complessiva. La strategia impostata dal Governo e dalla maggioranza è vincente con i suoi effetti sull'inflazione e la credibilità presso tutti i mercati. Ma io ritengo che noi non dobbiamo abbassare la guardia sul percorso virtuoso che abbiamo intrapreso negli indirizzi di finanza pubblica perchè, come è stato detto dal relatore, è ancora lungo l'itinerario per riportare il debito globale a livelli più sostenibili.

Ci si chiede allora se si possono considerare tutti virtuosi gli emendamenti apportati dalle due Camere. La mia è un'opinione non priva di riserve, alla luce anche dei puntuali riferimenti fatti dai relatori. È un invito pure a non sottrarci ad una riflessione più complessiva, anche per farci carico del percorso da cui dopo la finanziaria dobbiamo ripartire con il lavoro parlamentare.

Il relatore, a nome della Commissione, ha annunciato che si procederà nella 5ª Commissione ad un approfondimento per snellire le procedure ed alleggerire le prossime sessioni di bilancio, in modo da dare più certezza e tempestività all'azione di politica economica da parte del Governo. È il primo problema che investirà tutto il Parlamento se, come qualcuno ha contato, sono passate, tra modifiche piccole e meno piccole, 50 correzioni proprio dell'opposizione.

Certo, per i risparmi sulla spesa sociale, in particolare su quella pensionistica, si poteva fare di più, avvicinandoci maggiormente a quanto era già previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, soprattutto se, in vista della posta che abbiamo in gioco, cioè dell'Europa, non avesse pesato il rischio in corso di uno scollamento della maggioranza parlamentare, nè voglio ricordare solo la controversa disposizione introdotta alla Camera dei deputati sui prepensionamenti dei ferrovieri, su cui molti senatori hanno espresso la propria riserva.

Ritengo che continuano a pesare ancora troppe norme di salvaguardia e di conservazione di diritti per le classi dai 45 ai 55 anni e nel contempo carichi ed oneri sulle imprese e sui servizi che, gira e rigira, si traducono in vincoli per l'accesso al lavoro. E molti giovani nel Mezzogiorno continuano a vivere di frustranti attese.

La resistenza opposta da parte di alcuni gruppi sociali e politici all'introduzione di risparmi nella spesa sociale, almeno nella misura prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ha reso più complessa l'iniziativa del Governo e del Parlamento per misure agguerrite. Pertanto, in Parlamento andranno approfondite alcune questio-

ni, come la destinazione delle plusvalenze derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e la questione della riduzione dell'orario di lavoro, come è stato anche in questa sede ricordato.

Tuttavia, diamo un giudizio positivo sulla conclusione della trattativa con il sindacato, fra il sindacato e le associazioni imprenditoriali, sullo Stato sociale e sulla revisione della previdenza, anche con le note limitazioni, perchè non possiamo mancare l'obiettivo della riforma, che dobbiamo perseguire con grande determinazione. Pertanto, confermiamo il consenso sulle finalità e sui contenuti di questa manovra, che abbiamo cercato di migliorare qualitativamente, specie sul versante della politica per le imprese e sulle azioni per lo sviluppo. Il nostro lavoro parlamentare e di Governo – voglio ancora una volta ribadirlo – è teso ad assicurare basi più solide alla ripresa economica in atto; tuttavia, vogliamo soprattutto operare affinché tali basi si estendano alle aree arretrate del paese e si promuovano azioni per consolidare ed accrescere i posti di lavoro.

Per questi motivi confermiamo, nei confronti di tutte le componenti della maggioranza, che non possiamo e non dobbiamo mettere a repentaglio la stabilità del Governo e il metodo del rispetto delle compatibilità che finora ci hanno dato risultati così fecondi. Allo stesso modo, per noi popolari va salvaguardato il metodo della concertazione tra le parti sociali; la politica dei redditi va tenuta al riparo da novità che, in materia di revisione dell'orario di lavoro, rischiano di aggravarla, contraddicendo proprio a quella politica attiva del lavoro che affermiamo, con convinzione, rappresentare la nostra principale priorità.

Con la correzione dell'andamento tendenziale dei flussi di finanza pubblica, la manovra del 1998 è efficace e, a nostro modo di vedere, – come ha confermato il relatore, con il quale siamo pienamente d'accordo – non avrà bisogno di integrazioni in primavera. È una manovra di completamento del ciclo di risanamento e per questo ha una più accentuata modulazione verso lo sviluppo per l'anno prossimo; è stato colto bene che, per il risanamento, già in questa finanziaria ci sono riforme sostanziali che possono incoraggiare ed accelerare la ripresa dello sviluppo.

La manovra, infatti, presenta un avanzo primario inferiore a quello imposto per lo scorso anno. Registra il primo abbassamento, pur lieve, della pressione fiscale, proponendo per il futuro una riduzione più incisiva della pressione fiscale stessa a favore dell'impresa, in relazione all'atteso risparmio sugli interessi, come ci impegna a fare l'articolo 64 del provvedimento collegato alla legge finanziaria. Assicura per il prossimo biennio il finanziamento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno; introduce misure di rilancio per settori importanti, come quelli dell'edilizia, del commercio e dell'artigianato.

Di strutturale in questa manovra c'è – tuttavia, si sarebbe potuto fare di più – l'atteso intervento sugli squilibri del fondo sociale. C'è, comunque, l'atto dimostrativo di una politica di risanamento di lungo periodo, molto più importante del fatto contabile immediato e connesso ai risparmi di spesa stimati.

Pertanto, vale l'appello alla coerenza anche per coloro che, mentre richiedono un maggiore rigore della spesa previdenziale, si spendono poi in azioni protestatarie per i tagli prodotti a questo e a quel settore o anche alle pensioni. Ci sono poi delle questioni che noi Popolari apprezziamo molto e per le quali abbiamo lavorato intensamente: l'equità sociale e la tutela dei redditi minori, ma anche il rispetto e la valorizzazione delle autonomie locali con quelle modifiche introdotte alle norme fiscali per quanto riguarda gli enti locali.

Per tutte queste considerazioni, il giudizio è largamente positivo e soddisfacente.

In conclusione, mi preme sottolineare gli aspetti della effettiva gestione finanziaria, signori del Governo (mi rivolgo in modo particolare ai due Sottosegretari presenti), che si dovrà porre in atto per l'anno prossimo al fine di assicurare veramente l'auspicata positiva influenza sulla ripresa produttiva e sull'amplificazione nel territorio delle aree depresse di questo sviluppo. Non esiteremo ad assumere una posizione più incalzante verso il Governo se non ci saranno forniti al riguardo i dati e le informazioni da cui possa emergere chiaramente che ci si sta sul serio incamminando nella giusta direzione.

Il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di fine d'anno, ha rilanciato il grande tema delle politiche di sviluppo e dell'occupazione nei confronti delle aree depresse come punto centrale della prossima azione di Governo, da lui definita «fase 2», dopo il risanamento e l'avvio della ripresa economica. Si vorrà convocare la Conferenza sull'occupazione, che avrà come obiettivo la puntualizzazione dell'azione di Governo e la ricerca degli strumenti più idonei per raggiungere il riequilibrio economico e territoriale nel paese. Certo, a nostro avviso, non basterà tale Conferenza per radiografare le questioni, nè solo per raccogliere le indicazioni dei diversi soggetti economici e sociali del Mezzogiorno. C'è oggi nel paese una nuova occasione rispetto ai tempi in cui era stata convocata la prima Conferenza, poi non tenuta, dovuta alla ripresa economica. Ci si domanda perciò se sarà sufficiente la ripresa economica a dare risposte ed ossigeno alla «buona occupazione» nel Mezzogiorno, non quella assistita o data dai lavori socialmente utili.

Certo, la Conferenza dovrà servire a promuovere nuove politiche di industrializzazione in grado di accrescere la competitività complessiva del settore, ma anche di colmare le debolezze dell'industria sull'intero territorio nazionale. Occorrerà attivare per questo gli strumenti della programmazione negoziale che già abbiamo varato ormai da un anno e che tuttavia pochi frutti hanno ancora dato; così come occorrerà riorganizzare gli strumenti per la promozione dello sviluppo.

In Commissione bilancio abbiamo già messo all'ordine del giorno un disegno di legge tendente a stimolare il Governo a fare la propria parte e i partiti a presentare le proprie proposte, perchè il riordino degli strumenti della promozione per lo sviluppo è fattore essenziale al fine di recuperare l'opportunità data dalla ripresa e per imprimere incisività, forza e capacità realizzatrice sotto questo profilo.

Il dibattito sulla politica economica e il confronto tra le parti sociali non dovranno quindi concentrarsi sulla controversia delle 35 ore. Oc-

corre avviare una nuova organica disciplina dello sviluppo imprenditoriale nelle aree depresse. Il Governo e le forze politiche che si sono finora espresse solo in termini generali dovranno chiarire le loro posizioni e, tutti insieme, dovremo definire soluzioni che riavviino lo sviluppo produttivo e la formazione di nuova «buona occupazione», proprio nelle aree del paese dove il lavoro da 5 o 6 anni scarseggia.

Vi è infine la questione dei flussi effettivi di risorse dirette alle aree, dove è troppo lento il processo di accumulazione e dove non trova ancora sbocco l'offerta di lavoro, in particolare dei giovani. Certo, le spese per gli investimenti in termini di competenza nel 1998 sono dello stesso livello delle previsioni assestate per il 1997, ma è fortemente auspicabile che i flussi finanziari reali della gestione di cassa si ripartiscano nel prossimo anno in modo diverso da quello che i dati parziali del monitoraggio e della stessa relazione trimestrale di cassa lasciano trasparire per l'anno in corso.

Per il proseguimento dell'intervento nelle aree depresse constatiamo con favore gli accantonamenti che si hanno per il 1999, già impiegabili nello stesso 1998: si tratta di autorizzazioni di cassa, signori del Governo, che possono diventare un problema; se esse non sono adeguate sia al potenziale della spesa delle amministrazioni, sollecitata dalle leggi «sbloccacantieri», sia alla capacità di impiego delle imprese produttive, ciò non potrà avvenire.

Leggiamo con interesse che sta crescendo l'impiego delle risorse finanziarie comunitarie, ma non ci rassicura l'entità ridotta dei mutui attivati fino ad oggi. È questo il chiaro segno di un sistema che stenta a trovare oggettiva operatività e che permane condizionato e frenato dalle disponibilità di cassa.

In conclusione, penso che, una volta approvata la manovra finanziaria, dovrà diventare proprio questo il terreno di un serrato confronto tra il Governo e gli organi parlamentari, con il concorso – lo dichiariamo apertamente – sia della maggioranza sia dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'andamento iniziale del dibattito sulla manovra economico-finanziaria sta assumendo tutte le caratteristiche di un gioco degli equivoci; ciò soprattutto perchè il provvedimento legislativo presentato in Senato, ricco delle certezze del ministro del tesoro Ciampi, del presidente del Consiglio Prodi e del ministro delle finanze Visco, ha finito per perdere questi elementi, subendo una profonda trasformazione presso l'altro ramo del Parlamento.

L'elemento di fondo sul quale è opportuno soffermarsi è la facilità con la quale, in questa sede, stiamo assistendo alle spiegazioni relative ai motivi che hanno portato a tale cambiamento radicale degli indirizzi. A tale proposito è emersa in tutta la sua evidenza una particolare voca-

zione e capacità ad arrampicarsi sugli specchi negli interventi del relatore Morando e dello stesso presidente della Commissione programmazione economica, bilancio, senatore Coviello, laddove, pur muovendo critiche in ordine a certe soluzioni, si è preteso, ad esempio, di ammannire provvedimenti come quello a favore dei ferrovieri, adducendo come motivazione il fatto che non si può parlare di prepensionamenti. (*Commenti del relatore senatore Morando*). E non si capisce perchè non sia possibile adottare interventi analoghi a favore di altre categorie di dipendenti pubblici ovvero in relazione a situazioni ben più gravi. In riferimento alle innovazioni strutturali del nostro sistema, il relatore Morando le ha volute individuare unicamente in un riequilibrio tra il nostro sistema salariale e il reddito di impresa, dimenticando che proprio da questi squilibri sono in larga parte dipesi gli elementi di stasi che oggi caratterizzano l'economia del nostro paese, vincolata alla mancanza di investimenti, a una crescente disoccupazione e a una stasi produttiva, soprattutto nell'Italia meridionale. (*Commenti del senatore Bertoni*).

Cari colleghi, a me sembra che il discorso svolto in Aula non ci rassicuri: benchè siano intervenuti ulteriori motivi di variazione nell'altro ramo del Parlamento, certamente essi non hanno soddisfatto la realtà operativa del paese, se è vero, come è vero, che le Ferrovie non sono mai andate peggio di come vanno oggi; se è vero, come è vero, che per la prima volta abbiamo assistito a manifestazioni sediziose come quelle degli allevatori, i quali giustamente rivendicano la tutela dei loro diritti; se è vero, come è vero, che gli artigiani scioperano perchè scippati del loro fondo pensionistico che, grazie ad un accordo con la Triplice sindacale, è stato di fatto passato a favore del fondo pensionistico dei lavoratori dipendenti. Insomma, uno stato di fatto che non rassicura e che crea soprattutto preoccupazioni, ove si pensi che soltanto alcuni giorni fa proprio questo ramo del Parlamento ha licenziato il provvedimento con il quale è stata votata l'introduzione dell'Euro che impone all'Italia, dal 1998 al 2002, tutta una serie di adempimenti perchè il nostro paese possa adeguarsi alla normativa europea rispetto alla politica monetaria.

Allora, signori del Senato, a me pare che la situazione, così come è stata esposta, meriti approfondimenti sostanziali, ma soprattutto meriti di essere valutata alla luce di quella che essa è oggi, e non in relazione ad un punto di riferimento così come è stato enunciato dal presidente Coviello, perchè subito dopo l'approvazione della finanziaria si metta mano ad un esame approfondito dei problemi del Mezzogiorno, dei problemi connessi ad una ripresa produttiva e di tutta quella gamma di problematiche che, viceversa, avrebbe dovuto trovare proprio in questa finanziaria gli elementi preliminari per avviare di fatto una politica di rinnovamento, una politica strutturale così come ci è stato suggerito dai *partners* della Comunità europea.

Per questo noi, di fronte alla particolare situazione attuale, esprimiamo motivi di preoccupazione soprattutto perchè questa finanziaria, con riferimento proprio al Mezzogiorno, indica degli elementi di intervento che si bloccano al 1999, pregiudicando, proprio nel momento in cui dovranno andarsi ad aprire ipotesi di competitività

al livello europeo, la presenza di incentivi a favore delle imprese che intendono investire nelle zone del Sud d'Italia.

Si pensi anche alla grave situazione che è venuta a determinarsi per quanto attiene all'inasprimento fiscale: non è esatto sostenere che sia diminuito; esso invece risentirà di tutta una ulteriore gamma di imposizioni e di balzelli, che deriveranno essenzialmente dall'introduzione dell'IRAP e della DIT e dagli inasprimenti che sono stati già varati attraverso l'IVA. Di fatto questo andrà a creare condizioni sperequative tali che non so fino a qual punto potrà essere garantito tutto ciò che oggi si dice in ordine alla possibilità di evitare il pericolo inflattivo.

Proprio di fronte a questi elementi, noi intendiamo in questa sede riconfermare il nostro dissenso pieno sulle linee direttrici che hanno portato all'elaborazione di questa finanziaria, così come è stata proposta nella prima fase a quest'Aula e così come viene riproposta oggi, convinti come siamo che soltanto con una politica finalizzata a riforme strutturali e soprattutto ad una ripresa seria dei problemi del Mezzogiorno, che non si risolvono certamente con i lavori socialmente utili, sarà possibile dare una svolta al nostro paese, una svolta europea, una svolta in linea con l'Euro che possa significare progresso e civiltà per tutti. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moro. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, forse alla fine della discussione generale assisteremo al fatto che il penultimo iscritto a parlare parlerà da solo, perchè man mano che si susseguono gli interventi l'Aula si svuota. Questo è l'interesse di questo ramo del Parlamento per l'approvazione di un documento che tutti ritengono fondamentale.

A me tocca qui ribadire la contrarietà all'impianto di tutta la manovra finanziaria, del bilancio e del provvedimento collegato che abbiamo già espresso ed esplicitato nelle nostre relazioni di minoranza, sia al Senato sia alla Camera. Do quelle relazioni per illustrate; non vi tedio per riprenderne gli aspetti fondamentali, però a questi, che stiamo propagandando nei nostri incontri e nei comizi con la nostra gente, si aggiungeranno le critiche - che faremo nelle circostanze che ho indicato prima - all'insieme delle norme che il Parlamento intende approvare.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera è stato modificato; sono stati aggiunti nove articoli, però nella sostanza nulla è cambiato. Quanto approvato da questo ramo del Parlamento ha ricevuto un «imbellettamento» da parte dall'altro ramo, perchè in qualche maniera si dovevano accontentare anche le opposizioni introducendo delle norme di forma e non di sostanza. Anzi, nella seconda lettura si è appesantita soprattutto la parte normativa; si è voluto spaccare qualche volta il capello in quattro, e alla fine non ci si trova neanche più il capello fra le mani.

La sessione di bilancio è diventata una specie di ricettacolo di tutte le istanze che nel corso del resto dell'anno non trovano soluzione o non

trovano l'approdo in un testo legislativo, così che tutti si affannano a rincorrere la finanziaria perchè questo è l'unico strumento con data certa. Il relatore diceva che questo è l'unico treno che arriva in orario, ed è vero. Allora, tutti su quella carrozza, tutti ad arrampicarsi e a premere, perchè solo attraverso lo strumento della finanziaria possono trovare accogliamento le varie istanze dei diversi settori. Così, come ha giustamente sottolineato il relatore Morando, la Commissione bilancio deve occuparsi di sanità, di giustizia, di previdenza, di tutti quegli argomenti che le altre Commissioni istituite presso il Senato avrebbero titolo per poter approfondire compiutamente, producendo testi di carattere definitivo e soprattutto comprensibile.

I tempi sono quelli che sono; abbiamo lavorato a ritmi serrati sia nel corso della prima che della seconda lettura; tante volte durante la seconda lettura si è addirittura tirato via, perchè tanto il provvedimento era blindato, perciò gli spazi per eventuali ragionamenti ed approfondimenti non avrebbero comunque portato ad una modifica e ad miglioramento, peraltro riconosciuto tale anche dalla stessa maggioranza.

Alla fine credo che il testo che la maggioranza approverà, perchè dichiaro da subito il voto contrario della Lega sull'intera manovra, aggraverà confusione a confusione. Talvolta, norme che risultano chiare dopo l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento alla fine del loro *iter*, con l'introduzione di specificazioni, risultano appesantite, e si finisce così per non capirci più niente.

Noi qui stiamo celebrando un rito. Infatti è scritto nella Costituzione che le norme introdotte da un ramo del Parlamento devono essere approvate anche dall'altro. Il sottosegretario Cavazzuti l'altro ieri in Commissione ha evidenziato che in pratica dopo cinque letture, e quella che stiamo facendo adesso è la sesta, i temi erano sufficientemente sviluppati e approfonditi, per cui non ci sarebbero state ulteriori modifiche.

Allora sarebbe stato più fruttuoso fare una tavola rotonda, scambiarsi quattro idee senza mettere in piedi tutto l'apparato. Penso soltanto all'enorme lavoro fatto dagli uffici per preparare le schede di lettura, le note, le copie, gli emendamenti e tutto quello che è stato messo in piedi in questi quattro o cinque giorni per far sì che il Regolamento fosse rispettato, che le norme formalmente avessero il timbro dell'ufficialità.

Concordo con quanto ha affermato il relatore Morando sull'opportunità di un momento di riflessione per vedere qual è lo scopo della manovra finanziaria; anche il sottosegretario Cavazzuti ha espresso questa necessità. In effetti, la manovra finanziaria dovrebbe essere un momento di confronto tra Governo e Parlamento sui temi di carattere generale, per poi distribuirli all'interno delle varie Commissioni affinché da quelle escano i provvedimenti che il Parlamento tramuterà in legge.

Quello che vi apprestate ad approvare risulta in pratica un polpettone: ci sono richiami di norme, di commi, rinvii ad altre leggi, e naturalmente ciò comporterà una difficile lettura e una difficile applicazione delle disposizioni. Provocherà naturalmente un notevole contenzioso, ci saranno ricorsi, saranno sollevate questioni di co-

stituzionalità: comporterà tutto quello che può derivare dall'incertezza e dalla difficile applicazione delle norme.

Mi dispiace che il ministro Bassanini sia uscito perchè volevo chiedergli quali effetti ha prodotto il tanto declamato manuale di stile. Penso che esso ormai faccia parte delle collezioni e delle biblioteche; credevo che già dalla lettura di questa finanziaria avrei potuto trovare un segnale di chiarezza, di precisione, di semplicità che invece in tutta la manovra finanziaria non appare.

Dicevo che stiamo assistendo a un gioco delle parti. Faccio fatica a capire qual è la logica in base alla quale taluni emendamenti proposti in quest'Aula e respinti dal Governo e dalla maggioranza improvvisamente abbiano trovato accoglimento nell'altro ramo del Parlamento. Faccio fatica a capire quali possono essere stati i motivi e le condizioni per cui, nell'arco di un mese, l'atteggiamento da negativo è diventato positivo. Qualche volta penso che le modifiche vengano introdotte per dare la parvenza di una discussione, di un approfondimento e che vengano però divise in maniera quasi equanime tra il Senato e la Camera: ciò svilisce anche il ruolo del Parlamento.

Quali sono i risultati che si intendono raggiungere e come vediamo noi della Lega questa manovra di bilancio? Vediamo un'accentuazione delle differenze già esistenti tra Nord e Sud: questa finanziaria le ribadisce. Le norme che approverete produrranno con più veemenza la rabbia di quanti producono e lavorano contro chi vive di assistenzialismo. I regali fatti a Rutelli, a Bassolino, ai sindaci dell'Ulivo, ai forestali della Calabria non possono trovare il nostro consenso. Il relatore Giaretta si è ben guardato dal riportare le variazioni introdotte nelle tabelle; i 146 miliardi ai forestali della Calabria non sono stati nominati, così come non sono stati nominati i 150 miliardi per Napoli e Palermo destinati ai lavori socialmente utili. (*Interruzione del relatore senatore Giaretta*). Li ha nominati in Commissione, non in Aula. Questo non ci può trovare d'accordo.

Lo sviluppo che il Nord ha saputo esprimere è frutto di lavoro duro, è frutto di investimenti, di rischi e Roma su questo tace, anzi tartassa e riscuote. Lo Stato con questa finanziaria dimostra ancora che il federalismo lo intende solo a chiacchiere: nei fatti ribadisce il proprio centralismo. Lo vediamo nell'applicazione delle nuove disposizioni sul bollo delle autovetture. Talune regioni avevano avuto la facoltà, nel tempo, di attenuare gli importi da versare e avevano elaborato diverse fasce che, con l'approvazione della revisione, di colpo verranno cancellate; dobbiamo essere tutti uguali e la specialità e l'autonomia che tutti vogliono concedere, di fatto, vengono revocate.

Questi saranno anche i risultati ottenuti dai lavori della Bicamerale. Mi auguro che le regioni a statuto speciale insorgano, rivendichino l'autonomia così tenacemente conquistata, affinché le norme che già oggi permettono di legiferare in determinati settori possano permanere.

Ciò che mi impaurisce per il futuro è l'accavallarsi delle norme contenute in questa finanziaria con l'entrata in vigore di tutte le deleghe presenti nella finanziaria dell'anno scorso. Si verrà a creare, infatti, una sovrapposizione di imposte; sussisteranno carichi fiscali e non so se la

parte produttiva del paese, in particolare la Padania, sarà in grado di sostenerli.

La corda è tesa; il mondo produttivo, quello che conta, che produce e che è il motore di tutta l'economia, comincia a dare segni di stanchezza e invece della luce sta vedendo buio.

Credo poco alle immagini che ci propina la televisione di Stato raffiguranti negozi affollati, code e resse per gli acquisti; ritengo che si tratti di folle di curiosi, di persone che hanno paura e che fanno i conti per capire quanto potranno spendere, dal momento che le tasse, le imposte e i balzelli crescono anzichè diminuire.

Il lavoro e l'occupazione, cavalli di battaglia di questo Governo, non offrono riscontri positivi. È di pochi giorni fa la notizia, comparsa sui giornali, che la disoccupazione è ancora in aumento.

Per questi motivi, non potete pretendere che la Lega Nord-Per la Padania indipendente dia il proprio assenso a questa manovra finanziaria. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dico subito, a scanso di equivoci, che eravamo contrari alle misure indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria; siamo stati contrari alle misure contenute nel testo del collegato presentato in prima lettura al Senato; quindi, non possiamo non essere contrari al testo attuale, nel quale non riusciamo ad individuare miglioramenti ma rileviamo addirittura ulteriori peggioramenti, fatta eccezione per la direttiva che impegna ad utilizzare gli eventuali risparmi che saranno realizzati attraverso la diminuzione degli interessi pagati sul debito pubblico nella direzione di un alleggerimento della pressione fiscale sui redditi.

La nostra contrarietà, naturalmente, non riguarda l'entità della manovra, il cui ammontare è imposto dai numeri, cioè dalla necessità di portare il *deficit* di bilancio entro i limiti previsti dal Trattato di Maastricht, ove si voglia conseguire il risultato che tutti si attendono, cioè l'ingresso del paese nell'Unione economica e monetaria europea.

Ciò che non possiamo condividere – a patto che questa manovra sia sufficiente e non se ne debba presentare un'altra in primavera – è il modo con cui il Governo intende conseguire questo risultato. Pertanto, ciò che contrastiamo è la qualità della manovra finanziaria, che palesemente non contiene le attese misure di carattere strutturale o, se le contiene, lo fa in misura estremamente ridotta, mentre contribuisce a far proseguire la politica di impronta socialcomunista sposata dalla maggioranza di Governo. Si tratta di una scelta cui notoriamente non è stata estranea la pressione esercitata dal Partito della Rifondazione Comunista ma che soddisfa, evidentemente, anche i sedicenti neoliberisti del PDS e a cui si sono piegati, ben volentieri, pure coloro che militano nelle altre frange dell'Ulivo, con in testa i Popolari e gli uomini di Dini.

Pertanto, non posso esimermi dal ripetere quanto già detto, a suo tempo, in prima lettura anche in quest'Aula, e cioè che questa manovra finanziaria forse potrà anche riuscire a far quadrare i conti dello Stato, riducendo il *deficit* di bilancio entro il fatidico 3 per cento del prodotto interno lordo, imposto dagli accordi di Maastricht, ma non servirà per risolvere i problemi del paese, dato che non contiene quelle misure di carattere strutturale indicate come necessarie addirittura dallo stesso governo Prodi, che infatti le aveva inserite nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Come è noto, di questo parere sono anche tutte le organizzazioni degli imprenditori: dalla Confindustria alla Concommercio ed alla Confartigianato.

Il presidente Prodi ha affermato che le misure previste nella manovra saranno sufficienti per assicurarci l'ingresso tra i primi nella moneta unica. Ci auguriamo che questo si verifichi nel superiore interesse del paese, anche se ciò non è ancora garantito. Certamente non lo garantisce la qualità dei provvedimenti adottati che non rispondono nè alle indicazioni date dal Governatore della Banca d'Italia, che in realtà contano poco per questo Governo e per questa maggioranza, nè alle indicazioni date dal Consiglio dei ministri Ecofin che, nello scorso luglio, aveva richiesto con fermezza al nostro Governo l'adozione di tutte le misure necessarie «alla effettiva realizzazione del programma», precisando puntigliosamente i punti che avrebbero dovuto trovare attuazione, tra i quali, in particolare, il ridimensionamento della spesa pubblica, da realizzare già nel 1998 senza ritardi; l'adozione di misure ad effetto permanente, dalle quali dipendono la robustezza e la credibilità del programma; l'avvio di riforme strutturali in vari settori, tra i quali «di cruciale importanza è la riforma del *welfare State*». A ciò bisogna aggiungere che per quanto i nostri *partner*, specialmente la Germania e la Francia, siano interessati al nostro immediato ingresso nel sistema della moneta unica, l'entità del nostro debito pubblico, giunto al 124 per cento del prodotto interno lordo continua a destare forti preoccupazioni in Europa, come esplicitamente e chiaramente affermato recentemente sia dal ministro tedesco Teo Waigel, sia da quello francese Dominique Strauss-Kahn.

Tutte queste circostanze avrebbero dovuto consigliare al Governo di portare alla approvazione del Parlamento una legge finanziaria in linea con le premesse, almeno con quanto da esso stesso indicato nel piano di convergenza. Presto sapremo qual è il giudizio del Consiglio dei ministri finanziari della CEE. Per ora possiamo solo rilevare che non è sembrato incoraggiante il riserbo con cui gli ambienti della Commissione CEE hanno accolto le notizie dell'accordo raggiunto da Prodi con Bertinotti ed i sindacati.

Dai banchi della maggioranza, anche recentemente, si è tenuto a ricordare che nei giorni scorsi è giunto al Governo l'apprezzamento degli ispettori del Fondo monetario internazionale, che hanno consegnato una lettera nella quale sono stati lodati alcuni risultati conseguiti dal nostro paese su due fronti: la stabilità dei prezzi ed il risanamento del bilancio: onestà intellettuale vuole che vengano riconosciuti questi risultati. Al riguardo, però, desidero ricordare che gli ispettori del Fondo monetario internazionale hanno sì rilevato i risultati contabili a cui il nostro paese

è pervenuto, ma non sono entrati nel merito di quali danni e di quali sofferenze siano stati inferti al paese, all'economia del paese, al tessuto sociale del paese, per conseguire questi risultati. Il loro prezzo è stato pesante, come tutti i cittadini italiani sanno e stanno sperimentando: una politica deflazionistica che ha impoverito il paese; una economia gonfiata con un provvedimento tampone a favore dell'industria automobilistica, con effetti necessariamente limitati nel tempo; uno sviluppo frenato dalla pressione fiscale e contributiva; la disoccupazione in aumento, specialmente nel Mezzogiorno, dove ha raggiunto livelli drammatici, come pochi giorni fa è stato documentato dall'ISTAT e dagli altri istituti di rilevazione.

Il paese è stanco ed è diviso, come mai era accaduto nel dopoguerra, tra il Nord e il Sud che viaggiano a due velocità completamente diverse; il *gap* si è ancora di più allargato. I giovani sono frustrati; avviliti sono le imprese, che attraversano una fase critica, in particolare le piccole e medie imprese; le esportazioni – perfino le esportazioni – stanno languendo; le categorie sono in lotta le une contro le altre, in una girandola di forze centrifughe che vedono la disintegrazione del tessuto sociale del nostro paese; i non garantiti continuano ad aumentare a dismisura; le nuove povertà avanzano; le Ferrovie dello Stato sono al collasso, come hanno dichiarato i suoi stessi dirigenti; l'ordine pubblico è compromesso definitivamente in alcune regioni. In sostanza, le convergenze strutturali sono veramente lontane da essere raggiunte o, quanto meno, da essere intraviste.

In effetti, i complimenti del Fondo monetario internazionale dovevano andare a questo paese per essere stato capace di sopportare tali sacrifici e, quindi, di conseguire certi risultati, malgrado Prodi ed il suo Governo. E poi, colleghi della maggioranza, la lettera del Fondo monetario internazionale va letta fino alla fine, senza fermarsi alle lodi introduttive, come ha fatto invece tutta la stampa di regime.

Di fatto, è contenuta in questa lettera una serie di osservazioni – se non addirittura di rilievi – molto serie su alcuni temi, in relazione ai quali questo Governo non ha la capacità nè la possibilità di intervenire. Vediamo quali sono questi temi: la necessità di stabilizzare definitivamente la spesa pensionistica rispetto al prodotto interno lordo; la necessità di eliminare lo spreco di risorse a favore di interventi assistenziali, spesso inefficaci e talvolta anche iniqui; la necessità di regolare con maggior flessibilità il mercato del lavoro, sia con riguardo alle assunzioni e ai licenziamenti che alla differenziazione territoriale dei salari; la necessità di privatizzare e di rendere più flessibile e competitivo finalmente il settore bancario; il problema delle 35 ore, nei riguardi del quale è stato detto espressamente che la settimana lavorativa non può essere ridotta senza che vengano altresì ridotti i salari e la competitività. In definitiva, il Fondo monetario internazionale ci ha detto che siamo solo all'inizio e non alla conclusione, come Prodi vuole dare da intendere agli italiani; solo agli inizi di un percorso difficile e ancora tutto da fare.

In effetti, non vengono espressi dubbi sull'ingresso della lira nell'EURO e in Europa; tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che l'in-

gresso nella moneta unica potrà portare benefici alla nostra economia solo se il paese sarà in condizione di mantenere in ordine i suoi conti anche successivamente a tale ingresso; in caso contrario, ove il nostro sistema economico continui ad essere meno competitivo a causa della esorbitante spesa pubblica, la situazione delle nostre imprese diventerà delicatissima, perchè si troveranno a competere sul libero mercato in condizioni di assoluto svantaggio, sia per la maggiore pressione fiscale e contributiva sopportata, sia per i tassi di interesse più elevati, senza più oltretutto poter godere dell'ombrello che in passato è stato offerto dall'inflazione e dalla stessa svalutazione della lira.

Quindi, anche un ingresso di favore nell'EURO, con la Commissione che non guardi troppo per il sottile, potrebbe risolversi in una iattura ove non fossimo in condizione di mantenere i requisiti stabiliti con il Trattato di Maastricht.

Al riguardo, infatti, è chiaro che, se il mancato ingresso sarebbe un grave smacco con possibili conseguenze negative soprattutto in materia di livello dei tassi, l'eventuale espulsione successiva dal consesso europeo sarebbe devastante per il paese.

Per queste ragioni, confermo il più completo dissenso di Alleanza Nazionale su una manovra di finanza pubblica basata prevalentemente, ancora una volta, sul prelievo fiscale e contributivo, nonchè su prevalenti misure transitorie non strutturali, che imporranno ulteriori interventi nel prossimo futuro.

In particolare, esprimiamo la nostra contrarietà ad un provvedimento che non solo non risponde alle necessità del paese, ma addirittura è destinato ad operare in senso contrario sia sotto il profilo economico (perchè non serve a porre le condizioni per la ripresa e lo sviluppo, da troppo tempo in ritardo), sia sotto il profilo sociale (perchè tende a creare e ad aumentare le divisioni nel paese, in un momento in cui sarebbero invece necessarie, pur tra le diversità, più coesione e maggiore concordanza di intenti). Un provvedimento, questo, che consegue ad un accordo definito da Prodi storico, suscitando – come tutti hanno rilevato – sarcastici commenti, ma che, a ben guardare, bisogna riconoscere che qualcosa di storico pur lo ha, in quanto è la prima volta, nella storia della Repubblica, che un Governo fa un accordo con i sindacati contro gli interessi di altre categorie sociali. Un provvedimento quantitativamente e qualitativamente inadeguato, con il quale il Governo Prodi ha ridotto a 4.100 miliardi gli interventi sullo Stato sociale, al termine di un processo di progressiva erosione, dato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nel piano di convergenza erano stati previsti tagli alla spesa pubblica nel settore previdenziale per circa 9.500 miliardi, poi ridotti a circa 5.500 miliardi nel disegno di legge sulla manovra finanziaria. Inoltre, di questi 4.100 miliardi solo 2.500-2.800 costituiscono il risultato di tagli effettivi, mentre la parte restante è rappresentata dai risparmi, evidentemente non strutturali, dovuti al blocco dell'esodo degli insegnanti ed agli introiti derivanti dall'inasprimento del prelievo contributivo sul lavoro autonomo.

In realtà, è sotto gli occhi di tutti, anche dei colleghi moderati che militano nell'Ulivo, che dall'accordo con la Sinistra neo-comunista e

con i sindacati emerge evidentemente un'impostazione culturale ormai vecchia, sepolta anche nelle democrazie rette dai governi di Sinistra cui dicono di ispirarsi i vertici dell'Ulivo, legata cioè ad una concezione politica in cui lo Stato è tutto, è al centro dell'economia, per cui in ogni settore la via prescelta è sempre quella dirigistica, mentre viene sistematicamente ignorata la ricerca di spazi di libertà e di flessibilità, di scelta cioè dei singoli.

Emerge così il tono populistico dell'accordo, di carattere vetero-comunista, improntato ad una visione classista dei rapporti sociali che non corrisponde al costume, alla mentalità ed alla tradizione del nostro paese. Un esempio emblematico è rappresentato dalla sospensione della indicizzazione del costo della vita per le pensioni di importo medio e elevato, misura che peraltro si presenta attaccabile anche sotto il profilo costituzionale. Su questo tema abbiamo avuto occasione di ascoltare le interviste di importanti membri della maggioranza, che rivestono anche incarichi ministeriali come il ministro Dini, il quale ha sorprendentemente fatto delle dichiarazioni di contenuto, per alcuni aspetti, non molto diverse dalle nostre. È certamente una curiosa prerogativa dell'attuale maggioranza di Centro-Sinistra quella di potersi presentare al paese, nello stesso tempo, sia come maggioranza sia come opposizione a se stessa, cercando di sottrarre alla minoranza il suo ruolo naturale.

Noi comunque, correttamente, faremo e facciamo la nostra parte. Per questo diciamo no alla manovra di finanza pubblica in esame e indichiamo le ragioni di tale diniego. Ci auguriamo che i cittadini siano posti in condizioni di conoscerle, anche attraverso la stampa di regime, e che comincino a rendersi conto di quanto siano fondate le ragioni di Alleanza Nazionale e del Polo della libertà. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CDU. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, il breve tempo a disposizione mi impedirà di soffermarmi sulle linee generali; preferisco dunque illustrare le richieste emendative, avendo già espresso un giudizio complessivo sulla manovra finanziaria nel corso dell'esame in prima lettura. I colleghi Vegas e Pedrizzi hanno inoltre esplicitato negli interventi odierni alcune linee fondamentali di valutazione.

Personalmente ritengo che le variazioni introdotte alla Camera non modifichino il giudizio complessivo: la manovra finanziaria ha risolto alcuni problemi, soprattutto limitando le uscite di cassa, ma ne ha lasciati irrisolti degli altri, in particolare quello del circolo vizioso che si crea tra una maggiore imposizione fiscale, uno scoraggiamento delle iniziative che creano lavoro e un calo di entrate fiscali che incoraggiano ulteriori rincari fiscali e tariffari. Questo circolo vizioso non è ancora risolto, tanto è vero che l'occupazione, nonostante altri tipi di successo, registra anche quest'anno un calo.

Vorrei richiamare pubblicamente in Aula, dopo averlo già fatto in Commissione, alcune valutazioni sul metodo usato nella discussione della manovra finanziaria. La terza lettura può essere considerata superflua, o comunque di scarso peso, quando le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono modeste. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a numerose modificazioni, talora di portata consistente. Pertanto, assumere, come hanno fatto il Governo e la maggioranza, che il Senato possa soltanto approvare le decisioni dell'altro ramo del Parlamento, mentre la Camera dei deputati ha avuto la possibilità di valutare le variazioni introdotte dal Senato e di apportare le proprie, credo rappresenti uno squilibrio inaccettabile tra le due Camere.

Il relatore Morando ha voluto richiamare il fatto che questa terza lettura non è rituale. Io la penso diversamente, infatti il tempo assegnato alle opposizioni per esaminare il testo licenziato dalla Camera e proporre emendamenti è stato di circa tre ore; peraltro, il testo definitivo è arrivato molto tardi: se non è ritualità questa, non capisco cosa possa esserlo. Esaminare oltre 250 pagine di un testo legislativo, al cui interno non è agevole individuare le variazioni introdotte, e in tempi così ristretti, rende praticamente impossibile all'opposizione lo svolgimento del proprio ruolo, che potrà pur essere un ruolo limitato a evidenziare le carenze, ma di cui bisogna tener conto anche in sede di terza lettura, altrimenti viene mortificato il ruolo della Camera che affronta l'esame in tale sede. Credo che tale rispetto per il Parlamento sia dovuto, altrimenti si affossano implicitamente le attuali regole prima di averle cambiate.

La seconda osservazione di metodo riguarda il modo in cui Governo e maggioranza trattano il lavoro dell'opposizione in prima lettura. Già in altri interventi è stato rilevato questo aspetto: durante la prima lettura parecchie correzioni proposte sono state ritenute inaccoglibili. Ho sollevato questo problema in Commissione e mi è stato risposto che forse doveva essere studiata una più opportuna copertura. In realtà, questo lo si fa per lasciare margini di intervento emendativo alla Camera che esamina la manovra in seconda lettura; diversamente i parlamentari dell'altro ramo del Parlamento si riterrebbero insoddisfatti se non riuscissero a cambiare alcuna disposizione del provvedimento.

Signor Presidente, a me sembra che ciò costituisca una strumentalizzazione del lavoro parlamentare. Ho fatto la rassegna delle modificazioni da me proposte e che sono state respinte in prima lettura: esse sono state parzialmente o totalmente accolte nell'attuale testo. Si tratta di sedici o diciassette modificazioni; quelle proposte dal Gruppo del CDU alla Camera sono cinque: quindi, lo scarto tra le diciassette mie proposte e le cinque attribuite al CDU in sede di lavoro parlamentare, sta a dimostrare che le rimanenti sono state fatte proprie da qualcuno (dal Governo, dalla maggioranza o da qualcun altro) e approvate. In sostanza, dunque, non c'è un adeguato rispetto del lavoro del singolo parlamentare.

MORANDO, *relatore*. Invece di essere contento sembri dispiaciuto.

GUBERT. Onorevole relatore, sono contento perchè esse sono state approvate, ma sono dispiaciuto per il fatto che non viene riconosciuto il lavoro nel momento in cui viene proposto e quando questo riconoscimento sarebbe possibile. In sostanza, mi sento in qualche maniera usato e strumentalizzato dalla maggioranza e dal Governo.

Faccio quindi l'elenco perchè sia chiaro di cosa si tratti: mi riferisco, ad esempio, agli incentivi alla ristrutturazione di edifici rurali; non so se ricordate quale battaglia sia stata condotta in questa sede su questo tema, che poi è stato ripreso dall'altra Camera. Ancora: sono stati introdotti incentivi alle nuove imprese artigiane, e questo era uno dei cavalli di battaglia comuni a tutto il Polo; ebbene, al riguardo, ci ritroviamo con due tipi di misure introdotte alla Camera. L'agevolazione IVA per i lavori di manutenzione di edilizia pubblica: non era tutto quanto chiedevamo, però certamente nel decreto sull'IVA e poi anche in sede di legge finanziaria si è discusso molto su questo: si è sempre detto di no alle nostre richieste e poi è arrivato il sì.

Ancora: l'estensione alle zone depresse del Centro-Nord delle agevolazioni per le piccole e medie imprese; c'è stata anche a questo riguardo una grande battaglia e si è contestato che le agevolazioni andassero solo alle zone montane del Mezzogiorno; adesso il discorso si è allargato, ma non capisco perchè ciò sia avvenuto soltanto adesso e non prima. Inoltre: l'eliminazione delle sanzioni per le piccole e medie imprese in caso di violazione dei loro obblighi; in proposito, avevo sollevato il problema che, nel caso in cui le violazioni fossero minori, formali o di piccolo importo, non erano necessarie sanzioni così forti. Mi è stato detto di no, poi invece alla Camera dei deputati si è risposto in senso affermativo.

Poi, la priorità nei pagamenti delle USL per le prestazioni in convenzione che riguardano gli handicappati: anche su questo c'era stato un no che poi si è trasformato in sì alla Camera. (*Commenti della senatrice Barbieri*).

La rimodulazione della spesa sanitaria tenendo conto delle difficoltà delle aree a bassa densità, cioè le aree montane; anche questa è stata introdotta dalla Camera dei deputati ma era stata proposta inizialmente qui in Senato. La soppressione dei poteri di ispezione del Ministro della sanità negli uffici regionali: anche su questo punto c'è stato in quest'Aula un intervento, un dibattito, ma non si è ottenuto nulla, mentre adesso invece una simile disposizione la ritroviamo approvata dalla Camera.

Continuando; la riduzione del bollo per i ciclomotori. Anche in questo caso sono intervenuto più volte, chiedendo al Governo delle motivazioni senza ottenere risposta; poi, alla Camera, essa è stata approvata. Come pure, la riduzione dei canoni per le radio degli organismi di volontariato e pubblici per compiti di soccorso e di protezione civile; qui è stata introdotta solo per il CAI, mentre alla Camera è stato accolto un emendamento più o meno nella stessa formulazione letterale da me proposta in Senato.

L'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i contratti di affitto di durata non superiore al mese: anche qui battaglia da una parte, con

un no al Senato, e il sì alla Camera dei deputati; maggior impegno a favore delle strutture residenziali per i malati di mente e la possibilità di avvalersi, a tale scopo, di organizzazioni di privato sociale: anche qui c'è stato un no al Senato e un sì alla Camera dei deputati; incentivazioni al tempo parziale nel pubblico impiego che tengano conto delle necessità di organizzazione degli enti che hanno piccola dimensione (quindi piccoli comuni e comunità montane): no al Senato, sì alla Camera.

Ancora, agevolazioni ai piccoli comuni circa gli obblighi di tesoreria: si è alzato il livello ai mille abitanti.

FERRANTE, *relatore*. Se continui così, voterai a favore.

GUBERT. Da ultimo, avevo proposto di comprendere tutte le spese fisse e obbligatorie dell'università, per calcolare il limite di impegno per spese obbligatorie sul totale del bilancio universitario: non solo le spese per il personale di ruolo, ma anche tutte le spese obbligatorie fisse. Era questo uno dei temi su cui avevo posto l'attenzione qui al Senato, ma ci è stato detto di no mentre alla Camera si è detto di sì.

Allora io non riesco a capire, signor Presidente, perchè il lavoro fatto in una Camera non sia riconosciuto per riservarsi la possibilità di accontentare l'altro ramo del Parlamento. Credo che questo non sia un modo corretto di operare. In Commissione, il Sottosegretario ha risposto che ci sono alcune questioni che riguardano le autorizzazioni delle autorità europee, altre che riguardano le coperture. Posso anche concedere che si possa dilazionare la soluzione di qualche problema se essa non è chiara, ma quelle che ho elencato non sono tutte di questo tipo: alcuni interventi sono normativi, altri avrebbero potuto benissimo essere accolti all'interno dell'attuale testo.

Per questi motivi, ritengo che la Camera abbia introdotto degli elementi positivi e ne sono soddisfatto, ma non sono soddisfatto per il modo in cui si è operato qui in Senato. Per gli elementi negativi, invece, rimando agli emendamenti e agli ordini del giorno che ho già presentato. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU e Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare solo alcune brevi considerazioni in questa sede di terza lettura della manovra finanziaria. La Camera, nell'esaminare il testo licenziato dal Senato in prima battuta, ha introdotto diverse modifiche, alcune anche significative. Molte di queste le consideriamo migliorative, ma comunque non sono tali da mutare il dato di fondo della manovra che abbiamo approvato in quest'Aula.

Resta, pertanto, il giudizio complessivamente positivo che noi comunisti avevamo già espresso in questa sede sull'insieme della manovra. Ripetiamo oggi...

ROTELLI. Noi comunisti!

ALBERTINI. Comunisti, sì! La infastidisce questo termine?

ROTELLI. No anzi, va benissimo.

ALBERTINI. Noi siamo comunisti e siamo orgogliosi di esserlo. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

ROTELLI. Apprezziamo la lealtà.

ALBERTINI. Ripetiamo oggi quello che dicemmo allora: l'approdo della manovra esprime certamente un compromesso fra punti di partenza diversi; perviene a soluzioni per noi non tutte soddisfacenti, come ad esempio – lo richiamo a titolo emblematico – quelle assunte sull'aumento del finanziamento alla scuola privata. Ma, recependo i contenuti dell'intesa fra Rifondazione comunista ed il Governo intervenuta subito dopo la crisi, sono cambiati alcuni aspetti importanti della proposta originariamente presentata dal Governo.

Basti richiamare l'impegno sulle 35 ore da assumere con legge, la cui proposta il Governo si è impegnato a presentare entro gennaio e da far decorrere, nel concreto, entro il 1° gennaio 2001; l'invarianza delle pensioni di anzianità per tutte le categorie operaie, ed anche impiegatizie se preposte a lavori di analoga gravosità rispetto a quelli operai; la riduzione dei tagli della spesa sociale di 500 miliardi ed il corrispondente aumento di entrate, per pari somma, da conseguire attraverso la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Inoltre – e anche questo aspetto è significativo – per la prima volta, vengono ridotti alcuni *ticket* sanitari, fatto che non era mai avvenuto finora nel nostro paese. A questo vanno poi aggiunti miglioramenti ottenuti nel dibattito in Commissione ed in Aula al Senato, oltre a quelli – ripeto – che sono stati introdotti alla Camera, alcuni di essi significativi.

Non a caso, sul testo di questa finanziaria abbiamo registrato un ribaltamento nel giudizio della Confindustria. Vi è stato all'inizio pieno apprezzamento e condivisione del testo originario presentato dal Governo poi, dopo l'accordo intervenuto fra Rifondazione comunista e il Governo, l'espressione di una ostilità fortissima verso il testo modificato.

La constatazione riassuntiva – i colleghi ci consentano di sottolinearla anche oggi – è che da una crisi, da qualcuno definita pazzia, è scaturito invece un confronto pregnante sui contenuti, con approdi positivi per larghi strati di lavoratori, di masse popolari e per gli strati non privilegiati del nostro paese.

Il punto di convergenza sulla finanziaria, che ha cominciato ad introdurre alcuni elementi riformatori negli indirizzi del Governo, riteniamo possa rappresentare un utile punto di partenza per la definizione di un'intesa programmatica, almeno per un anno, per avviare un nuovo sviluppo e soprattutto per affrontare finalmente, con interventi organici e strutturali il problema fondamentale, a nostro parere, che è quello drammatico dell'occupazione.

Consentitemi solo qualche ulteriore breve considerazione in materia fiscale. Il ministro Visco ci ha detto in questi giorni che si è compiuta la riforma fiscale. In effetti è vero, il Governo ha emanato tutti i decreti legislativi derivanti dalla delega prevista dalla finanziaria 1996. Certamente è stato portato a termine un lavoro ponderoso; i colleghi che con me fanno parte della Commissione dei Trenta hanno potuto constatarlo direttamente. Un lavoro che ha modificato o sta avviando a modificazione aspetti macroscopicamente patologici dell'attuale sistema di prelievo, un sistema sinora imprigionato in una giungla normativa abnorme, astrusa, incomprensibile alla grande maggioranza dei nostri concittadini, una normativa apertamente strumentale per molte parti all'evasione e all'elusione, una normativa che ha sancito trattamenti di favore legali per le rendite finanziarie e i redditi da capitale.

Il risultato raggiunto con il completamento di questo *iter* di riforma raccoglie indubbiamente il nostro apprezzamento su certi aspetti, alcuni dei quali anche importanti. Sono state introdotte misure positive di semplificazione tributaria, di trasparenza, di maggiore efficienza; si è ridotto il numero delle imposte; si dovrebbe avviare un prelievo più semplice e razionale; sono state migliorate diverse procedure; è stato introdotto un nuovo sistema sanzionatorio. Sono state inserite anche alcune norme antielusive, in particolare, ma non solo, sulle triangolazioni con i paesi esteri al fine di ostacolare il rifugio dei capitali nei paradisi fiscali.

Ci stiamo certamente allontanando dagli indirizzi dei precedenti Governi i quali, come dice Visco (e io concordo con lui su questo), mettevano in campo una sovrapposizione voluta di norme per favorire alcuni settori di contribuenti, che guarda caso – erano sempre i settori dei contribuenti privilegiati, a danno di altri. Indirizzi precedenti che non solo tolleravano, ma colludevano apertamente nella copertura dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Con questa riforma si procede certamente a correzioni significative, però – ecco, qui sta il punto – a nostro parere – non siamo ancora al ribaltamento della linea precedente. Nel merito concreto del prelievo restano, seppure con attenuazioni, i trattamenti privilegiati verso redditi da capitale e rendite finanziarie. È vero, è stata reintrodotta la tassazione sulle plusvalenze, ma, nonostante le buone intenzioni manifestate in sede programmatica dallo stesso Ministro sulla volontà di raggiungere obiettivi di omogeneità e neutralità del prelievo sulle categorie di reddito, (appunto, da rendite finanziarie o da capitale, soprattutto quelli da spa o da srl) e nonostante che si fosse indicato il 27 per cento come aliquota di questo prelievo omogeneo, oggi è stato approvato un decreto legislativo (contro il quale ovviamente noi comunisti abbiamo votato) in base al quale la grande maggioranza delle rendite finanziarie e dei redditi da capitale è ancora tassata con l'aliquota ridottissima del 12,50 per cento.

Ora, il ministro Visco sostiene che la convergenza è stata avviata. Ma più che avviarla, si doveva realizzare, cosa che invece, purtroppo, è ancora di là da venire.

Tale raffronto è compiuto solo dal Gruppo di Rifondazione Comunista e ci dispiace che altri Gruppi non si cimentino su questo terreno.

Se consideriamo che il prelievo medio sul lavoro dipendente è del 27 per cento, non si capisce perchè su tanta parte di rendite finanziarie e di redditi da capitale il prelievo debba essere ancora del 12,50 per cento.

MORANDO, *relatore*. Si è ridotto il volume della rendita; è la rendita che è diminuita in generale a favore degli investimenti della produzione e del lavoro.

ALBERTINI. Sono diminuiti anche i redditi da capitale? Lei sostiene argomenti contrari ai dati pubblicati ogni giorno, ad esempio sul «Sole-24 ore».

Che il volume della rendita sia diminuito non significa nulla; ci chiediamo per quale motivo la rendita non debba essere assoggettata a questa aliquota unica per le rendite finanziarie e i redditi da capitale, aliquota che – ripeto – era stata prospettata dallo stesso Ministro, il quale oggi sostiene che tale convergenza è stata avviata. Riteniamo che si debba procedere con molto maggiore rapidità.

Il ministro Visco, inoltre, nel commentare la conclusione del percorso che ha permesso il completamento di questa riforma, ha indicato anche come problema di fondo – e su questo conveniamo con lui – quello della lotta all'evasione. Ebbene, in questo senso, molte delle misure poste in essere avranno certamente effetti antievasivi e antielusivi; resta ancora come un macigno il problema della ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Si stanno già avviando, al riguardo, alcune misure particolari, ad esempio quella relativa all'Ufficio unico delle entrate e ad altre modificazioni che cominciano ad essere introdotte nell'enorme mondo rappresentato, in Italia, dai 130.000 addetti al fisco, fra l'amministrazione civile e la Guardia di finanza. Certo è che la situazione dell'amministrazione finanziaria era – e credo purtroppo permanga ancora oggi – in una condizione assolutamente comatosa; pertanto, si pone l'esigenza di affrontare il problema in modo del tutto radicale.

Noi condividiamo tutte queste indicazioni di volontà ed anche alcuni aspetti concreti che sono stati introdotti, ma riteniamo che non siano sufficienti. Lo abbiamo già detto diverse volte in quest'Aula e lo ripetiamo oggi in quest'Aula: nella lotta all'evasione fiscale occorrono anche strumenti nuovi, strumenti in grado di porre allo scoperto gli elementi di fondo che caratterizzano questo cancro che devasta il corpo democratico del nostro paese e che ribalta il concetto fondamentale previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

A questo riguardo, noi comunisti abbiamo presentato, fin dal giugno scorso, un disegno di legge recante misure contro l'elusione e l'evasione fiscale e abbiamo indicato fra queste quelle relative all'introduzione di una norma antielusiva di carattere generale. Ebbene, con i provvedimenti finora assunti, sono state introdotte alcune norme antielusive settoriali che apprezziamo, ma se non si introduce una norma antielusiva di carattere generale, come vi è in tanti altri paesi, anche europei, è evidente che l'esercito dei commercialisti e degli scienziati che sono al ser-

vizio dei grandi interessi e delle grandi concentrazioni economico-finanziarie riescono ad individuare nuove vie di elusione prima ancora che le norme antielusive settoriali entrino in campo e comincino a produrre i loro effetti.

L'altro aspetto è quello relativo al conflitto di interessi. Su questo punto vi è una sperimentazione in questa finanziaria, attraverso l'introduzione di quegli incentivi sulla ristrutturazione degli immobili, che prevede una detrazione di imposta fino al 41 per cento entro la somma di 150 milioni per le spese che verranno affrontate a questo riguardo. Ciò inevitabilmente comporterà una emersione del lavoro sommerso che in Italia ha dimensioni enormi. Ma noi chiediamo al ministro Visco, che da questo orecchio non ci sente ancora, ma noi ci auguriamo che la riflessione vada avanti, che questo concetto che è stato introdotto a proposito del recupero edilizio, che ha questa duplice funzione (compresa appunto quella di far emergere il lavoro sommerso), venga esteso a tutta un'altra serie di spese. Ne abbiamo indicate alcune: quelle sanitarie, scolastiche, di manutenzione dei mezzi di trasporto, per l'affitto della prima casa e via dicendo. In questo modo finalmente si mette in movimento un meccanismo che può tagliare alle radici l'evasione fiscale in questo paese. D'altra parte, come tutti quanti sappiamo, il sistema tributario degli Stati Uniti, ad esempio, è improntato proprio sul pilastro portante del conflitto di interesse.

Ancora, abbiamo sottolineato la necessità di far partecipare i comuni nell'accertamento dell'IRPEF e dell'IRPEG, riservando ad essi una parte delle maggiori somme riscosse grazie al loro intervento. Abbiamo chiesto anche che si metta finalmente in funzione l'archivio unico nazionale dei dati sui depositi bancari e postali. È una legge del 1991 ed è stato promesso anche recentemente che finalmente il Governo avrebbe emanato il decreto attuativo previsto, per consentire a quest'archivio di cominciare a funzionare. Sono quasi 7 anni che lo attendiamo. Abbiamo preso atto dell'impegno del Governo e tra tre mesi lo chiameremo a rispondere della situazione che si verrebbe a determinare se il decreto non venisse assunto.

Sono queste le motivazioni che ci inducono ad apprezzare una serie di misure che sono state introdotte dal Governo con questa riforma fiscale (così è chiamata dal ministro Visco); è necessario comunque a nostro parere che si vada rapidamente ad aprire una seconda fase. Quella odierna non può essere il punto d'arrivo finale, è un passaggio intermedio, un punto di nuova partenza: al centro deve esservi più che mai il riequilibrio del prelievo. Oggi vi è un prelievo assolutamente insopportabile sul lavoro dipendente; vi è un prelievo pesante sugli strati inferiori del lavoro autonomo, vi è un prelievo ridotto invece ed assolutamente privilegiato per i titolari dei grandi redditi da capitale e delle grandi rendite finanziarie. Questo è il nodo che ancora rimane da affrontare e sul quale noi invitiamo il Governo a cimentarsi nel prossimo futuro.

Per quanto attiene al lavoro autonomo credo che il Governo debba affrontare una ristrutturazione delle attività dell'amministrazione finanziaria tale da consentire in tempi certamente non immediati, ma non lontanissimi, di fare degli accertamenti sui singoli contribuenti.

Stanno venendo avanti gli studi di settore, che, per una fase transitoria, anche noi riteniamo di poter accettare; tuttavia, questi studi di settore devono lasciare il campo ad accertamenti singoli ed essere ancorati a parametri specifici, non generici, come invece pare che si voglia fare con il provvedimento che oggi è all'esame della Commissione finanze.

L'ultima considerazione che vorrei fare è che nei prossimi mesi – nei prossimi 12-18 mesi – dobbiamo verificare gli effetti delle nuove aliquote e delle nuove detrazioni IRPEF. Riteniamo che possano esservi correzioni da apportare. Nello stesso periodo di tempo, è indispensabile che si vada ad una verifica degli effetti che l'IRAP determinerà nei confronti di quelle categorie soggette all'imposta.

Queste sono le riflessioni che in questa sede ritenevo opportuno fare, volte proprio alla prospettiva, ribadendo – come dicevo – il nostro voto complessivamente favorevole alla manovra che ci viene sottoposta. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, esprimo a nome di Alleanza Nazionale un profondo disagio sull'andamento dei lavori della sessione di bilancio, nonostante i pareri del relatore Morando, il quale invece magnificava grande entusiasmo sull'andamento dei lavori stessi.

Esprimiamo disagio per questo rito ormai obsoleto, che ci vede oggi in questa sede riuniti, a due giorni da Natale, a discutere del nulla sostanzialmente, sapendo ed essendo coscienti tutti che i testi che ci sono dati da approvare non sono modificabili e che la maggioranza – come hanno già detto, peraltro, i relatori – non ha nessuna intenzione di modificare.

Le note di lettura sono arrivate oggi; la 6ª Commissione non ha espresso un parere. E questo disagio si accompagna ad un altro disagio che noi dell'opposizione viviamo in maniera particolare. Un rito, questo della sessione di bilancio, che dura quattro mesi, nel corso dei quali la maggioranza, facendo opposizione a se stessa, cerca di coprire tutto lo scenario politico; tant'è che, a conclusione di questa sessione di bilancio, possiamo ascoltare il relatore di maggioranza esprimere in questa sede pareri non positivi sugli emendamenti approvati dalla maggioranza alla Camera dei deputati, o apprezzare l'intervento del collega Albertini che, a nome di una delle forze politiche più significative della maggioranza, dice che va a licenziare con voto favorevole questo provvedimento, pur svolgendo – per mezz'ora ne ha parlato – una serie di critiche non certo di poco conto.

È questo un sistema e un meccanismo che certamente non aiuta alla trasparenza nei rapporti tra maggioranza e opposizione o a chiarire il dibattito all'interno del paese.

Secondo noi, è un rito che serve ormai alla maggioranza dell'Ulivo a risolvere i suoi problemi, approfittando di questi quattro mesi per pro-

porre una serie di emendamenti e di modifiche, non certo di poco livello, per tentare di correggere una manovra che era evidentemente e profondamente sbagliata all'inizio. Questo è il primo dato che possiamo trarre a conclusione di questi quattro mesi di lavoro, perchè la finanziaria che andiamo a licenziare ha poca parentela con quella che era stata l'originaria impostazione del Governo. È una maggioranza che certamente mantiene – come ha detto il collega Pedrizzi – l'obiettivo in termini contabili, anche se nel paese si è svolto un dibattito circa i trucchi contabili del Governo per arrivare a questi obiettivi. La realtà è che la natura e la qualità del provvedimento nel frattempo si sono profondamente modificate. Basti pensare, per esempio, ai 15.000 dimissionandi delle Ferrovie dello Stato, fenomeno apparso quasi a fine corsa, o il maxiemendamento sullo Stato sociale, apparso a metà della corsa, quando il dibattito qui al Senato era ancora in atto.

Tutto questo ci porta sostanzialmente a dire che non è affatto, come sostiene la maggioranza, un proficuo processo quello cui noi abbiamo assistito o stiamo assistendo; anzi, è un processo di stampo molto antico, direi superato, che certamente impedisce al nostro paese di entrare in Europa non solo con i saldi contabili di dare ed avere giusti, ma anche con una capacità di decisione e di affrontare i problemi che evidentemente non ci porti troppo lontano dagli altri paesi europei.

Accogliamo allora l'invito e la proposta che qui il senatore Morando ha voluto fare sulla necessità di rivedere profondamente il meccanismo della sessione di bilancio, che è datato ormai da dieci anni fa e che sicuramente rispondeva ad una logica molto particolare che allora si avvertiva all'interno di questo Parlamento; occorre avere il coraggio di riconoscerlo, perchè questa sessione di bilancio nacque anche come occasione di verifica e di confronto (parleremo poi del nuovo *slogan* della «concertazione»), che avvenivano, ed avvengono tuttora, nei corridoi delle Commissioni parlamentari e del palazzo del Governo e che consentono una continua e costante trattativa tra le parti sociali. Questa trattativa ha una sola vittima, il cittadino italiano, che non capisce e non conosce qual è il processo decisionale attraverso il quale si arriva a certi comportamenti; altrimenti non si capirebbero gli emendamenti predisposti in corso d'opera e che sono – ripeto – di grande rilevanza.

Su questo antico meccanismo vorrei fare solo una battuta: allora era presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati l'onorevole Cirino Pomicino, quindi evidentemente ben altra era la logica con cui si affrontavano gli emendamenti in sede di sessione di bilancio. Oggi questo processo antico viene utilizzato a propri fini dalla maggioranza solo per impedire all'opposizione un confronto serio, leale e diretto all'interno delle Aule parlamentari e nel paese.

Qualcuno ha chiamato la legge finanziaria un treno che arriva sempre in orario. Credo che più giustamente si possa chiamare la legge finanziaria un decreto-autobus sul quale salgono tutti quelli che il biglietto, in questo caso il Presidente del Consiglio, ritiene di far salire e che raccoglie, lungo un percorso di quattro mesi, una serie di provvedimenti di natura legislativa, tra l'altro determinando uno svuotamento della capacità legislativa di questo Parlamento; perchè ormai sappiamo tutti che

o si riesce a salire su quell'autobus, per cui forse un determinato provvedimento avrà un significato, oppure i tempi e l'*iter* parlamentare impediranno che cose anche giuste possano essere discusse in maniera corretta all'interno di quest'Aula.

Quello che però non possiamo accettare dell'impostazione che la maggioranza ha voluto dare al dibattito e alla discussione generale in quest'Aula, è il trionfalismo, che devo dire assolutamente fuori luogo, che i relatori, ma soprattutto il senatore Morando, hanno usato in quest'Aula. Fino a quando ci si chiede di capire le ragioni dello sforzo contabile per arrivare a questo famoso, mitico, 3 per cento del disavanzo sul prodotto interno lordo per entrare in Europa, possiamo ancora seguire il ragionamento: ad esempio, quando lo stesso presidente del Consiglio Prodi dice che è finita la «fase 1» dei sacrifici, si aprirà la «fase 2» delle speranze; non possiamo accettare invece che qualcuno venga a magnificare in quest'Aula le riforme di carattere strutturale inserite nella legge finanziaria o addirittura neghi l'esigenza di una «fase 2» perchè già esistono i presupposti di questo grande cambiamento e di questo grande sviluppo. Ascoltiamo il senatore Coviello riproporre, alle soglie del 2000, una programmazione ed una politica industriale che sanno molto di centro-sinistra di venti anni fa, di Giorgio Ruffolo e di alcuni grandi dibattiti sui problemi della programmazione di bilancio; e sentiamo un'altra componente importante di questa maggioranza, il senatore Albertini, lamentarsi perchè la lotta all'evasione e all'elusione fiscale ancora non ha raggiunto quei livelli persecutori che credo egli abbia in animo: dobbiamo rispondere ad entrambi che questo paese non ha bisogno di programmazione industriale, ma di libertà, perchè la gente possa lavorare e si realizzino i meccanismi di sviluppo industriale che si basano sull'impresa privata. A chi pensa che l'evasione o l'elusione fiscale possa essere combattuta in termini repressivi, ricordiamo che in Italia esistono sette milioni – stimati non da noi, ma dalle organizzazioni sindacali – di posti di lavoro in nero. Forse si dovrebbe cominciare a pensare perchè qualcuno preferisce lavorare in nero anzichè accettare le condizioni contrattuali e fiscali che regolano il mercato del lavoro in questo paese. Qualche senatore, ormai anche di Rifondazione Comunista – non c'è più vergogna da nessuna parte – cita la politica fiscale degli Stati Uniti. Vi invitiamo a rileggere la curva di Laffer, ricordando che attraverso l'abbassamento dei livelli di imposizione fiscale Reagan riuscì ad allargare la base imponibile del meccanismo contributivo e ad aumentare le entrate del Governo federale americano. Se restiamo fermi alla repressione, alla ricerca disperata dell'evasione e dell'elusione fiscale, se rimaniamo nella logica che i grandi capitalisti e le grandi rendite finanziarie sono il nocciolo portante di questo paese, per consentire un riequilibrio, siamo molto lontani non solo dall'Europa ma da ciò che è necessario in questo momento.

Ciò dimostra le contraddizioni di una maggioranza che sostiene di avere avviato le grandi riforme strutturali. Noi ci domandiamo dove siano tali grandi riforme nei settori del mercato del lavoro, della contrattazione collettiva nazionale, degli arcaici uffici di collocamento del lavoro obbligatorio. Ci domandiamo altresì quali siano le riforme relative alle

imprese, alle società, al finanziamento e che fine abbia fatto il grande processo di privatizzazione che doveva essere avviato in questo paese. Non è stata usata la manovra fiscale per agevolare o incentivare lo sviluppo delle aziende, non sono stati ricostituiti i fondi istituzionali, cioè i fondi pensionistici, che molto potrebbero aiutare anche il sistema capitalistico italiano. Tale sistema è basato sulle proprietà di pochi che controllano grandi imprese e sono oggi vittime del grande capitale internazionale perchè non hanno la capacità di reggere le dimensioni finanziarie del mercato globale. Mi chiedo inoltre quale sia la nuova politica del Mezzogiorno, dello sviluppo delle aree depresse, della scuola, della ricerca. Ci domandiamo ancora quali elementi si possano ragionevolmente trovare all'interno di questa manovra finanziaria, che possano far cantare il canto del trionfo, per dire che è stato risollevato e cambiato il paese.

Ciò non potrà mai avvenire se continueremo a pensare che la concertazione, questo strano mito, questa parola d'ordine, possa essere lo strumento con cui promuovere profondi e radicali cambiamenti; soprattutto quando avviene ignorando il Parlamento. La concertazione sul *welfare State* è stata condotta, ad esempio, fuori dalle Aule parlamentari, con soggetti sociali che qui non sono rappresentati. Vorrei ricordare che voi concertate con soggetti che non hanno alcuna responsabilità giuridica, sono associazioni volontarie, alle quali non capisco per quale motivo questo Governo conferisca, al di là della loro funzione politica, un ruolo istituzionale forte. Non si può pensare di affrontare i grandi nodi e i temi irrisolti di questo paese con una concertazione che è un ciclo iterativo di accordi, compromessi e mediazioni che snaturano anche la filosofia della legge finanziaria.

Mi piace sempre citare un esempio: un vecchio pescatore del lago di Garda, sentendo parlare di presidenzialismo, di federalismo e di riforme istituzionali, mi chiese di spiegargli; chiese: «Nel 1922, picconando la montagna, la Gardesana occidentale fu realizzata dal momento della decisione alla fine delle operazioni in tre anni. Del raddoppio della 45-bis da Brescia a Salò si parla da cinquant'anni e ci sono solo i primi cantieri: mi deve dire qual è il sistema che funziona affinché le strade siano costruite in tre anni». Vogliamo affrontare seriamente i problemi e i bisogni relativi alla questione settentrionale, che è ormai altrettanto importante di quella del Mezzogiorno? Occorre dare risposta alle esigenze reali e concrete della gente. Si vuole sapere perchè nel nostro paese, così tanto europeo, non si riesca a costruire un parcheggio, una strada, un aeroporto, una ferrovia di collegamento tra la città di Milano e Malpensa, di cui si parla da 25 anni.

Questi sono i problemi veri, reali, sui quali nasce la questione settentrionale e per la quale Bossi e la Lega Nord ormai hanno un radicamento in questa realtà, perchè tutto questo sistema, questo meccanismo di concertazione in realtà da anni non risponde ai problemi veri e reali della parte più evoluta e sviluppata del paese.

Allora, questa finanziaria non dà alcuna risposta, se non in termini strettamente contabili, con un sacrificio pagato da una quota

parte del paese, proprio la parte dei ceti medi produttivi, che sono stati per anni l'elemento trainante dello sviluppo.

Questa finanziaria minaccia di essere un rito inutile, una discussione che ci ha portato via moltissimo tempo, che ha per certi versi delegittimato la capacità del Parlamento di essere produttore di legge, di essere capace di incidere nella realtà, che vede il Governo molto lontano dal dibattito che è avvenuto nelle Aule parlamentari, impegnato in tutte altre questioni. Stiamo diventando notai, certosini notai di verifica di altri momenti di accordo, di contratto e di confronto.

Bene, allora noi diciamo che su almeno una cosa sfidiamo la maggioranza, a pensare che sia necessario per l'anno prossimo procedere ad una revisione profonda delle modalità e delle procedure con cui si svolge la sessione di bilancio, ridando – in questo caso sì – centralità al Parlamento e ridando al Governo la piena responsabilità delle spese e delle indicazioni di spesa. Così si misura il confronto tra maggioranza e opposizione. È finito, non può continuare, il tempo della trattativa da *suk* arabo che ormai è diventata l'unica vera questione della sessione di bilancio. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, la finanziaria e il provvedimento collegato che ci apprestiamo a discutere e che la maggioranza si appresta ad accogliere costituiscono la manovra per un anno cruciale della storia italiana: il 1998. Nel mese di maggio del 1998, bisogna ricordarlo, la Commissione europea non ci giudicherà soltanto sulla base dei risultati economici effettivamente constatati del 1997, ma prenderà in esame anche il bilancio del 1998 e le previsioni per il futuro. In sostanza, quello di fronte al quale ci troveremo sarà soprattutto un esame per verificare se le misure straordinarie che in questi anni sono state prese sono state trasformate con questa finanziaria in misure strutturali, che cioè conseguano durevolmente, stabilmente il risanamento della finanza pubblica e le condizioni per il perdurare di tale risanamento.

Non credo che questa finanziaria rivesta le caratteristiche necessarie per dare stabilità al nostro ingresso in Europa; credo che le misure non strutturali prese non siano state convertite, con questa finanziaria, in misure strutturali. Credo che i risultati raggiunti, in particolare il conseguimento di alcuni parametri – non tutti – necessari per l'ingresso immediato in Europa, non siano sufficienti a fare dell'Italia uno di quei paesi che saranno tranquilli all'interno delle verifiche che l'Europa annualmente farà, in base al patto di stabilità e di crescita. Sostanzialmente questa manovra ha avuto un solo vero punto forte, non questi documenti, bensì il provvedimento che l'ha preceduta, quello sull'IVA.

La manovra ha nuovamente connotato la sua sostanza, cioè una nuova manovra sulle entrate. Ed è inutile che mi dilunghi ancora sul progressivo annacquamento delle misure di contenimento di spesa che hanno accompagnato il cammino di questo collegato.

Ma vi è di più: è noto che tutto è stato conseguito con una riduzione drastica della spesa per investimenti e con una riduzione drastica delle erogazioni di cassa, cui non sono seguiti adeguati provvedimenti di competenza.

In questi giorni sono stati tanto sbandierati i risultati dei quali ci ha accreditato il Fondo monetario internazionale; voglio ricordare che il Fondo ha evidenziato altresì che ci sono punti critici che ancora permangono nel bilancio pubblico. In particolare, ha accennato al problema dei residui passivi, esattamente ha affermato che il risanamento del bilancio non è durevole perchè è possibile che la sfasatura tra il bilancio di competenza e quello di cassa porti nei prossimi anni a pressioni di spesa che potrebbero vanificare gli sforzi.

Altrettanto critiche sono state le osservazioni di autorevolissimi esponenti del mondo economico in relazione alla spesa corrente che in questi anni non è diminuita, ma anzi ha avuto un cammino sicuramente peggiore di quello dell'inflazione. Ciò significa che sostanzialmente le erogazioni correnti in Italia nei prossimi anni saranno ancora sostenute, così da non poter ritenere duraturo il risanamento del bilancio.

Non mi sfuggiva, poco fa, il carattere purtroppo strutturale della manovra IVA, ma guarda caso il suo effetto va in senso antitetico alle politiche fiscali che il Fondo monetario internazionale ci consiglia. Quest'ultimo afferma chiaramente che il problema dell'armonizzazione fiscale al ribasso sulle imprese è una delle condizioni per rendere strutturali le convergenze economiche. Di tutto ciò nella finanziaria al nostro esame non vi è traccia, anzi, lo ribadisco, le uniche tracce, quelle fiscali, sono antitetiche ai processi che l'Europa ci richiede.

Solo questo forse non sarebbe sufficiente a dare il giudizio negativo che il mio Gruppo politico esprime. Al di là dei dati economico-finanziari che ho prima citato, voglio sottoporre al Parlamento una riflessione. Se si leggono le dichiarazioni ufficiali sembra che tutto nel nostro paese vada improvvisamente bene, ma poi il mondo agricolo è totalmente in subbuglio. Sicuramente – lo abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi – si pone il problema importante di ciò che accadrà all'agricoltura italiana nell'ambito dell'Europa. Vi è un problema di politica agricola europea che molte volte ha visto lo Stato italiano soccombente.

C'è poi un disagio diffuso in tutte le categorie commerciali, in tutte le piccole categorie imprenditoriali; ci sono manifestazioni diffusissime in Italia in questo momento, un disagio continuo. Come mai?

Non solo; soprattutto – e questa è la parte che più mi interessa – le condizioni delle infrastrutture più importanti, quelle cioè che danno al nostro ingresso in Europa un carattere non dignitoso in questo momento, risultano chiaramente da ammissioni anche importanti dei Ministri della Repubblica. I trasporti italiani sono ormai allo sfascio; gli investimenti purtroppo non sono previsti, anzi, anche su questo aspetto, l'unica misura che si ritrova nella finanziaria è ancora nel senso di un allentamento della spesa corrente e ciò naturalmente va a detrimento della spesa per investimenti.

Il trasporto aereo soffre ugualmente di gravi problemi; non parliamo di quello stradale. Questa è la situazione che fa del nostro

sistema paese un sistema che difficilmente reggerà in Europa. E non solo.

Se, come ho detto prima, le produzioni di base, come l'agricoltura, sono state sacrificate in quest'ultima fase, mi domando: forse che nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico l'Italia ha un ruolo? Purtroppo no. È noto che, per quanto riguarda il consorzio Airbus e le sue trasformazioni, le dichiarazioni – guarda caso – sono state fatte da tre Capi di Governo: Kohl, Blair e Jospin. Manca l'Italia anche in questo settore.

E che dire dell'intera chimica, che non c'è più? Che dire di tutta la chimica fine, che non c'è più? Che dire inoltre di altri settori decisivi per lo sviluppo industriale nei quali l'Italia non occupa alcun ruolo?

Queste considerazioni sono di grande importanza perchè, come è noto, il nostro sistema paese si confronterà con gli altri tra qualche mese senza più il riparo dei tassi di cambio, senza più l'*escamotage* delle svalutazioni competitive. In altre parole, tra pochi mesi il sistema paese si confronterà con gli altri sulle grandezze reali, sui sistemi infrastrutturali, sulla sua efficienza ed economicità.

Questa finanziaria a tutto ciò non dà risposte, non dà risposte di fondo, non introduce elementi di flessibilità veri nel lavoro, anzi si paventa l'irrigidimento delle 35 ore. Non sceglie su quali effettive manovre di politica industriale convergere. Non sceglie alcun ruolo per il nostro sviluppo. Ci si dice soltanto: adesso risaniamo, creiamo la cosiddetta cultura della stabilità; allo sviluppo provvederemo dopo.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue AZZOLLINI). Le pur ottimistiche previsioni sullo sviluppo dei prossimi anni vedono comunque la crescita dell'Italia quasi sempre alla metà della media dei paesi europei ed a un terzo dell'America, il che significa che il nostro sistema si allontana sempre più dagli altri, con il rischio vero di diventare marginale nel nuovo contesto.

Mi avvio a terminare. Non v'è dubbio che sono stati ottenuti alcuni risultati sull'inflazione, sul contenimento del *deficit*, che oggi è altamente probabile che l'Italia entri in Europa, anche se non dimentico di tanto in tanto le convulsioni che si notano in altri paesi. Ma ormai il problema – e con la finanziaria 1998 è questo che dovevamo affrontare – è come stare in Europa. Ritengo che il provvedimento al nostro esame sia largamente insufficiente, anzi rischi di portare l'Italia nel nuovo contesto non con grande dignità e a testa alta, ma come una nazione che vi entra con un ruolo marginale e che non ha al centro della sua azione lo sviluppo produttivo ed il benessere economico dei suoi cittadini. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

BERTONI. Vogliamo fare una scommessa che non è vero? Vogliamo scommettere un milione? Tra cinque mesi ci vediamo e, se perdo, pago un milione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PALOMBO. Sognate! Quando vi sveglierete sarà tardi!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

CURTO. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, leggevo poco fa sulla rassegna stampa del Senato che il quotidiano «La Stampa» riportava proprio oggi le previsioni del Fondo monetario internazionale che disegna una situazione estremamente rosea per l'Italia nel 1998 e per gli anni a venire. Secondo il Fondo monetario, anche noi ci troveremo a dover fronteggiare la crisi che probabilmente investirà l'intera Europa e anche gli Stati extraeuropei in seguito ai grandi sconvolgimenti che si stanno operando nell'ambito delle borse asiatiche; ma dovremmo riuscire a contrapporci a queste situazioni di difficoltà grazie ad un aumento del prodotto interno lordo molto maggiore rispetto a quello degli altri paesi o alla media europea.

Nella stessa circostanza, il Fondo monetario ha addirittura ridotto le previsioni relative al tetto di inflazione, portando l'indice dal 2 per cento previsto all'1,9 per cento; pertanto, sembrerebbe che la situazione economica e sociale del nostro paese possa essere considerata del tutto tranquilla.

Ma questo non è vero e noi discutiamo di questa legge finanziaria in un momento in cui grandi tensioni stanno contraddistinguendo la vita del nostro paese. Possiamo osservare cosa sta accadendo nel Nord, nel Centro e nel Sud d'Italia: molte sono le categorie ormai in rivolta e quelle che si ribellano ad una situazione che – ritengo in maniera ignominiosa – è stata considerata di sviluppo. Questo non è vero perchè il quadro generale continua a presentare un tasso di disoccupazione estremamente pesante, tanto è vero che proprio nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio non ha potuto fare a meno di sottolineare come questo sia il problema più grande da affrontare nei prossimi mesi.

Se così è, noi potremmo anche dichiararci soddisfatti di una ammissione di questo tipo; ma potremmo essere soddisfatti solo se avessimo individuato nei comportamenti del Presidente del Consiglio e del Governo un atteggiamento concretamente operoso riguardo la soluzione di tali problemi. A noi sembra, invece, che si stia operando una pura e semplice gestione dell'ordinaria amministrazione che cozza, pertanto, con le grandi problematiche sociali che, purtroppo, esploderanno da qui a qualche tempo, quando i giovani – e non solo loro – cominceranno a far pesare sul corpo sociale l'incapacità e l'impossibilità di ottenere un posto di lavoro.

Riconfermo in questa sede ciò che ripeto ormai da anni, sostanzialmente da quando sono entrato per la prima volta nel Senato della Repubblica: non riesco a capire – e con me sembra che non lo capisca la stragrande maggioranza degli italiani e forse anche la gran parte dei

membri dell'Assemblea parlamentare in cui noi svolgiamo la nostra funzione – perchè mai, dopo aver fatto proclami riguardo alla possibilità di ampliare la capacità di intervento dello Stato per creare condizioni migliori per lo sviluppo delle attività occupazionali, non si realizzi assolutamente nulla di quello che si prevede.

Abbiamo rilevato più volte il grande problema da voi stessi confermato, e cioè che ci troviamo di fronte ad una economia diametralmente divisa in due parti: esiste una economia del Nord che sviluppa una grande potenzialità, che procede a passi da gigante, che si è avvicinata notevolmente all'Europa e, probabilmente, è parte dell'Europa; contestualmente esiste una economia del Sud che presenta una velocità molto ridotta perchè, purtroppo, su di essa incombono problemi connessi a fattori geografici, probabilmente anche culturali e sociali, ma indubbiamente commessi anche a fattori di natura politica, relativi quindi a scelte politiche operate contro questa importante parte del territorio nazionale.

Questa legge finanziaria non può essere solamente ragionieristica: qui ci si sprema le meningi solo per fare di conto e per fare quadrare il bilancio. In questo momento, che dovrebbe essere quello della più grande capacità di programmazione da parte dello Stato e del Governo, ci troviamo di fronte ad una situazione emblematica: non si interviene – come ho già detto – se non per l'ordinaria amministrazione; non si fa assolutamente nulla per cercare di far recuperare alle parti più deboli del territorio alcuni *gap* che purtroppo esistono e che potrebbero appunto essere recuperati soltanto con gli investimenti. Ad esempio, con investimenti nel settore delle infrastrutture, dato che ancora siamo al cospetto di assetti viari da Terzo mondo, nei quali scontiamo l'incapacità di economizzare all'interno del costo del trasporto; di strutture che rendono difficili i collegamenti, talvolta anche gli scambi di natura culturale; di assetti viari – ripeto che rappresentano forse la parte più dolente di un sistema italiano che solamente a parole pare essere entrato in Europa.

Nel contempo, abbiamo di fronte altri grossi problemi che questa finanziaria avrebbe potuto certamente considerare; mi riferisco ad esempio a quelli attinenti al lavoro, che il Governo Prodi ha ritenuto di poter risolvere tramite il recupero, soltanto per due anni, della fiscalizzazione e degli sgravi degli oneri sociali. Ebbene, noi abbiamo detto e riconfermiamo in questa sede che al paese non interessano più strumenti di natura straordinaria quali gli sgravi e le fiscalizzazioni degli oneri sociali, bensì l'ordinarietà, cioè la strutturalità dei provvedimenti.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue CURTO). A noi, come a tantissime imprese, interesserebbe sapere, ad esempio, se è possibile equiparare i nostri livelli contributivi a quelli previsti negli altri paesi europei. Infatti, non ha alcun senso affermare che lo Stato è generoso, è attento e presente nei momenti di difficoltà dei propri cittadini e si attiva per regalare sgravi e fiscalizzazioni

di oneri sociali, e poi, contemporaneamente costringere l'impresa, a livello di contributi previdenziali, a pagare in misura enormemente superiore rispetto agli altri paesi europei. Non ci sarebbe bisogno di sgravi e di fiscalizzazioni se ci fosse una riduzione del livello dei contributi. Anche perchè sappiamo da che cosa è dipeso questo accanimento riguardo alla fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi in materia contributiva: sostanzialmente dalla incapacità di tanti Governi di mettere mano al grande problema dell'evasione fiscale. Ebbene dal momento che, rispetto all'impegno di andare a scovare le sacche di evasione fiscale, è molto più facile far pagare alle ditte che già esistono e che sono perfettamente inquadrare un livello di contributi previdenziali superiore, si è ritenuto probabilmente di dover seguire questa linea creando le condizioni per affossare le imprese, alle quali invece deve esser data la possibilità non solamente di produrre, ma anche di investire e di occupare.

Non mi pare che in questa occasione ci troviamo di fronte a provvedimenti di natura strutturale a favore del recupero e del rilancio dell'occupazione. Riteniamo che la presente sia una finanziaria demagogica: lo diciamo con molta serenità, nello stesso momento in cui abbiamo modificato anche la nostra linea politica all'interno di un ruolo di opposizione che intendiamo svolgere forse non più come nel passato, inondando di migliaia di emendamenti Camera e Senato, ma cercando invece di modificare il nostro ruolo, rendendolo più presente e visibile rispetto alla attenzione della pubblica opinione, insistendo su un pacchetto estremamente importante – ma contenuto nel numero – di emendamenti e su questo costringendo il Governo a discutere, anche per evitare quel ricorso al voto di fiducia che in tante occasioni ha vilipeso sostanzialmente la dignità del Parlamento.

Pertanto, noi dobbiamo dire, con fermezza mista a un sentimento di serenità, che speriamo abbia un certo riscontro nella vostra attenzione, che questa manovra finanziaria si rappresenta e va a rappresentarsi veramente in maniera estremamente demagogica, specie per quanto riguarda alcune delle scelte che sono state compiute negli ultimi giorni.

Infatti, quando si determinano le condizioni perchè i comuni possano ridurre l'ICI e non si creano le opportunità affinché questi ultimi possano recuperare risorse da altre poste onde svolgere perfettamente il proprio ruolo, allora si determinano solamente difficoltà per gli enti locali, che oggi non hanno ancora o non hanno più la possibilità di incidere sul territorio attraverso investimenti, prese di posizione, scelte politiche ed economiche che possano avere una certa prospettiva. Così come demagogica a nostro avviso appare essere la possibilità offerta ai giovani di svolgere il servizio sostitutivo di leva nel corpo della polizia municipale; anche qui, lo Stato si libera dei propri pesi, anche di natura economica, e li scarica sui comuni e sugli enti locali, i quali poi non sappiamo a quali fondi dovranno attingere per poter risolvere tutti questi problemi.

Sono problemi gravi e seri, e potremmo spaziare da un campo all'altro, anche perchè pare che sia in atto un pentitismo che porta a dire verità che qualcun altro evidentemente ha sottolineato già da tempo. Nei giorni scorsi, per esempio, riguardo al sistema trasportistico che dicevo

poco fa essere una delle palle al piede dell'economia nazionale e di quella meridionale in particolare, abbiamo ascoltato il Ministro dei trasporti definire penoso lo stato delle ferrovie, penoso il sistema trasportistico, penoso l'utilizzo delle risorse pubbliche per produrre risultati che non sono assolutamente concreti e non sono assolutamente da prendere in considerazione come modello efficace nell'ambito di quel rapporto costi-benefici che, a livello di Governo centrale, dovrebbe essere tenuto nel debito conto. Noi riteniamo di dover sottolineare con forza questo dato. Anche qui, ci fa piacere questa forma di pentitismo, solo che ci fa paura quando sentiamo il giorno dopo, cioè oggi, che il Ministro dei trasporti ritiene di poter risolvere il problema delle Ferrovie dello Stato nell'anno 1998. Ci pare che sia anche questa una grande demagogia, perchè di fronte allo stato di degrado del sistema trasportistico in Italia pensiamo che si dovrebbe innanzitutto prendere coscienza del fatto che quanto è accaduto negli ultimi tempi oltre che nel passato nell'ambito delle ferrovie è stato determinato anche dall'incapacità da parte del responsabile del Dicastero competente di porre mano ad un rivoluzionario totale dei vertici delle ferrovie; cosa che sarebbe stata, peraltro, auspicabile nello stesso momento in cui fatti estremamente pesanti sono avvenuti sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista penale.

E allora, se è demagogia definire le ferrovie allo sfascio e promettere che entro il 1998 si rimetterà tutto a posto, è demagogia anche quella del Presidente del Consiglio, il quale, anche se con un anno di ritardo, ha affermato che dal 1999 pagheremo meno tasse. A dire il vero, noi non crediamo che così possa essere, perchè ammesso che la manovra finanziaria possa consentire non tanto di non gravare pesantemente sui cittadini, ma almeno di pareggiare quello che è l'onere fortissimo, pesantissimo, degli interessi sul debito pubblico, noi abbiamo sempre – non dimentichiamolo, signori del Governo e colleghi – un debito pubblico onerosissimo che dovremo decidere una volta per tutte come toglierci di dosso, ad esempio facendo un piano di ammortamento probabilmente ultradecennale, dove dovremo stabilire anno per anno qual è la quota che noi togliamo al peso dell'erario nei confronti della nazione.

Quindi, noi siamo preoccupati per tutto questo; e siamo preoccupati perchè non ci facciamo incantare da tutte le frasi mielose che sono state pronunciate in questi ultimi giorni riguardo all'atteggiamento che abbiamo assunto e al comportamento che con ogni probabilità ci porterà in Europa. Entrare in Europa non è un fatto di per sè asetticamente positivo o negativo; entrare in Europa è importante nello stesso momento in cui si entra veramente a pieno titolo e non si corre il rischio di uscirne. Da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con la tesi di Milton Friedman, il quale ha affermato in maniera molto chiara che non è pensabile che possa essere così facile la soluzione del problema europeo, della moneta unica europea, nello stesso momento in cui in Europa non c'è assolutamente unità politica. In Europa ci ritroviamo ancora, lo diciamo con forza, con tante settarizzazioni di Stati che hanno una particolare predisposizione politica, che hanno un certo vincolo autonomistico che probabilmente non permetterà di rendere omogenea questa entra-

ta nell'ambito del Trattato di Maastricht, che invece sarebbe un fatto estremamente positivo se appunto si verificasse successivamente all'unità politica.

Di fronte ad una situazione di questo genere noi dobbiamo allora riconfermare le nostre perplessità rispetto agli atteggiamenti assunti dal Governo. Riconfermiamo le nostre perplessità sulla capacità di questa manovra finanziaria di poter risolvere o almeno tamponare adeguatamente i grossi problemi che attanagliano il paese. Esprimiamo soprattutto le grandi perplessità che abbiamo misurato giorno per giorno, in particolare nelle Aule delle Commissioni e nelle Assemblee, quando gli stimoli che sono venuti dall'opposizione non sono stati assolutamente recepiti dal Governo. È evidente che ci sono degli interessi di natura generale da tutelare che non sono gli stessi individuati dal Centro-Destra, cioè quelli generali, della parte più ampia possibile dei cittadini, di coloro che vengono sistematicamente messi in condizione di non poter esprimere la propria attività politica, sociale, lavorativa ed umana perchè stanno venendo sostanzialmente a mancare le risorse.

In quest'Aula, così come in quella di Montecitorio, molte volte si parla di grandi numeri e spesso la macroeconomia la fa da padrone rispetto ai problemi reali e concreti. Però, quando usciremo fuori da quest'Aula e cominceremo a girare nelle città, anche grazie al periodo feriale, non so se voi, cari colleghi, riuscirete a non rendervi conto che vi è sostanzialmente un fermo nell'ambito delle attività commerciali e produttive, dato che esso è sotto gli occhi di tutti e non può essere eliminato attraverso interventi tampone. Vi è ormai uno stato di collasso nel settore del commercio che non può certamente essere fronteggiato con i palliativi o con i pannicelli caldi, come voi avete fatto fino ad ora. Così come grandi difficoltà stiamo purtroppo verificando in un altro settore portante, quello dell'artigianato.

Crediamo allora che, se non porrete un freno a questa politica economica che non è di largo respiro, vi ritroverete e ci ritroveremo tutti tra un po' di tempo a fare i conti con altre categorie oltre a quella degli agricoltori, che oggi non rappresentano più una piccola parte, bensì una grande parte dell'universo economico nazionale. Gli agricoltori hanno capito soprattutto che la loro forza e la loro voce potrà essere sentita ancora meglio scendendo in piazza e rivendicando non certamente dei privilegi, come purtroppo è accaduto nel passato, ma i propri diritti e la propria capacità non di essere assistiti, ma di essere tutelati, nell'ambito di un sistema economico sovranazionale che li ha visti come parenti poveri di altre economie certamente più evolute e più avanzate.

Noi lanciamo allora questo messaggio al Governo e alle forze politiche di maggioranza, cioè di guardare in fondo qual è la situazione reale del paese, di analizzarla bene e di capire perfettamente quali sono i metodi che bisogna utilizzare per far riprendere l'economia. Se così non sarà, avremo coltivato alle soglie degli anni 2000 una grande illusione, cioè quella di aver fatto più grande il nostro paese. Ma così evidentemente non sarà, e noi riteniamo di dover svolgere il ruolo di opposizione in questa maniera seria, motivata, concreta, lanciando il confronto e la sfida a questo Governo sul piano dei problemi, delle tematiche e delle

istanze. Da questa manovra finanziaria evidentemente noi ci attendiamo che il riscontro a breve lo si abbia, certamente con la classe politica e con il Governo, ma soprattutto con il paese. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, attendevo il suo invito per rispondere in modo solerte e dichiarare che i Cristiani democratici uniti ritengono che ancora una volta il Governo abbia perduto una buona occasione per potersi ricordare che continua ad esercitare un mandato in nome di tutto il popolo italiano, anche di quella porzione localizzata nel Mezzogiorno d'Italia. Chi assume il mandato deve esercitarlo e il Governo è inadempiente con riferimento alle istanze, alle aspettative e ai diritti delle popolazioni del Mezzogiorno. In tutto l'articolato che compone la manovra finanziaria non si trovano norme che lascino pensare ad alcuna buona intenzione del Governo di prendere atto che colà vi è un indice di disoccupazione spaventoso e che, mentre nelle case situate in alcuni territori italiani il Natale sarà un evento che troverà tutti sereni e tranquilli, da noi, nel meridione, troverà invece soltanto la miseria e la grande piaga della disoccupazione. A nulla serviranno le borse di lavoro ed i vari pannicelli caldi, perchè niente è stato fatto in riferimento ai grandi temi che ineriscono all'economia del Mezzogiorno.

Il primo di essi è il riequilibrio dei tassi passivi delle banche, ossia di quanto queste reclamano con differente peso a seconda che si tratti di aree deboli o forti del paese; che cosa il Governo avrebbe dovuto fare? Tutto quanto era necessario affinché chi opera nel Mezzogiorno possa avere la possibilità – ferme restando tutte le altre condizioni – di non sopportare tassi più elevati.

Analogamente, nulla si è fatto per risolvere le questioni infrastrutturali: ancora oggi in Puglia vi sono binari ferroviari privi di elettrificazione, i treni arrivano quando Dio lo vuole e non ci sono le soluzioni alternative aeroportuali che sole consentirebbero di far decollare il turismo.

Non vi è, inoltre, alcuna attenzione nella direzione della flessibilità del posto di lavoro che significherebbe almeno che il Governo, preso atto di non essere in grado di affrontare e risolvere il problema e di non riuscire a creare le condizioni necessarie per riequilibrare il territorio e le condizioni esistenziali di vita, rimette all'amabilità della popolazione il compito di risolvere i propri problemi autonomamente.

Questo Governo, invece, con una mano tiene fermo il capo del popolo meridionale e con l'altra sferra soltanto colpi che determinano la migrazione della popolazione, con gravi conseguenze per le famiglie che piangono perchè soffrono vedendo i propri figli lasciare le loro case per partire verso il Nord. È giusto che il settentrione sia un luogo dove si vive bene, ma non è giusto che rappresenti un'Italia completamente diversa dal Mezzogiorno.

Ieri a Santa Cesarea Terme, mio collegio elettorale, ho incontrato quadri direttivi e le più diversificate espressioni della società civile: dagli artigiani ai commercianti, ai coltivatori diretti, ai braccianti, agli impiegati, agli operai; non c'è categoria che non sia scontenta. Lo sono i dipendenti pubblici perchè non si offre loro la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita o di lavorare di più per produrre di più e nemmeno gli si danno strumenti di progressione nella carriera; sono scontenti gli artigiani perchè non vengono messi nelle condizioni di continuare ad essere lavoratori autonomi in quanto li si perseguita con una pressione fiscale esagerata; sono scontenti i lavoratori dell'agricoltura perchè si pretende di cercare sotto i ceppi o sotto gli alberi pretesti per imporre loro adempimenti amministrativi e contabili che non hanno uguali.

Per tutte queste ragioni, amici del Governo, abbiate l'amabilità di andare a passare una vacanza di fine anno nel Mezzogiorno d'Italia...

SALVI. Io lo faccio!

COSTA. ... e poi tornate e probabilmente vi troveremo più disponibili. Alla luce di quanto ha appena detto, il presidente senatore Salvi avrà certamente modo di constatare e verificare che nella sua terra di origine si vive male perchè il Governo è disattento, non intende essere il Governo della Repubblica nè di tutto il popolo italiano ma di una porzione soltanto dello Stato, perchè è Governo che gestisce e non Governo che governa. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare i senatori Amorena e Filograna. Non essendo presenti in Aula, si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Demasi. Ne ha facoltà.

DEMASI. Onorevole Presidente, signori del Governo, signori senatori, uno stanco rituale ha accompagnato le ultime battute di questa discussione che pure avrebbe dovuto rappresentare il momento centrale dell'attività di assemblea di questo ramo del Parlamento. Uno stanco rituale, signori, che è testimoniato dalla brevità delle sedute delle Commissioni di merito durate, quando è andata bene, tre quarti d'ora, praticamente appiattite sugli interventi resi dai relatori di maggioranza ed insensibili alle osservazioni per la verità poco considerate, delle minoranze presenti nelle sedute delle Commissioni. Un rituale che è stato ulteriormente affermato questa sera attraverso l'intervento dei relatori, i quali con ardito ragionamento hanno cercato di dimostrare che la blindatura del provvedimento era giustificata anche da quanto avvenuto nell'Aula di Montecitorio, laddove la minoranza rinunciando a fare l'ostruzionismo - non so se ho capito bene - probabilmente avrebbe accettato la finanziaria, se non nella sua parte più tecnica, quanto meno nella sua filosofia.

Ebbene, se questa fosse la chiave di lettura, questa sera, della blindatura del provvedimento che stiamo esaminando, evidentemente non si

sarebbe compreso il ruolo che la minoranza si è assegnato in questa occasione quando, rinunciando all'ostruzionismo, ha preferito intervenire nel merito dei diversi provvedimenti per dimostrare ad un'Italia attenta – quella sì veramente attenta, contrariamente a quanto fatto registrare nelle Aule del Parlamento – quanto di sbagliato ci fosse nella manovra finanziaria e quali fossero le possibili conseguenze sul piano dell'economia e dell'assetto sociale, più generalmente inteso, della nostra nazione.

Questa manovra, che per la verità è iniziata con l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria del 1997, che già presentava delle sfasature che il Governo è stato costretto a correggere in corso d'opera e che evidentemente non sono risultate neutre nei confronti dell'avvenire dei nostri concittadini, si presenta ancora lacunosa e completamente sbilanciata sul piano del prelievo fiscale rispetto a quegli interventi strutturali di cui tutti quanti ci siamo compiaciuti a parole, ma che ben difficilmente riusciamo a trovare nella loro essenza e nella loro concretezza all'interno degli articoli che formano la manovra.

Noi ci avviciniamo all'approvazione di provvedimenti che dovrebbero completare la manovra iniziata nel 1997, che dovrebbero dare sicurezza a questa Italia che si avvia ad entrare in Europa secondo i parametri del Trattato di Maastricht ma che non è ancora sicura di rimanervi perchè, per potervi rimanere, dobbiamo creare sostegni reali alla nostra economia, cioè tali da consentire veramente ai nostri imprenditori di poter ipotizzare e programmare un domani per le proprie aziende, che dovranno avere una grande responsabilità non fosse altro che per l'assorbimento della domanda di occupazione, che ricadrà completamente sulle loro spalle visto l'andamento delle assunzioni all'interno del pubblico impiego. Queste infatti vanno scemando sempre di più per gli avanzamenti tecnologici e per l'arretramento dello Stato che finalmente – almeno questo possiamo dirlo in positivo – ha capito che deve abbandonare posizioni fino ad oggi occupate solamente per manifestazione di potere e non certamente per l'erogazione di quei servizi ai quali è stato chiamato dal nostro ordinamento costituzionale.

Tutto questo non riusciamo a riscontrarlo all'interno della manovra finanziaria; all'interno della quale – va detto – non è che non si pensi all'impresa, alla piccola e media imprenditoria, all'artigiano e al commerciante; il dramma è che si continua a pensare a queste categorie professionali secondo una logica che è stata oramai superata e che lascia intravedere, dietro la crosta di un intervento di sostegno, il meccanismo assistenziale che serve a tutelare la creazione di nuove attività imprenditoriali della cui sopravvivenza, però, nessuno alla fine si preoccupa realmente. Invece non si tiene in alcun conto la sopravvivenza dell'attività di impresa attualmente già esistente, che deve continuare ad esistere sul mercato non solo perchè assolve ad un compito di sostegno, in quanto spina dorsale della nostra economia, ma anche perchè serve ad assorbire quella manodopera che altrimenti non potrebbe assolutamente essere impiegata, così come dimostra il nostro meridione di Italia che primeggia ancora nelle classifiche nazionali per gli incrementi della inoccupazione giovanile e della perdita di posti di lavoro.

Orbene, per arrestare questo processo cosa ci saremmo aspettati? Ci saremmo aspettati che il Governo e il Parlamento intervenissero sui problemi reali di una azienda che deve sopravvivere. Quest'ultima, non avendo capacità proprie, si aggancia al mercato utilizzando dei meccanismi che lo Stato mette temporaneamente a disposizione fin quando non avrà avuto la possibilità di respirare con il proprio fiato.

Un'azienda, innanzi tutto, ha bisogno, signori senatori, dell'ordine pubblico, della tranquillità sociale e della serenità. Abbiamo sempre detto, coniano delle frasi ad effetto, che esistono delle regioni in cui lo Stato aveva abdicato al suo ruolo di fronte a certe forme di deviazione sociale. Non abbiamo però mai fatto niente perchè queste frasi si riempissero di contenuto attraverso il potenziamento e l'ammodernamento di quelle Forze dell'ordine che sono ancora in numero veramente sproorzionato, naturalmente in negativo, rispetto ai bisogni.

È di qualche giorno fa, onorevoli senatori, una lettera allarmatissima della procura antimafia di Salerno, inviata alle autorità di Governo competenti, con cui venivano chieste urgentemente più unità operative all'interno di alcune porzioni del territorio della provincia di Salerno, definite ad alto rischio. Ciò significa che si tratta di pezzi di territorio in cui l'imprenditoria certamente non intenderà attivare o impegnare le proprie risorse e in cui gli imprenditori presenti cercheranno di realizzare il massimo possibile dalla propria attività di impresa per poi spostare i propri interessi altrove, se non addirittura fuori dai confini d'Italia.

Ciò significa nuova disoccupazione, nuove giovani energie abbandonate a se stesse e, nel caso di caratteri più deboli, nuova manodopera alla devianza criminale che imperversa in certe regioni d'Italia.

Ho parlato della provincia di Salerno e della Campania, ma potrei parlare di tante altre zone della nostra nazione, meridionali e non, perchè ognuno ha il suo meridione, ognuno ha il suo scheletro nell'armadio ed ogni parte del territorio ha bisogno, per certi aspetti della propria realtà sociale, di un'opera di risanamento attivo alla quale non è più possibile provvedere con la legge della lesina sulla base di discettazioni di ordine puramente filosofico secondo le quali bisogna aggredire le cause di certi fenomeni, salvo poi vedere come aggredirle una volta individuate finalmente.

Ebbene, questo era uno dei momenti per dimostrare ciò concretamente e per lanciare un segnale di speranza alle popolazioni italiane e per poter riammagliare quel Nord dell'Europa con il Sud dell'Europa e quel Nord dell'Italia con il Sud dell'Italia, così come molte volte è stato detto. Proprio in quest'Aula ho ascoltato autorevoli interventi che sostenevano la necessità di ricreare la voglia di investire nel meridione d'Italia in modo che quest'ultimo possa riscattarsi; altrimenti, si perpetuerà l'assistenzialismo degli anni Sessanta e Settanta. Ho approvato quegli interventi e ho atteso pazientemente che da queste Aule partisse un provvedimento concreto che suscitasse, incentivasse, facesse nascere talvolta questa voglia di attirare l'imprenditoria nel Mezzogiorno d'Italia.

Francamente, non ho mai trovato elementi di conforto: anzi, andando indietro nella memoria, mi è sembrato di ripercorrere quanto è accaduto dopo il terremoto del 1980, quando il Meridione d'Italia è stato

considerato territorio di rapina in cui si andava per utilizzare i benefici di provvedimenti del tutto congiunturali salvo poi riportare gli utili, o addirittura altre forme di reddito sopravvenienti, nelle regioni di origine, lasciando le popolazioni del Mezzogiorno più povere di prima.

Bene, tutto questo Alleanza Nazionale non lo approva, non lo tollera, lo denuncia in quest'Aula e attiverà tutti i meccanismi che la civile polemica consente affinché la popolazione italiana ne venga a conoscenza.

Altro si sarebbe invece aspettata Alleanza Nazionale da questo provvedimento a favore degli artigiani e dei commercianti: che si intervenisse quando vogliono svecchiare se stessi. Nei confronti delle aziende del Mezzogiorno (mi riferisco ai piccoli artigiani, ai commercianti grandi e piccoli, ai piccoli imprenditori che molte volte sono essi stessi anche veicolo di commercio della loro produzione), ci saremmo aspettati che intervenisse lo Stato in quella attività di svecchiamento che ormai si rende necessaria per stare al passo della domanda che si modifica giorno dopo giorno. Ci saremmo aspettati che si attivassero concretamente meccanismi volti a snellire le attività burocratiche per coloro i quali vogliono trasformare la propria azienda e per tale motivo hanno necessità di licenze o autorizzazioni; che coloro i quali, per far fruttare le professionalità acquisite, vogliono porre mano alle liste di mobilità per attingere manodopera necessaria alla migliore utilizzazione dei macchinari e delle strutture presenti nella propria azienda, fossero aiutati a realizzare questi obiettivi attraverso meccanismi di incentivazione e di defiscalizzazione.

Avremmo voluto che lo Stato fosse realmente presente e vicino al cittadino che lavora, che produce; al cittadino che vuole migliorare se stesso e che deve ricorrere alle banche per poter attingere a quei crediti che, altrimenti, non potrebbe avvicinare se non attraverso l'usura, purtroppo così presente nel nostro meridione d'Italia.

Tutto ciò non è stato fatto: ancora una volta il cittadino imprenditore che voglia migliorare se stesso e la propria attività, qualificando ancora di più il proprio lavoro, dovrà ricorrere all'istituto di credito assoggettandosi alle condizioni «scannatorie» (diciamolo, una volta per tutte, anche se non è originale certamente quello che sto dicendo in questo momento) alle quali devono assoggettarsi gli imprenditori del Mezzogiorno, atteso il presupposto che da parte degli istituti di credito del Meridione c'è il vezzo di prestare denaro a chi già lo ha e di negarlo a chi ne ha bisogno.

Il nostro pertanto non è un «no» preconcelto: non diciamo «no» alla finanziaria proposta dalla maggioranza in quanto non abbiamo collaborato a stendere il canovaccio della finanziaria stessa. Diciamo «no» perchè siamo preoccupati: in essa non troviamo le risposte che ci saremmo aspettati; non capiamo come sia possibile per un Governo mercanteggiare le misure che esso stesso ha assunto. Ad esempio, mi riferisco, come è stato già detto, al pacchetto sul lavoro, ai prepensionamenti, così come sono stati proposti e poi modificati o ad altre misure.

Non capiamo come sia possibile per un Governo responsabile individuare dei limiti oltre i quali non dovrebbe essere possibile andare (limiti che certamente sono stati individuati e contenuti entro il massimo

possibile di neutralità) e poi spostare quegli stessi limiti in corso d'opera, creando incertezze senza risposte, che poi vengono sancite nel documento finanziario.

In sostanza, non capiamo come ci si possa muovere in maniera ondivaga avanzando di un passo ed arretrando di due secondo una concertazione che non avviene nelle Aule del Parlamento ma al di fuori di esse, senza che venga filtrata nelle Commissioni ma al di fuori e al di sopra di esse; secondo una concertazione che annulla completamente l'istituto del Parlamento per adattare la formazione delle leggi a strutture e alle aspettative delle *lobbies* che ritenevamo appartenere alla prima Repubblica e che invece sono sopravvissute a se stesse per acquistare nuova forza.

Questo era già grave prima, è ancora più grave adesso perchè i tempi sono cambiati: prima l'Italia era una Repubblica che doveva rispondere anzitutto a se stessa e poi ai *partners* europei; oggi l'Italia si avvia a diventare parte integrante del mercato europeo e quindi dovrà rispondere prima agli altri paesi. Non so infatti se tutte le frasi encomiastiche apparse sui giornali siano veritiere, atteso che si riconosce all'Italia un diritto di ingresso che, francamente, meriterebbe ancora di essere messo in dubbio, visti gli strumenti finanziari sui quali si sorregge tale legittimazione. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Hanno facoltà di parlare i relatori.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto dichiarato nella relazione. (*Applausi dai Gruppi Misto, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Lei, senatore Marini, parla anche a nome degli altri relatori?

MARINI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, al punto in cui siamo, dopo la lunga e approfondita discussione che si è svolta in questa Camera in prima lettura e nell'altro ramo del Parlamento in seconda lettura, credo anch'io che non valga la pena di spendere molte parole. Pertanto, mi limiterò a svolgere solo due considerazioni.

La prima riguarda il riconoscimento, che a mio avviso è dovuto, per l'importante lavoro che si è svolto in Senato. Francamente non credo che si possa dire che il lavoro presso la Camera abbia cambiato la qualità e l'asse della manovra, che sono invece stati confermati sul terreno macroeconomico. In effetti, sono state apportate due importanti innovazioni nel corso del dibattito parlamentare: intendo riferirmi al bloc-

co sullo Stato sociale – di cui più diffusamente poi parlerà probabilmente il ministro Treu – e alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Come i colleghi ricorderanno, quella manovra è stata largamente impostata, per quanto riguarda i parametri macroeconomici nonché la sostanza della misura, in questo ramo del Parlamento. Sono stati definiti qui l'accantonamento in sede di finanziaria e, con un ordine del giorno presentato dai colleghi delle Commissioni, l'asse su cui si è poi sviluppato il testo, puntualmente introdotto alla Camera per meri motivi regolamentari.

Poi, certo, sono state apportate a questa manovra delle micro variazioni sia alla Camera che al Senato, ma anche quelle introdotte nell'altro ramo del Parlamento erano state preparate al Senato.

Ho sentito alcuni senatori lamentarsi del fatto che misure non accolte in questo ramo del Parlamento sono state introdotte alla Camera. In molti casi si è trattato di misure il cui studio è stato aperto in questo ramo del Parlamento e le cui coperture, talvolta – come in questo caso – per motivi regolamentari è stato possibile reperire solo alla Camera. Questo credo sia l'aspetto positivo del bicameralismo.

Per quanto riguarda invece gli strumenti, dal senatore Morando in primo luogo e poi dal senatore Mantica sono state fatte delle osservazioni sulla esigenza di ripensare anche in profondità il complesso degli strumenti. Mi sia consentito dire, solo per portare una testimonianza, che non è corretto inventarsi un obiettivo polemico e a tale obiettivo fare poi riferimento in tutte le circostanze. Il senatore Mantica, nel quadro di un intervento peraltro, come al solito, argomentato e pacato, ha affermato che il «collegato» fu introdotto nella logica allora dominante di Cirino Pomicino. Se mi è consentito portare una testimonianza della memoria, nel testo della legge n. 362, come uscì dalla Camera, il «collegato» non c'era. La Camera, per rispondere alle esigenze di modifica della legislazione sostanziale, si inventò due altri strumenti: in particolare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), che recita: «altre variazioni meramente quantitative rinviate dalla legge finanziaria alle leggi vigenti».

Per quanto riguarda poi gli eventuali disegni di legge collegati si inventò la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11-*bis*, che recita: «Gli importi previsti nei fondi globali rappresentano il saldo tra accantonamenti di segno positivo per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate». Un meccanismo, questo, che in effetti preludeva a dei disegni di legge collegati che fossero fuori dalla sessione di bilancio e ad essa successivi.

In seguito, le cose sono andate diversamente. Presso il Senato in verità – non dall'onorevole Cirino Pomicino, che tra l'altro nel momento in cui il suddetto disegno di legge fu licenziato non era più presidente della Commissione bilancio, ma lo era l'onorevole Cristofori – dalla Commissione bilancio, presieduta autorevolmente dal senatore Andreatta, furono invece introdotte due norme: in primo luogo quella prevista al comma 1 dell'articolo 1-*bis*, lettera *c*) che recita: «Entro il 30 settembre il Governo presenta il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico e i disegni

di legge collegati alla manovra finanziaria»; in secondo luogo quella contenuta al comma 4 dell'articolo 3, che recita: «Il documento di programmazione economico-finanziaria contiene anche l'indicazione dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria».

In verità il Senato escogitò anche un'altra soluzione molto positiva, attraverso la presentazione di un emendamento da parte del senatore Forte. Mi riferisco alla norma del comma 9 dell'articolo 2 che, superando il saldo netto da finanziare (un aggregato non molto significativo), indicava nel fabbisogno contenuto in un articolo della legge di bilancio l'aggregato a cui fare riferimento per quanto riguarda l'indebitamento reale.

Credo che comunque la discussione che si è tenuta nella presente sessione di bilancio dimostri l'esigenza di riflettere più in profondità. Ritengo questo forse perchè ho avuto qualche parte nell'inventare i meccanismi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*) e all'articolo 11-*bis*, comma 2; rimango quindi molto più affezionato al combinato disposto delle misure puramente quantitative e, come si disse allora usando un neologismo, «meramente tabellabili» e poi ai disegni di legge collegati da discutersi in sedi successive e separate o, eventualmente preventive, immediatamente dopo l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, in ogni caso fuori dalla sessione di bilancio e dalle sue logiche di contingentamento e di mera gravidanza finanziaria, eventualmente qualora occorra, a norma di legge, una rivisitazione dei fondi negativi da inserire nel disegno di legge finanziaria.

Al termine della discussione desideravo sottolineare questi aspetti e credo che, come Ministero del tesoro, nonchè del bilancio e della programmazione economica, possiamo affermare che la presente legge finanziaria consente all'Italia di fare pienamente i conti con le compatibilità macroeconomiche e di consegnare un documento che fornisce dei saldi attendibili per l'oggi e per il futuro. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Treu.
Ne ha facoltà.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, desidero svolgere due brevi osservazioni perchè al termine di questo *iter* complesso molte cose sono state già dette, e quindi sarebbe fuor d'opera ribadire anche soltanto rapidamente.

Il primo punto che desidero sottolineare e che vale anche per la complessa normativa sullo Stato sociale, è quanto testè dichiarato dal sottosegretario Macciotta; si tratta infatti di un lavoro di costruzione che abbiamo condotto a più stadi, ma le modifiche che sono state introdotte hanno avuto sempre una ampia discussione, da una parte sul versante della concertazione sociale e all'interno della maggioranza, dall'altra con un dialogo costruttivo con l'opposizione.

Ribadisco che anche alcune approssimazioni successive che si sono verificate nell'enunciazione di certi punti della riforma del *welfare* sono dovute a quello che noi abbiamo sempre perseguito: la ricerca di un

equilibrio e di un consenso con le varie componenti, categorie, forze sociali che con questi provvedimenti sul *welfare* vedevano produrre significativi effetti sui loro equilibri presenti e futuri. La coerenza complessiva è mantenuta, e non è solo un fatto ragionieristico: le misure, i blocchi fondamentali sono rimasti come previsti.

Anche qui abbiamo sentito osservazioni che in parte si elidono: per un verso, infatti, si lamentano pochi interventi strutturali (che viceversa sono quelli che abbiamo annunciato fin dall'inizio), che toccano l'unità delle regole e la modernizzazione definitiva del nostro sistema pensionistico; dall'altra parte, poi, ci si fa notare che da parte di molti gruppi di interesse ci sono lamentele per il fatto che le loro posizioni consolidate sono state modificate. Ebbene, come sempre quando si effettuano operazioni complesse di riforma, di modificazione delle regole, vi sono manifestazioni di reazione, che peraltro abbiamo cercato di contenere rispondendo alle esigenze, alle richieste che ci sembravano compatibili con l'equilibrio complessivo. Mi pare quindi nei fatti che, al di là delle strumentalizzazioni, questo equilibrio sia confermato.

La seconda osservazione riguarda un appunto che è stato più volte ripreso e discusso. Questa è una finanziaria di svolta, nel senso che consolida un risanamento e dà un inizio, dei segnali per un rilancio della crescita. Questi segnali ci sono, e nonostante le difficoltà del momento sono apprezzati. Noi abbiamo proprio qui introdotto segnali significativi per il Mezzogiorno, come gli sgravi contributivi, che sono una misura d'accompagnamento; certo, non sono sufficienti, però nel contempo vediamo che si stanno mettendo in moto gli interventi strutturali che avevamo da tempo predisposto: domani ci sarà una riunione del CIPE con cui si darà avvio a sette patti territoriali, e quindi anche questo strumento di sviluppo del Mezzogiorno diventerà effettivamente operativo. Abbiamo dato dei segnali, ancora, di un utilizzo di incentivi mirati, come il credito di imposta per la nuova occupazione nelle aziende del Mezzogiorno, soprattutto per le piccole e medie aziende; e persino nell'area difficile del lavoro autonomo vi sono segnali di sostegno alla creazione di impresa, con l'aiuto ai giovani che vogliono avviare un'attività; insomma, ci sono misure che danno il segno di questo avvio. Ancora di recente è stato ribadito dal Governo l'impegno ad accelerare, moltiplicare questi segnali nell'anno a venire, ed alcune delle ultime iniziative al di fuori della finanziaria vanno in questo senso; tra tutte ne menziono due perchè sono state qui non solo non ricordate, ma addirittura falsificate.

In materia di servizi all'impiego, abbiamo appena approvato un decreto legislativo che attua un radicale decentramento di detti servizi; uno strumento per far funzionare meglio il mercato del lavoro e che avvia una liberalizzazione, un'apertura ai privati, sia pure con delle regole. Il secondo elemento che vorrei ricordare – anche questo è il segno di una fase nuova – è che i fondi pensione integrativi, che avevamo approntato tempo fa, sono diventati anch'essi operativi: abbiamo varato i primi fondi proprio in questi giorni e l'anno prossimo si prevede come un anno di grande sviluppo della previdenza com-

plementare, che serve anche a sostenere il mercato mobiliare, sostegno, di cui c'è bisogno nel nostro paese.

Quindi, in conclusione, credo che possiamo dire, al termine di questo dibattito generale, che abbiamo messo a punto un provvedimento complesso che serve non solo all'entrata in Europa del nostro paese, ma anche ad una prospettiva di stabilità, di cui c'è bisogno. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Con la replica del ministro Treu si è conclusa la discussione congiunta dei tre provvedimenti all'ordine del giorno.

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 2793-B.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2793-B) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che la 5ª Commissione permanente ha trasmesso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 4.53, 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.35, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 14.10, 14.11, 14.12, 21.23, 27.2, 44.21, 44.0.1, 55.11, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 59.4, 59.14, 64.0.1, 21.500, 29.600, 29.601, 29.602, 29.547, 29.542, 29.555, 29.552, 29.543, 29.553, 29.544, 29.546, 29.554, 29.545, 38.1000, 45.1000, 45.1001, 47.1000, 59.500, 38.3 e 47.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Ricordo che, poichè il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 104 del Regolamento, i seguenti emendamenti che non si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, non potranno essere presi in considerazione, in conformità con quanto stabilito dalle Commissioni riunite:

4.36 e 4.37.

I seguenti emendamenti risultano anch'essi inammissibili, ai sensi del citato articolo 104:

17.3, 17.1000, 17.502, 17.501, 21.1000 e 55.0.1.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE

Art. 1.

*(Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla

base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

«40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni».

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:

«127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «contenimento dell'» con le seguenti: «controllo della soglia di».

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «strutturali» aggiungere le seguenti: «degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente».

1.7 ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «essere realizzati» con le seguenti: «devono incidere».

1.10 ROSSI, MORO

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «ove riguardino i centri storici».

1.13 ROSSI, MORO

Al comma 1, al penultimo periodo sopprimere le parole: «e ove riguardino i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

1.1 GUBERT

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in funzione dell'» con la seguente: «previa».

1.16 ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la seguente: «regolamentate».

1.17 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «preposta alla» con le seguenti: «responsabile della».

1.25 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.28 ROSSI, MORO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «specifiche competenze dell'amministrazione» sostituire la parola «stessa» con le seguenti: «preposta alla tutela del vincolo».

1.32 ROSSI, MORO

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «aventi ad oggetto la» con le seguenti: «relativa alla».

1.34

ROSSI, MORO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e agevolata».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la cessione degli alloggi anzichè a titolo gratuito è effettuata a titolo oneroso fino a concorrenza della minore entrata.

1.2

GUBERT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2793-B, rilevati gli interventi significativi ma non sufficienti a favore degli investimenti concernenti la proprietà della prima casa;

impegna il Governo:

a presentare entro il 31 gennaio prossimo un documento dal quale risultino tutte le imposte comunque connesse alla proprietà della prima casa medesima al fine di consentire al Senato di assumere tutte le determinazioni necessarie per l'esclusione completa da qualunque imposta locale o nazionale della prima casa di proprietà.

9.2793-B.1. D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BRIENZA, DE SANTIS, LOIERO, NAVA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, MINARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

premesso che:

nei centri storici esistono unità immobiliari che corrispondono ad interi edifici;

la necessità di consolidamento negli edifici dei centri storici è particolarmente rilevante;

impegna il Governo:

a considerare in fase interpretativa del comma 1, dell'articolo 1 come «progetto unitario» un progetto di consolidamento che riguardi un intero edificio, anche se sito nei centri storici.

9.2793-B.2.

GUBERT

Il Senato,

apprezzata la correzione che la Camera ha approvato al comma 3 dell'articolo 1 al fine di garantire l'effettiva applicazione del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto-legge 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;

impegna il Governo:

ad assicurare che il decreto ministeriale relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e alle procedure di controllo contenga una chiara distinzione tra le responsabilità dell'operatore dell'intervento edilizio: nel senso che esclusivamente a questo ultimo possano combinarsi sanzioni per la mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

9.2793-B.203.

LE COMMISSIONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato tendono a rendere più chiara, nello spirito del «manuale di stile» promosso dal ministro Bassanini, le norme contenute nell'articolo 1. Si danno pertanto tutti per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 tende a rimediare ad una possibile cattiva interpretazione della norma, laddove si dice che nei centri storici le opere di consolidamento non devono riguardare singole unità immobiliari. Questo è comprensibile, se la singola unità immobiliare è un appartamento, ma se si tratta di un intero edificio appare poco comprensibile. Siccome questa seconda ipotesi si può verificare, ho predisposto questo emendamento. In subordine, ho anche presentato l'ordine del giorno n. 2, che eventualmente potrebbe rispondere allo stesso problema.

L'emendamento 1.2 rappresenta un allargamento delle possibilità di agevolazione, onde intervenire, oltre che sull'edilizia pubblica, anche sull'edilizia agevolata.

NAPOLI Roberto. L'ordine del giorno n. 1 è da considerarsi illustrato.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, diamo per illustrato l'ordine del giorno n. 203.

PRESIDENTE. Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame. Mi permetto di chiedere al relatore di indicare eventualmente soltanto il numero degli emendamenti su cui intende esprimere parere favorevole, poichè dalla sua relazione traspare chiaramente come egli sia contrario a tutti gli emendamenti.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avendo udito i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, sono disposto a ritirare l'emendamento 1.1 qualora venisse espresso parere positivo sull'ordine del giorno n. 2.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, anticipo il mio parere favorevole a tale ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime analogo parere favorevole.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro quindi l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatore Rossi e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.17 e 1.25 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

L'emendamento 1.34 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 1.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo gradirebbe una modifica della data prevista dall'ordine del giorno n. 1, in quanto il 31 gennaio appare un termine troppo breve. Propongo pertanto che tale data sia cambiata con quella del 31 marzo; qualora tale modifica venisse accettata, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Ho già espresso parere favorevole all'ordine del giorno n. 2 ed analogamente mi esprimo per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 203.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, a nome di tutti i presentatori dell'ordine del giorno n. 1, accetto la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti tutti gli ordini del giorno non li mettiamo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Trasferimento di alloggi ai comuni)

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigen-

ze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le relative pertinenze di proprietà dello Stato».

2.15 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la parola: «relative».

2.14 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a richiesta».

2.16 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a titolo gratuito».

2.17 ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a titolo gratuito».

2.3 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo oneroso».

2.23 ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal primo giorno».

2.18 ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal sesto giorno».

2.22

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo mese» con le seguenti: «dal primo mese».

2.13

ROSSI, MORO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «assegnatario» aggiungere le seguenti: «dell'alloggio».

2.29

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 2.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo analogo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dai senatori Rossi e Moro, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.18, fino alle parole «dal secondo mese», presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.18 e gli emendamenti 2.22 e 2.13.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato:

Art. 3.

(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui)

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del

pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «per cause diverse dalle dimissioni volontarie».

3.12 ROSSI, MORO

Al comma 2, sopprimere le parole: «alle medesime condizioni».

3.2 ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato:

Art. 4.

(Incentivi per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre

1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici e ambientali;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c).

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbano neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti.

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle

del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: «A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia».

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la

Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di *turn-over* ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad

un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.

19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica» (97 C279/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis* non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

Al comma 7, sopprimere le parole: «e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni».

4.2 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 7, sostituire le parole: «lire tre milioni» con le seguenti: «lire un milione».

4.3 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «le agevolazioni sono altresì sospese in presenza di accertamento per violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente e in qualità di sostituto d'imposta».

4.4 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 16, sopprimere le parole: «di età inferiore a 32 anni».

Conseguentemente il compenso unitario previsto all'articolo 14, comma 14 è ridotto fino a concorrenza del maggiore onere.

4.1 GUBERT

Al comma 16, primo periodo sostituire le parole: «32 anni» con le seguenti: «35 anni».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

4.6 WILDE, LAGO, MANFROI

Al comma 16, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

4.5 WILDE, LAGO, MANFROI

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

4.49 ROSSI, MORO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».

4.50 MORO, ROSSI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «previa deliberazione del CIPE».

4.51 MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 17.

4.7 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17 dopo le parole: «Calabria e Sardegna», aggiungere le seguenti: «nonchè nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti.

4.8 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17 dopo le parole: «Calabria e Sardegna», aggiungere le seguenti: «e nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b».

4.13 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «per i lavoratori occupati alla data dal 1° dicembre 1997» con le altre: «per i lavoratori assunti dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997».

4.503 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 17 primo periodo dopo la parola: «retribuzione», aggiungere la seguente: «annua».

4.9 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «36 milioni», con le seguenti: «22 milioni».

4.14 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, sostituire le parole: «36 milioni», con le seguenti: «24 milioni».

4.10 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, ultimo periodo sopprimere le parole: «a seguito di turn-over».

4.11 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 17, secondo periodo sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

4.12 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 18.

4.34 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Sopprimere il comma 18.

4.15 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire le parole da: «lire 1.600.000» fino a: «1.050.000» con le seguenti: «lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 750.000».

4.52 ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire la parola: «1.600.000» con «800.000» e «1.050.000» con «500.000».

4.19 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire la parola: «1.600.000» con «1.000.000».

4.17 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sopprimere le parole: «1.050.000 fino al 31 dicembre 1999».

4.16 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 18, sostituire «1.050.000» con «700.000».

4.18 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 19, sopprimere il primo periodo.

4.53 MORO, ROSSI

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e per il settore automobilistico» fino a: «15 settembre 1997».

4.54 MORO, ROSSI

Al comma 19, sopprimere le parole da: «e per il settore automobilistico» fino a: «15 settembre 1997».

4.20 WILDE, LAGO, MANFROI

Al comma 19, sostituire «50.000 ECU» con «20.000 ECU».

4.24 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 19, sostituire: «100.000 ECU» con «50.000 ECU».

4.23 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 20, sopprimere: «ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali».

4.21 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 21.

4.28 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «del Piemonte e della Lombardia».

4.25 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «della Liguria e del Friuli-Venezia Giulia».

4.26 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «del Veneto e del Trentino-Alto Adige».

4.27 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «della Toscana e della Valle d'Aosta».

4.29 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «dell'Emilia Romagna, delle Marche e dell'Umbria».

4.30 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, dopo: «dell'Abruzzo e del Molise» aggiungere: «nonchè nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 56b».

Conseguentemente all'articolo 4 è aggiunto il comma 22-bis.

«A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici e di riscaldamento individuale applicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa».

4.31 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 21, sostituire le parole: «per un periodo di un anno dalla data di assunzione» con le altre: «per un periodo di sei mesi dalla data di assunzione».

4.502 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«Al fine di incentivare il rinnovo dei parchi macchine e la rottamazione delle macchine utensili che abbiano più di 20 anni, si prevede l'ammortamento totale nell'esercizio di messa in funzione per le macchine acquistate in sostituzione di macchine utensili per la lavorazione di metalli».

4.35 PIANETTA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2793-B

considerati gli ulteriori aggravii sul sistema produttivo nazionale impegna il Governo ad una profonda revisione della politica delle attività produttive, con particolare riferimento alla promozione dell'artigianato, le cui sofferenze sono evidenti anche durante il periodo di Natale.

9.2793-B.3. D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BRIENZA, DE SANTIS, LOIERO, NAVA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, MINARDO

Il Senato,

considerato che

secondo un'analisi di settore, nel 1997 vi è stata una stasi della domanda interna di macchine utensili;

l'età media delle macchine utensili installate in Italia è di circa 12 anni e che quasi il 20 per cento del suddetto parco ha oltre 20 anni;

la macchina utensile, i robot e l'automazione rappresentano un settore fondamentale per lo sviluppo industriale e per incrementare la capacità dell'intero settore dei beni strumentali di competere a livello internazionale;

interventi di stimolo agli investimenti industriali per l'aggiornamento e l'ammodernamento degli impianti con il conseguente miglioramento del prodotto sono da considerarsi utili e necessari, ciò in virtù di una politica per l'impresa indirizzata in un'ottica di riposizionamento di medio-lungo periodo dell'industria italiana nello scenario europeo e mondiale;

in particolare senza l'ammodernamento delle attrezzature anche le piccole e medie aziende perdono competitività con conseguenti riduzioni di manodopera qualificata;

impegna il Governo:

ad emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che preveda l'ammodernamento totale nell'esercizio di messa in funzione per le macchine acquistate in sostituzione di macchine utensili che abbiano più di 20 anni dalla prima installazione a condizione che gli ordini di acquisto di macchine vengano emessi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del dispositivo e che la messa in funzione delle nuove macchine avvenga entro 18 mesi dall'ordine e vi sia il ritiro dall'attività produttiva della macchina con oltre 20 anni.

9.2793-B.4.

PIANETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti)

1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 3 per cento».

4.36 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

4.37 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.38 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30
4.39	CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO		

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.40 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

4.41

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

WILDE. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati si illustrano da sè.

GUBERT. Signor Presidente, il testo approvato dalla Camera dei deputati introduce delle agevolazioni per chi inizia un'impresa artigiana o comunque un lavoro autonomo, prima dei 32 anni. Mi sembrerebbe più logico che venissero incoraggiati anche coloro che sono stati espulsi dalle attività produttive in età più avanzata, tenuto conto che hanno più difficoltà ad ottenere un lavoro dipendente. Quindi gli sbocchi nel lavoro autonomo sarebbero da incoraggiare. Del resto le maggiori difficoltà di riconversione sono proprie di chi ha un'età tra i 40 e 50 anni.

Il senso dell'emendamento 4.1 è quello di togliere questo vincolo di età.

ROSSI. Do per illustrati gli emendamenti 4.49 e 4.52 da me presentati.

MORO. Gli emendamenti 4.50 e 4.51 si danno per illustrati.

VEGAS. Do per illustrato l'emendamento 4.34.

* PIANETTA. Signor Presidente, la macchina utensile è uno strumento di partenza per la produzione di qualsiasi bene strumentale e manufatto in genere. Il settore è quindi strategico per lo sviluppo di un paese industrializzato. Ne consegue l'importanza fondamentale di avere un parco macchine efficiente e tecnologicamente avanzato.

A partire dalla fine del 1995 gli ordini di acquisto interni di macchine utensili sono diminuiti; si è pertanto incrementata l'età media della macchina utensile installata in Italia, che è ora di dodici anni, mentre circa il 20 per cento di tali macchine ha oltre venti anni di età.

Nell'era della globalizzazione e del rapido sviluppo tecnologico ciò rappresenta un segnale molto negativo anche in rapporto alla nostra competitività internazionale. Mi sembra quindi necessario incentivare il rinnovo di questo parco macchine. L'ordine del giorno n. 4 prevede l'ammortamento (il termine «ammodernamento» che figura nello stampato a pagina 14 è frutto di un errore di stampa) totale nell'esercizio di messa in funzione del bene strumentale per macchine utensili acquistate in sostituzione di macchine che abbiano più di venti anni.

Si tratta di un provvedimento indirizzato allo sviluppo strutturale delle imprese, in vista di un miglior riposizionamento internazionale, con il taglio di norme che imbrigliano le imprese e bloccano la crescita qualitativa delle nostre industrie, soprattutto di quelle medie e piccole.

NAPOLI Roberto. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti, mentre per quanto riguarda gli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 3 e sull'ordine del giorno n. 4. In particolare per quest'ultimo esistono già meccanismi agevolativi che vanno nella direzione prevista dal presentatore: pertanto esso non può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.49, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.503, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.14, fino alle parole: «36 milioni», presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.14 e l'emendamento 4.10.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12 presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 4.15, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.52, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.19, fino alla cifra: «1.600.000», presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.19 nonchè l'emendamento 4.17.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.53 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico all'emendamento 4.20, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 4.25, 4.26, 4.27, 4.29 e 4.30.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.502, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.35 è stato dichiarato inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, non capisco il voto contrario del Governo su questo ordine del giorno: noi non chiediamo di verificare quanto già inserito nella finanziaria bensì evidenziamo una sofferenza del sistema produttivo, in particolare dell'artigianato. Lo abbiamo già detto in più occasioni in quest'Aula e ci meravigliamo che il Governo non aderisca a questo ordine del giorno che va considerato una richiesta specifica non di provvedimenti tampone ma di una revisione globale del sistema produttivo, in particolare l'artigianato, a partire dalla previdenza, dalle incentivazioni, dalla burocrazia e da tutto ciò che attiene a questo settore. Pertanto, chiedo per questo ordine del giorno, signor Presidente, se il Governo insieme al relatore non intendessero rivedere la loro posizione, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Dignor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo ordine del giorno, sottolineando ancora una volta quanto detto dal senatore Napoli Roberto, vale a dire che la contrarietà del Governo è un sintomo chiaro della volontà di perseguire una politica di compressione fiscale, contributiva e burocratica nei confronti dei settori produttivi e, in particolare, dell'artigianato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Napoli Roberto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	183
Senatori votanti	181
Maggioranza	91
Favorevoli	34
Contrari	147

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato:

Art. 5.

(Incentivi per la ricerca scientifica)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ot-

tobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione *post*-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b)*, si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purchè non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «19 dicembre 1992, n. 488;» sono inserite le seguenti: «articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451»;

b) al comma 2, dopo le parole: «degli enti pubblici di ricerca» sono inserite le seguenti: «e delle università» e dopo le parole: «consentito agli enti» sono inserite le seguenti: «e agli atenei»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporto di lavoro con l'ente» sono inserite le seguenti: «o con l'ateneo» e al terzo pe-

riodo, dopo le parole: «corrisposto dall'ente», sono inserite le seguenti: «o dall'ateneo»;

d) al comma 4, le parole da: «nonchè per l'anno 1998» fino a: «n. 451» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati» e dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» sono inserite le seguenti: «e alle università».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «enti pubblici..» fino: «Agenzia spaziale Italiana (ASI)».

5.1 WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) Agenzia spaziale Italiana (ASI)».

5.6 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

WILDE. Do per illustrato il mio emendamento.

D'ALÌ. L'articolo 5 esce dalla discussione avvenuta alla Camera dei deputati stravolto nel suo significato originario, sia per quanto riguarda gli intendimenti del Governo che quelli del Senato. Si tratta di un articolo che era stato introdotto nel collegato per incentivare la ricerca scientifica nel settore delle piccole e medie imprese; qualcuno invece ha ritenuto bene di modificarlo per beneficiare alcuni enti pubblici.

Inoltre, dal punto di vista strettamente applicativo e giuridico, non si comprende come un incentivo che si traduce in un credito di imposta possa essere applicato all'ENEA e all'ASI. Questo modo di produrre legge è veramente singolare e ritengo che bisognerebbe evitare nella maniera più assoluta queste incongruenze legislative che ci espongono non solamente a difficoltà interpretative, ma direi anche alla derisione da parte di chi poi va a leggerle con serietà e di chi deve poi applicarle.

Ritengo dunque che approvare gli emendamenti 5.1 e 5.6 sia sicuramente utile ai fini anche del decoro di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un *personal computer* multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di *modem* e *software*, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonchè le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete *Internet*, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1

GUBERT

Sopprimere l'articolo.

6.17

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 200.000» con le parole: «lire 500.000».

Conseguentemente il compenso unitario previsto all'articolo 14, comma 14 è ridotto fino a concorrenza del maggiore onere.

6.2

GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 è volto a sopprimere l'articolo in quanto mi sembra lesivo della dignità delle università e delle istituzioni scolastiche il ricevere 200.000 lire da parte dello Stato per acquistare un *computer*: lo Stato dovrebbe provvedere in altro modo per tale operazione. Inoltre, la somma in questione viene concessa ad ogni istituzione scolastica con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per elargire questo piccolo contributo è dunque più la burocrazia che non il risultato concreto: si potevano trovare strade diverse molto più efficaci.

L'emendamento 6.2 tende invece a non rendere puramente simbolico quel contributo, portandolo a lire 500.000.

* VEGAS. Signor Presidente, l'articolo 6 mi sembra il classico manifesto che non ha altre conseguenze se non la presa in giro dei destinatari. Infatti, il testo recita: «Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un *personal computer*»: ciò significa che ogni università o istituzione scolastica ne può acquistare uno. Si assisterà allora o allo *splitting* delle università: ci sarà Roma 4, Roma 5, Roma 6 e così via per acquistare tanti *computer* oppure ce ne sarà uno solo che sarà conteso tra gli studenti e i professori. Tutto ciò mi sembra francamente ridicolo, come è ridicolo il fatto che nel testo dell'articolo si dica che esso deve essere corredato di *software*, di *modem*, e così via. L'articolo, infatti, contiene un elenco

che sembra quello di un venditore di *computer*: esso prevede che il *computer* è deducibile, a condizione che sia multimediale, completo, nuovo di fabbrica, corredato di *modem* e *software*. Ci si domanda cosa succederà nel caso in cui ci sia il *fax* ma non il *modem*. È una domanda questa che non può restare inevasa. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente. Ilarità*).

A parte le battute, signor Presidente, si tratta o di una presa in giro nei confronti della scuola o di un affaruccio di basso livello. Nel primo caso, sappiano i nostri studenti che non è in questo modo che l'Ulivo avrà lo stesso successo di Tony Blair che si era proposto di informatizzare la scuola. Si tratta semplicemente, in questo caso, di un'operazione ridicola, che sarebbe opportuno togliere dal testo, sempre che questo voglia mantenere un minimo di serietà. Ma questa caratteristica mi sembra sia stata abbandonata da tempo per cui mi rimetto all'Aula. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 6.17, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato:

Art. 7.

(Incentivi territoriali)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità euro-

pee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale.

5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «partecipanti ai» con le altre: «operanti nelle aree interessate ai».

7.1

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato è volto a «desocialisticizzare» la logica del Governo, secondo la quale non conta se il fine di aumentare l'occupazione è raggiunto ma solo se si raggiunge attraverso la concertazione con i sindacati, con il potere politico, eccetera. A mio avviso, se l'obiettivo è quello di aumentare l'occupazione in determinate aree, è bene riconoscere che possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo anche le imprese che non hanno partecipato alle negoziazioni con il potere politico e sindacale; non farlo significa ricadere in una logica di tipo clientelare. Pertanto, l'emendamento tende ad allargare la possibilità prevista.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINI *relatore*. Il relatore è contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 7.1. La modifica introdotta alla Camera, che restringe la platea dei possibili fruitori degli incentivi territoriali a coloro che partecipano ai contratti d'area e non a tutti coloro che sono insediati nelle zone che interessano i contratti d'area, snatura completamente sia l'intendimento originario del Governo nel proporre la norma sia quello del Senato nel vararla. Pertanto, riteniamo assolutamente necessario modificarne il testo perchè quella uscita dalla Camera è chiaramente una previsione che si

presta a manipolazioni e a consentire privilegi che questo Parlamento dovrebbe assolutamente evitare di favorire. (*Applausi del senatore Travaglia*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord e chiedo che per questo emendamento si adotti la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Moro risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	36
Contrari	156
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'auto-sufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), e 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi ef-

fettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

(Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero)

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.

4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi

regolari di linea, in attività di *transhipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato:

Art. 11.

(Incentivi fiscali per il commercio)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a venti di-

pendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

11.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a quindici dipendenti».

11.32 MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a sedici dipendenti».

11.37 MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a diciassette dipendenti».

11.38 MORO, ROSSI

Al comma 9, sostituire le parole: «fino a venti dipendenti» con le seguenti: «fino a venticinque dipendenti».

11.27 MORO, ROSSI

Al comma 10, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente: al comma 8 dell'articolo 17, sostituire le parole: «210 miliardi» con le seguenti: «85 miliardi».

11.1 MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALÌ. Signor Presidente, abbiamo ascoltato dalla viva voce del relatore il suo disappunto per come la Camera abbia ridimensionato la

portata dell'articolo 11 (incentivi fiscali per il commercio), che sicuramente era una delle poche norme veramente agevolative del settore del commercio introdotte durante la discussione al Senato. Avere ridotto il beneficio da 100 a 50 milioni snatura la sostanza di questo provvedimento, rendendolo difficilmente appetibile - se mi è consentito questo termine - per l'imprenditore del settore del commercio, per cui lo renderà sicuramente di difficile applicazione.

Noi riproponiamo di portare l'entità dell'agevolazione a 100 milioni, così come era stato stabilito dal Senato e riconosciuto da tutte le forze politiche; tale norma era infatti stata approvata con voto unanime e la decisione era scaturita da una vivace ma costruttiva discussione. Pertanto, con l'emendamento 11.2 riproponiamo il tetto dei 100 milioni proprio per dare un senso di sostanza alla norma, evitando quindi che, ancora una volta, una disposizione rimanga lettera morta. Preannuncio, pertanto, sin d'ora, il nostro voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'emendamento 11.2.

MORO. Ritiro gli emendamenti da me presentati con il collega Rossi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.2.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

D'ALÌ. Signor Presidente, chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sull'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	39
Contrari	156

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato del Senato:

Art. 12.

(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico)

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubica-

ti nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'artico-

lo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996», è prorogato al 31 dicembre 1998.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 14.

(Disposizioni fiscali varie)

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)».

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica.
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto

dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.

11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «dei commi da 86 a 95» sono aggiunte le seguenti: «nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità». Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.

12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:

«99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione».

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso *standard* tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'AIPA, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-*bis*, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente».

15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1° gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ordini del giorno ed articoli aggiuntivi:

Alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:

L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi».

14.7 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148».

14.6 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 12, le parole: «300 milioni» sono sostituite con le parole: «100 milioni».

14.1

GUBERT

Sopprimere il comma 13.

14.8 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 13, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I requisiti di ruralità sono ridefiniti tenuto conto dell'importanza delle attività agricole a tempo parziale condotte nelle aree montane».

14.2

GUBERT

Sopprimere il comma 14.

14.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 14, sostituire: «lire 20.000» con: «lire 10.000».

14.3

WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Parità scolastica)

1. All'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

“g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000.”

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento».

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

		<i>(miliardi di lire)</i>		
		1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri		- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro		- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti		- 150	- 100	- 50
Politiche agricole		- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro		- 300	- 200	- 100
Ministero esteri		- 90	- 60	- 30
14.10	CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO			

Il Senato, in occasione della discussione della legge finanziaria 1998 e del disegno di legge collegato,

premessò che:

all'articolo 14, comma 13 del collegato si adottano provvedimenti per accelerare l'accatastamento di fabbricati, anche ex-rurali;

all'articolo 55, comma 14 sono stabiliti criteri per l'adozione di provvedimenti normativi da parte del Governo volti a rimuovere condizioni che penalizzano l'agricoltura italiana rispetto a quella di altri paesi europei;

la struttura aziendale dell'agricoltura nelle aree montane presenta una elevatissima frammentazione, con elevato frazionamento fondiario e con elevato numero di aziende a tempo parziale, ossia che non consentono ad una famiglia di trarre il suo reddito principalmente dall'attività agricola o di allevamento;

nonostante la marginalità economica di molte aziende, specie a tempo parziale e talvolta orientate al solo autoconsumo, la loro sussistenza rappresenta un elemento utile a contrastare o rallentare fenomeni di abbandono del territorio agricolo, con conseguenti positive funzioni di cura e di manutenzione dell'ambiente e di valorizzazione del paesaggio agrario;

l'attuale normativa fiscale per il riconoscimento del carattere di ruralità degli edifici (insistenza su un lotto minimo di 10.000 metri quadrati e preminenza del reddito agricolo sull'insieme dei redditi) impedisce a gran parte degli edifici rurali delle aree montane e marginali di veder riconosciuto il loro carattere di ruralità;

fra i criteri di intervento di cui al menzionato articolo 55, comma 14, non sono esplicitamente richiamati specifici criteri per l'agricoltura di montagna, la cui valorizzazione peraltro rientra tra gli obiettivi della legge n. 97 del 1994,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità per edifici rurali non residenziali, strumentali all'attività agricola o di allevamento, siti in aree montane, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'agricoltura di montagna e delle sue positive funzioni sociali, culturali e ambientali anche se svolta su piccoli appezzamenti e a tempo parziale;

a tener conto nel predisporre i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 14, degli obiettivi di valorizzazione dell'agricoltura di montagna già richiamati dalla legge n.97 del 1994 e da altre leggi relative a tale attività.

9.2793-B.5.

GUBERT

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonchè dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.

5. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei

compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. *Conseguentemente al disegno di legge C n. 4355, articolo 2, comma 3, tabella C*, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

8. All'articolo 39 comma 2 le parole: "non inferiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 2,5 per cento"

9. *Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:*

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

14.11 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Detraibilità assicurazioni sanitarie)

1. All'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-ter). I premi corrisposti per polizze sanitarie per un importo non superiore a lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 800 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 2792-B, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	<i>(miliardi di lire)</i>		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

14.12 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CURTO. Signor Presidente, li diamo per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.1.

L'emendamento 14.2 invece richiama, nell'operazione di accatastamento delle case ex rurali, le particolarità previste per le situazioni delle zone di montagna, per le quali gli attuali requisiti di ruralità sono inadeguati, come specificato nel successivo ordine del giorno n. 5. Qualora il Governo e il relatore si esprimessero a favore di quest'ultimo, ritirerei

l'emendamento 14.2. Tale ordine del giorno, oltre a far fronte al problema dianzi enunciato, fornisce delle indicazioni circa il requisito della delega contenuta in un successivo articolo, rispetto al quale sono stati presentati degli emendamenti che verrebbero altresì ritirati qualora appunto il Governo accettasse l'ordine del giorno in questione.

VEGAS. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 14.

WILDE. Signor Presidente, diamo anche noi per illustrati i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 5 del senatore Gubert. Per quanto riguarda i restanti emendamenti all'articolo 14, esprime invece parere contrario.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo lo accetterebbe come raccomandazione in quanto esso andrebbe a modificare, se accolto, i requisiti previsti dalla legge n. 133 del 1994, che convertiva il decreto-legge n. 557 del 1993. Ora, poichè questi requisiti sono – come dicevo – già stabiliti per legge, il Governo non può impegnarsi oggi a modificarli e pertanto può accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione.

GUBERT. Signor Presidente, accetto il parere testè espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 14.1 si intende ritirato, senatore Gubert?

GUBERT. Sì, signor Presidente, come pure l'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.10 è inammissibile e che l'ordine del giorno n. 5 è stato accolto come raccomandazione.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che i successivi emendamenti 14.11 e 14.12 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato:

Art. 15.

(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive)

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.

2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-*nonies* del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato:

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE

Art. 17.

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis. – *(Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)* – 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti pre-

detti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b*), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento».

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma *5-bis* dell'articolo 54, il comma *5-bis* dell'articolo 66 e i commi *8-bis* e *8-ter* dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da «; per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992».

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui

alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione

cazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*.

18. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della

presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al PRA, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori».

19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: «Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi».

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole «Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».

28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: «e della protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: «servizi di polizia o antincendio,» sono inserite le seguenti: «a quelli del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,».

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere

dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione nè riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

36. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

37. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere» sono sostituite dalla seguente: «direttamente».

39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, dell'articolo 17, aggiungere la seguente lettera:

«c) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

17.3

MILIO

Al comma 8 sopprimere le parole da: «A compensazione del» fino alla fine del comma».

17.4

CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17.1000

SCHIFANI

Al comma 17, dopo le parole: «a decorrere dal 1° luglio 1998» inserire le seguenti: «e formalità basate su atti autenticati posteriormente a tale data e le formalità di prima iscrizione la cui carta di circolazione sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla stessa data del 1° gennaio 1998;».

17.500

SCHIFANI

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, può sostituirlo, in deroga all'articolo 2857 del Codice civile ed esclusivamente fino alla stessa data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1988, n. 15; le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del Codice civile medesimo».

17.502

SCHIFANI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Entro il 30 giugno 1998, i proprietari di veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cancellati d'ufficio dal Pubblica registro automobilistico (PRA) ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, articolo 5, comma 54, possono ottenere, presentando apposita richiesta al PRA competente sul modello di nota libera, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 20, corrispondendo la tariffa indicata nell'articolo 2 della Tabella annesso al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 1° settembre 1994, l'annullamento della cancellazione citata, purché in tale sede documentino l'avvenuto pagamento, senza soprattasse nè interessi, dei periodi non prescritti di tassa automobilistica, ovvero dimostrino di esserne esenti ai sensi del nominato decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, articolo 5, comma 34».

17.501

SCHIFANI

Al comma 22, al terzo periodo, dopo le parole: «al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le regioni a statuto speciale di applicare tasse automobilistiche ridotte fino al 6 per cento rispetto alla media nazionale,».

Conseguentemente: al comma 8 dello stesso articolo sostituire le parole: «210 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».

17.1

MORO

Al comma 18, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi nei quali i cambiamenti di residenza conseguano a cambiamenti della toponomastica comunale di vie e piazze o dei numeri civivi, l'onere della richiesta e delle relative pratiche, così come per eventuali sanzioni, è a carico dell'amministrazione comunale, cui i soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione».

17.5

GUBERT

Sopprimere il comma 35.

17.2

WILDE, LAGO, MANFROI, ROSSI, MORO

Al comma 35, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative».

17.503

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CURTO. Do per illustrato l'emendamento 17.4.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma.

MORO. L'emendamento 17.1 si illustra da sè.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei chiedere che non mi si solleci- tasse a non intervenire; ho già i tempi molto limitati, quindi penso di avere l'autonomia di decidere come impiegarli.

L'emendamento 17.5 tende a non far gravare sull'utente sanzioni molto pesanti (da 1 a 5 milioni) per non aver denunciato il cambiamento di residenza che derivasse da cambiamenti di toponomastica o di numerazione civica decisi da parte del comune. Io credo che sia una cosa molto ragionevole; capisco che vi siano delle difficoltà a cambiare le norme adesso, ma credo che il problema vada evidenziato.

WILDE. L'emendamento 17.2 si illustra da sè.

VEGAS. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 17.503.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.3 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento poichè questa finanziaria è stata utilizzata dal Governo e dalla maggioranza per inserire ogni tanto, a spizzico come si suol dire, delle norme tutte tese a favorire solo il settore pubblico della radiotelevisione. Che cosa significa consentire che a compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una

quota pari a lire 210 miliardi annui? Noi stabiliamo una diminuzione di imposte a carico del cittadino per poi trasferire l'onere delle stesse imposte a carico del pubblico erario, come se poi questo denaro non fosse sempre dei cittadini. Ora, se noi stabiliamo una diminuzione fiscale, non possiamo consentire che vi siano dei trasferimenti di denaro pubblico per compensare tale diminuzione. Non possiamo continuare a prendere in giro noi stessi e i cittadini con questo tipo di normative; è assolutamente indispensabile, per la serietà di questo Parlamento, che questo emendamento venga accolto, e quindi chiedo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	197
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	34
Contrari	156
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.1000 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.500, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 17.502 e 17.501, presentati dal senatore Schifani, sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sull'importanza di questo emendamento. Si tratta, in pratica, di restituire alle regioni il potere che già avevano di decidere l'entità delle tasse automobilistiche. La norma in esame invece parifica, assegnando a tutte le regioni potere uguale. Con questo emendamento si tende a restituire alle regioni a statuto speciale la possibilità di decidere in materia.

Chiedo su questa votazione l'adozione del sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	35
Contrari	156
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.503, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed in-

dennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

18.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

18.562 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

18.561 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

18.563 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro cinque mesi».

18.564 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

18.565 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

18.566 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro otto mesi».

18.567 SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

18.568

SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro dieci mesi».

18.569

SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro undici mesi».

18.570

SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «con modalità stabilite dagli stessi assessorati».

18.575

SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 3 sopprimere parole: «a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed».

18.576

SPERONI, ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VEGAS. Signor Presidente, così come anche sull'articolo 6 che mi ero permesso di commentare prima, ci deve essere stato qualche bello spirito che, da quando «Il travaso dell'idea» ha cessato le pubblicazioni, ha pensato di utilizzare allo scopo la legislazione italiana. Pertanto, se i colleghi hanno la compiacenza di osservare il testo del comma 1 dell'articolo 18, potranno vedere che esso recita: «È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili», in questo testo, le parole «in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza» non sono ricomprese fra due virgole, nel qual caso ci si riferirebbe alle emissioni sonore degli aereomobili: essendo senza le virgole, si fa riferimento alle emissioni sonore *tout court*, il che mi sembra quanto meno una violazione della *privacy*.

Detto questo, però, occorre aggiungere che anche in questo caso il nostro legislatore realizza un'operazione di comprensione a casaccio: siccome ha letto da qualche parte che esiste una teorica delle bolle d'inquinamento, ha pensato di fare una bolla di inquinamento sonoro. Vi è però un piccolo particolare: la teorica delle bolle di inquinamento consiste nel fatto che, quando un paese decide di poter subire un inquinamento maggiore rispetto agli *standards*, mette all'asta i diritti, li vende e con il ricavato copre le diseconomie sociali che derivano dall'inquina-

mento. In questo caso, invece, non accade nulla di tutto ciò. Viene infatti istituita una tassa fissa (che è regionale, ma come al solito è determinata dal Ministro dell'ambiente, per cui manca qualunque elemento di discrezionalità e di regionalizzazione di questa tassa) che poi viene assegnata nell'anno successivo, con un meccanismo complicatissimo ed incomprensibile che, tra l'altro, agisce in uno strano modo, perchè fa riferimento esclusivamente alla localizzazione regionale. Di conseguenza, siccome è noto che le emissioni sonore non possono essere circoscritte in ambito regionale (sono stati fatti (dei tentativi di limitare la comunicazione nel suolo in ambiti comunali, ma non sempre ci si riesce), succede che anche quando vi è un aeroporto situato in una regione, a volte, le emissioni sonore sono sentite più nella regione confinante che in quella di localizzazione dell'aeroporto. In questo caso, non vi sarebbe alcun riscontro per i cittadini danneggiati.

Pertanto, mi permetterei di consigliare la soppressione di questo articolo, che non corrisponde ad alcun criterio di carattere economico, che non consente il risarcimento del danno subito dalle popolazioni danneggiate dalle emissioni sonore e che francamente è scritto in termini talmente ridicoli da farci svergognare in tutta Italia.

MORO. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti i nostri emendamenti all'articolo 18.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 18.1, volto a sopprimere un articolo che ha una natura veramente comica in quanto tratta di una figura giuridica inesistente, ossia di una imposta erariale regionale. Nessuno sa che cosa sia; vi è infatti una contraddizione in termini.

Ho comunque preparato un intervento scritto, che risparmio all'Aula, e chiedo che sia inserito in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le assicuro che così sarà fatto. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime analogo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 18.1.

Ci sarebbe piaciuto – naturalmente nel senso legislativo del termine – che sia il relatore che il rappresentante del Governo, nell'esprimere il loro parere contrario, avessero convenuto sugli errori di linguaggio giuridico che sono stati compiuti nel redigere la norma in esame e quindi sulla circostanza che la forzatura rappresentata dal loro parere negativo è dovuta solo alla necessità che il disegno di legge venga approvato così come licenziato dalla Camera dei deputati.

Signori miei, bisogna avere anche un minimo di pudore nell'esaminare le norme! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte, fino alle parole «Entro dodici mesi», dell'emendamento 18.562, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte di tale emendamento, nonché gli emendamenti 18.561, 18.563, 18.564, 18.565, 18.566, 18.567, 18.568, 18.569 e 18.570.

Metto ai voti l'emendamento 18.575, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.576, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale stralcio deliberato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 19.

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - I. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione co-

munque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge

19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonchè ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «tabaccai richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno».

8. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato:

Art. 21.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile)

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis – *(Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)* 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti

a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c*) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera *a*), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole «e degli eventuali contributi» sono soppresse;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera *a*), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dei marchi d'impresa e» sono soppresse; dopo le parole «un terzo del costo» sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.»;

b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.

10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta,»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.»;

2) al secondo comma le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) nell'articolo 25-*bis*, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole «del dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.»;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati»;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

«8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale».

12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole «del 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento» e le parole da «per i redditi di cui alla lettera g)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento»;

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

«Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acqui-

stati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni».

15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

16. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma sono soppresse le parole «e non ferrosi»;
b) nell'ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti: «di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,»;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili*). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola «ceduto» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.»;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:

«NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000»;

e) nella tariffa, parte II:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole «non autenticate» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I»;

2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. - I. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno».

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).

20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.

21. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

«NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso».

22. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute».

23. La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere del 1° ottobre 1997.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori».

Conseguentemente ancora, all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole "all'1 per cento", con le seguenti: "al 2 per cento".»

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei ministri	- 300	- 200	- 100
Ministero tesoro	- 300	- 200	- 100
Ministero trasporti	- 150	- 100	- 50
Politiche agricole	- 30	- 20	- 10
Ministero lavoro	- 300	- 200	- 100
Ministero esteri	- 90	- 60	- 30

21.23 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse».

21.2 MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,».

21.6 MORO, ROSSI

comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse».

21.1000

TERRACINI

Il Senato,

in occasione della discussione della legge finanziaria 1998 e del disegno di legge collegato,

premesso che:

in sede di discussione in Parlamento è stata rivista l'iniziale disposizione che prevedeva l'obbligo della registrazione dei contratti di affitto, qualsiasi fosse stata la loro durata e il loro importo, dapprima in Senato, forfettizzando in lire 50.000 l'importo della tassa stessa per i contratti di affitto di durata non superiore al mese e successivamente alla Camera, eliminando l'obbligo in tale caso della stessa registrazione; tale modifica del testo normativo elimina una norma che sarebbe stata di onerosa applicazione soprattutto per il settore della casa in affitto per attività turistica, in un momento nel quale il turismo manifesta qualche segno di crisi;

che peraltro all'articolo 21, comma 18 del disegno di legge collegato si precisa come l'esonero dall'obbligo della registrazione sia concesso per i contratti di durata non superiore a trenta giorni, mentre molti contratti di affitto a scopo turistico sono stabiliti a mese, specie nel periodo estivo, nel quale i due mesi centrali di luglio e di agosto durano trentuno giorni;

impegna il Governo:

a predisporre nelle disposizioni attuative di tale norma un'interpretazione tale da considerare esonerato dall'obbligo della registrazione un contratto anche di durata eccedente i trenta giorni, qualora si tratta di contratto la cui durata è contenuta in un solo mese.

9.2793-B.6.

GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 21.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 21.24.

GUBERT. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha accolto una delle indicazioni proveniente dagli emendamenti presentati in Senato, solo che, forse per la fretta, mentre il Senato aveva previsto l'obbligo della registrazione, ma contemporaneamente aveva stabilito nella misura fissa di 50.000 lire la tassa di registrazione per i contratti di affitto che non superavano il mese, la Camera ha modificato tale disposizione: ne ha migliorato il testo, in quanto ha previsto l'esonero da tale obbligo, però, nello stesso tempo, ha fatto riferimento a «30 giorni».

Ora, nelle zone turistiche, spesso i contratti di affitto fanno riferimento ai mesi di luglio ed agosto, che hanno entrambi trentuno giorni. Un'interpretazione letterale del testo, quindi, non consentirebbe di applicare quanto previsto dalla legge nel senso voluto dalla Camera dei deputati.

Con l'emendamento 21.1 propongo pertanto di portare a trentuno giorni la previsione normativa. Tuttavia, in considerazione della difficoltà della maggioranza e del Governo di accettare modifiche al testo approvato dalla Camera, ho presentato anche un ordine del giorno che esprime un analogo contenuto, motivandolo. Pertanto, qualora l'ordine del giorno n. 6 venisse accolto, mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere riguardo a quanto testè affermato dal senatore Gubert.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno n. 6.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo analogo parere favorevole.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 21.2 e 21.6.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 21.23 e 21.500 sono stati dichiarati inammissibili e che gli emendamenti 21.2 e 21.6 sono stati ritirati dai presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 21.24, presentato dal senatore Vegs e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 21.1000 è inammissibile. L'ordine del giorno n. 6 è stato invece accolto dal Governo e pertanto non viene posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 21, che è sicuramente uno degli articoli più nefasti di questa manovra finanziaria poichè, attraverso la generica dicitura: «Disposizioni per il recupero d'imponibile», introduce una serie di vessazioni fiscali, soprattutto nei confronti delle imprese e del mondo produttivo, assolutamente penalizzanti. In particolare, quando si tassano i contributi in conto capitale che lo Stato eroga alle imprese per i nuovi investimenti, quando si tassano in maniera anche più penalizzante i prodotti dell'ingegno, i brevetti e le spese di avviamento delle società e delle imprese, si chiarisce come questo Governo non abbia alcun intendimento di agevolare la creazione di nuove imprese, nè di agevolare nuovi investimenti presso le imprese, ma abbia solamente l'intendimento di aggravare la pressione fiscale nel disperato tentativo di riequilibrare i conti pubblici. Finirà invece per strozzare l'economia del paese e con il non raccogliere più neanche le tasse e le imposte, perchè i cittadini e le imprese non avranno redditi su cui pagarle.

Noi siamo contro questo articolo 21 e su di esso chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 21.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	192
Maggioranza	97
Favorevoli	158
Contrari	34

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,».

Su questo articolo sono stati presentati il seguente emendamento e il seguente ordine del giorno:

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero proprietari o gestori di proprietà collettive di natura pubblica».

22.1

GUBERT

Il Senato,

in occasione della discussione della legge finanziaria 1998 e del disegno di legge collegato,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998 positivamente amplia i casi di esenzione dall'IRPEG anche a consorzi o enti che gestiscono demani collettivi;

che nell'ordinamento giuridico italiano persistino enti proprietari e gestori di proprietà forestali e/o pascolive aventi carattere di pubblicità, quali Comunità, Magnifiche Comunità, Regole, eccetera;

impegna il Governo:

a studiare in fase applicativa della norma contenuta all'articolo 22 del disegno di legge collegato la possibilità di ricomprendere tra gli

enti gestori di demani collettivi anche i proprietari e gestori di proprietà collettive di natura pubblica quali quelle richiamate in premessa.

9.2793-B.7.

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarli.

GUBERT. L'articolo 22 introduce delle innovazioni riguardanti l'esenzione dall'IRPEG non solo per consorzi tra i comuni, ma anche tra le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi. Non so se questa dizione comprenda anche il caso delle magnifiche comunità, delle regole e di altre proprietà collettive che hanno carattere pubblico e che sono presenti soprattutto nelle aree alpine, le quali potrebbero rimanere escluse da questa dizione.

L'emendamento 22.1 tende a ricomprenderle e anche in questo caso verrebbe ritirato qualora il successivo ordine del giorno n. 7, che tende a dare un'interpretazione in questo senso, venisse accolto da parte del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno chiedo che l'impegno in esso contenuto sia trasformato in raccomandazione, rimettendomi poi al parere del Governo.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signora Presidente, voglio informare il Senato che, per un mio deprecabile errore, nella precedente votazione ho votato contro l'articolo 21, quando intendevo invece votare a favore. Pertanto, chiedo che venga messa agli atti questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, così sarà fatto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

GUBERT. Signora Presidente, dal momento che il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 7, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato:

Art. 23.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è aggiunto il seguente periodo: «Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998»;

b) nel comma 208 le parole: «fino al 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 28 febbraio 1998»;

c) nel comma 209 dopo le parole: «i contribuenti» sono inserite le seguenti: «e i sostituti d'imposta».

3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

23.1000 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

D'ALÌ. Signora Presidente, ancora una volta, assistiamo all'introduzione nel collegato di uno di quei meccanismi che devono per forza obbligare il contribuente a fare delle scelte per lui penalizzanti.

Vi è infatti il caso in cui il contribuente debba delle somme allo Stato e che sia autorizzato a compensarle con i suoi crediti d'imposta. Però, se questi crediti d'imposta superano le somme che il contribuente deve allo Stato, nel momento in cui effettua la

compensazione, perde il beneficio della restituzione di tutti gli altri crediti d'imposta.

Vi chiedo se sia veramente serio e se sia possibile instaurare un rapporto di correttezza tra Stato e cittadino introducendo una normativa di questo tipo. Solamente per evitare alcuni esborsi di cassa da parte dello Stato, il fisco si gioca la faccia nei confronti del contribuente e quindi di tutta la collettività.

Non so se i colleghi senatori hanno letto il meccanismo nascosto dietro questa norma ma certamente, se dovessero essere personalmente interessati a questo tipo di attività e di soluzione dei rapporti tra loro e il fisco, inorridirebbero.

Pertanto, prego i colleghi senatori di approvare questo emendamento o, quanto meno, di leggerlo attentamente prima di esprimere il loro voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato:

Art. 24.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole «le generalità,» sono inserite le seguenti: «il codice fiscale,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio

di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998».

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione,» sono soppresse;

b) dopo le parole «del 9 per cento annuo» sono aggiunte le seguenti: «da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo».

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Esecutorietà dei ruoli*). - 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà».

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «, la data di consegna di esso all'esattore» sono soppresse.

5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Svolgimento dell'incanto*). - 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione».

6. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «decaduto o revocato» sono

sostituite dalle seguenti: «comunque cessato dalla titolarità del servizio».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione*). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «dei comuni, delle province anche autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni».

11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2».

12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «entro il dodicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il ventiquattresimo mese».

13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;

d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebitato o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

22. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa».

23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di

utilizzazione del conto fiscale, le parole «di reddito di impresa o di lavoro autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «di partita IVA».

24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

26. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali».

27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «e fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «, fiscali e sanzionatori»; allo stesso comma, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di ac-

certamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate».

29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi e al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonchè di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.

31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità.

34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».

24.1000 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 29, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «210 giorni».

24.28 ROSSI, MORO

Al comma 39 sopprimere le parole: «e delle altre entrate».

24.600 ROSSI, MORO

Al comma 39, sopprimere le parole da: «in caso di pagamento» fino a: «si considera omesso».

24.58 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 39 sopprimere le parole: «scoperto».

24.601 ROSSI, MORO

Al comma 39, dopo le parole: «scoperto» aggiungere le seguenti: «qualora presentato all'incasso entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento».

24.59 GUBERT

Al comma 39, dopo le parole: «non pagabile» aggiungere le seguenti: «per cause imputabili al contribuente».

24.60 GUBERT

Al comma 39, sostituire le parole: «il versamento si considera omesso» con le seguenti: «si applicano le norme codicistiche in materia».

24.602 ROSSI, MORO

Al comma 40, sostituire le parole: «uno o più decreti» con le altre: «un decreto».

24.603

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VEGAS. Signora Presidente, mi limito ad illustrare l'emendamento 24.58. Anche in questo caso, il provvedimento presenta un florilegio di corbellerie. Basta esaminare il comma 39 con attenzione. La dizione è la seguente: «Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;». Fin qui tutto bene, sembrerebbe quasi trattarsi di una innovazione tecnologica, solo che poi si aggiunge: «in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso».

Si tratta di una interessante innovazione perchè ho sempre pensato, come tutti, che gli assegni scoperti non fossero un sistema di pagamento, almeno non lo credo. Mi sembra francamente che scrivere frasi di questo livello di insulsaggine in un testo di legge, giustifichi il discredito dei nostri cittadini.

Infine, do per illustrati tutti gli altri emendamenti. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

MORO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

GUBERT. Signora Presidente, oltre a quanto detto dal senatore Vega, va aggiunto che il comma 39 considera che se l'assegno non può essere incassato, la colpa è del contribuente e quindi il versamento si considera omesso. Ci possono però essere dei casi di incuria da parte di chi riceve l'assegno, che lo inducono a non incassarlo. Se il ritardo è molto lungo, può accadere che siano effettivamente cambiate le condizioni in base alle quali è stato emesso l'assegno e quindi, in questo caso, la colpa del fatto che non sia incassabile non è da ascrivere al contribuente.

Pertanto l'emendamento 24.59 propone che chi riceve un assegno lo incassi in un tempo limitato.

Ancora più grave è il caso contemplato dall'emendamento 24.60: un assegno può non essere incassato anche per fatti dipendenti dalla banca.

In Commissione, il sottosegretario Cavazzuti ha detto che ciò è impossibile perchè in Italia mai nessuna banca è fallita. Mi sono preso la briga di documentarmi e ho scoperto che l'articolo 74 del decreto legislativo n. 385 del testo unico della legge bancaria prevede la possibilità di sospensione dei pagamenti da parte della banca sia in caso di difficoltà di tipo economico della banca che in quello di liquidazione coatta amministrativa. Ricordo che il fatto non è teorico perchè attualmente la Banca di credito di Trieste, società per azioni, è in liquidazione coatta amministrativa. Quindi, nel caso in cui l'utente emette un assegno per

pagare le imposte e questo non viene incassato a causa delle difficoltà economiche della banca, la colpa, secondo la norma, ricadrebbe sull'utente. Mi sembra dunque che ci sia uno scarso rispetto di quello che dovrebbe essere il corretto rapporto tra cittadino e Stato.

PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

MAGNALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Aggiungo la mia firma all'emendamento 24.58.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.28, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.600, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.58.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, al di là delle osservazioni puntualissime del senatore Vegas, vorrei far presente ai colleghi che la dizione che stiamo cercando di eliminare dal testo è estremamente pericolosa dal punto di vista pratico. Infatti un'interpretazione letterale di questa norma dovrebbe costringere l'esercente la riscossione ad accettare in pagamento assegni di qualsiasi tipo: ciò attualmente non avviene. Il cittadino contribuente che vuole truffare il riscossore può presentarsi allo sportello e pagare con un assegno a vuoto, in bianco o scoperto: infatti, in base a questa norma, secondo la quale l'assegno scoperto è considerato come pagamento non effettuato, si autorizza a pagare con assegno di

conto corrente. Il riscossore non si può rifiutare di ricevere l'assegno, salvo poi verificarne la bontà o meno, la copertura o meno.

Siamo in presenza, tra l'altro, di una legislazione in materia tutta tendente ad eliminare il più possibile dalla circolazione assegni non coperti e quindi anche la loro emissione. Se approviamo questa norma introduciamo una prassi pericolosissima, soprattutto se si tengono presenti le difficoltà che già sappiamo esistere di riscuotere alcune imposte.

L'emendamento 24.58 oltre ad introdurre una chiarezza giuridico-legislativa nel testo, come ha giustamente sottolineato il senatore Vegas, si propone un effetto di sostanza importante per cui è assolutamente necessario che venga approvato. Ne chiedo la votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.58, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	41
Contrari	155

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.601, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.59, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.60.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, noto che il Governo invece che deridere la proposta tace. Comunque, poichè a mio avviso la questione è di principio, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.60, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	40
Contrari	155

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.602, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.603, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 25.

*(Norme in materia di omesso, ritardato
o insufficiente versamento delle imposte)*

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

25.2

MORO, ROSSI

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e dei sostituti d'imposta».

25.3

GUBERT

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà di ordine economico» aggiungere le seguenti: «comunque di gravità tale da far venir meno per effetto dell'eventuale pagamento del tributo i necessari mezzi di sussistenza.».

25.4

GUBERT

Al comma 1 sopprimere le parole: «ritardato o insufficiente».

25.600

ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 2.

25.5

MORO, ROSSI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o al centro di servizio».

25.557

ROSSI, MORO

Al comma 2 sopprimere le parole: «sino alla loro attivazione».

25.560

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

GUBERT. Signora Presidente, la Camera e il Governo hanno dimostrato buon cuore: se il contribuente è in difficoltà economiche oppure, per chi ce l'ha, il sostituto d'imposta, cioè chi ha preso i soldi dal contribuente, può ottenere dilazioni di pagamento. A me sembra che veramente siamo oltre il lecito: le difficoltà economiche sono valutate dagli uffici; uno può avere difficoltà per qualsiasi ragione, compresa quella che vada nei casinò a giocare o che usi male i suoi soldi. Basta che vi sia qualche difficoltà economica.

Gli emendamenti da me presentati tendono ad escludere quanto meno il sostituto d'imposta dalle agevolazioni previste, in quanto questa è una responsabilità in più che non può essere dimenticata. Le difficoltà economiche poi devono essere gravi, non possono essere semplici difficoltà economiche in modo totalmente discrezionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Il relatore è contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.2, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.600, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.5, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.557, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.560, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Riapertura dei termini per la riscossione)

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di disarcico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.

3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 29 gennaio 1998».

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le altre: «Fino al 14 febbraio 1998».

26.556

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 4 aprile 1998».

26.559

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 6 dicembre 1998».

26.601

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 7 dicembre 1998».

26.602

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino all'8 dicembre 1998».

26.603

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 9 dicembre 1998».

26.604

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 10 dicembre 1998».

26.605

ROSSI, MORO

Al comma 1 sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «Fino al 1° gennaio 1999».

26.558

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli:

MORO. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati all'articolo 26.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.600, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alle parole: «Fino al 31 dicembre 1998».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 26.600 e tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 26.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato:

Art. 27.

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

- c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
- d) eliminare le duplicazioni funzionali;
- e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

27.1

GUBERT

Sopprimere il comma 3.

27.2

ROSSI, MORO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».

27.3

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

27.5

MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 27.1 ripropone una modifica che era già stata approvata dal Senato in prima lettura.

MORO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 27.3 e 27.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 27.2 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 27.3, presentato dai senatori Moro e Rossi, fino alle parole: «entro dodici mesi».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione l'emendamento 27.5 è precluso, oltre che la seconda parte dell'emendamento 27.3.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Norma interpretativa)

1. Il primo comma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

*(Assegnazione agevolata di beni ai soci
e trasformazione in società semplice)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1° settembre 1998, asse-

gnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1° settembre 1998 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonchè alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte

dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in accomandita semplice».

29.600 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a responsabilità limitata».

29.601 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per azioni».

29.602 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma.

29.548 ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Le medesime condizioni» fino alla fine del comma.

29.549 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 4.

29.550 ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 5.

29.8 MORO, ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le altre: «nella misura del 2 per cento».

29.547 ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 3 per cento».*

29.542

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 5 per cento».*

29.555

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 10 per cento».*

29.552

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 13 per cento».*

29.543

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 20 per cento».*

29.553

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 23 per cento».*

29.544

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 27 per cento».*

29.546

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 30 per cento».*

29.554

ROSSI, MORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento»
con le altre: «nella misura del 33 per cento».*

29.545

ROSSI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1998» con le altre: «entro il 1° gennaio 1998».

29.574

ROSSI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1998» con le altre: «entro il 3 gennaio 1998».

29.572

ROSSI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1998» con le altre: «entro il 5 gennaio 1998».

29.571

ROSSI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1998» con le altre: «entro il 30 gennaio 1998».

29.573

ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 29.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 29.600, 29.601 e 29.602 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 29.548, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.549, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.550, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.8, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 29.547, 29.542, 29.555, 29.552, 29.543, 29.553, 29.544, 29.546, 29.554 e 29.545 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.574, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alle parole: «entro il 30 settembre 1998».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione la seconda parte dell'emendamento 29.574 e gli emendamenti 29.572, 29.571 e 29.573 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato:

Art. 31.

(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997)

1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;».

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole «, anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), », sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998.

Passiamo alla votazione.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, noi voteremo contro l'articolo 31. Considerato che gli altri provvedimenti cui si fa riferimento vanno emanati entro il 31 dicembre del 1997, ci saremmo attesi dal Governo, nel corso della discussione, pur brevissima ed acceleratissima come quella che stiamo facendo, indicazioni più precise riguardo alle maggiori entrate nette, in misura non inferiore a 2.500 miliardi per il 1998, 2.900 miliardi per il 1999 e 3.350 miliardi per il 2000, che secondo tale norma dovrebbero essere assicurate dalle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria. Ci rammarichiamo del fatto che non è stata data alcuna indicazione.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signora Presidente, volevo soltanto assicurare il senatore D'Alì che non ci sarà

alcuna manovra aggiuntiva; il gettito sarà assicurato attraverso il recupero dell'evasione fiscale e provvedimenti amministrativi che il Ministero delle finanze intende adottare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato:

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

Art. 32.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento

diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonchè delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali, nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psi-

chiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» nonchè, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali *ad acta* al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale». La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce i dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» all'interno del Piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purchè diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione.»; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria

e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonchè gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad esclusione della vaccinazio-

ne antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Profilassi del personale*). - 1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario, vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, semprechè venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

14. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 5, al secondo periodo sopprimere le parole: «private accreditate».

32.79

GUBERT

Al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole: «di chiusura dei residui ospedali psichiatrici» con le parole: «di realizzazione di strutture residenziali per i malati di mente alternative o complementari previste dall'attuale legislazione».

32.80

GUBERT

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con la regione interessata» con le parole: «nel caso di inattivazione della regione interessata».

32.81

GUBERT

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «della tariffazione delle prestazioni e».

32.82

MORO, ROSSI, MANARA

Al comma 6, sesto periodo, sopprimere la parola: «purchè» e aggiungere, dopo le parole: «pazienti diversi o di nuovi casi» le parole: «purchè tali prestazioni siano già state adeguatamente assicurate».

32.83

GUBERT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2793-B;

impegna il Governo a far conoscere entro il 31 gennaio prossimo l'entità complessiva dei fondi sino ad ora destinati alla ricerca sul cancro per valutare l'adozione di misure nazionali e regionali idonee alla sperimentazione del metodo «Di Bella».

9.2793-B.8. D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BRIENZA, DE SANTIS, LOIERO, NAVA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, MINARDO, COSTA, FIRRARELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 32.79, tende ad eliminare una discriminazione a danno della libertà di scelta dei luoghi di cura.

L'emendamento 32.80 tende invece a modificare la previsione, insufficiente, dell'attuale testo, cioè, il godimento di incentivi per la chiusura di ospedali psichiatrici; io credo che si possa godere di tali incentivi qualora siano state realizzate strutture residenziali alternative agli ospedali psichiatrici, per chi ha bisogno di questo tipo di cure.

L'emendamento 32.81 tende a rafforzare il potere di intervento dello Stato sostitutivo delle regioni qualora siano inattive nel realizzare l'assistenza per i malati di mente. Richiamo gli uditori e la Presidente sulla gravità di questo problema, in ordine al quale si è fatto pochissimo.

L'ultimo emendamento infine tende a stabilire che la possibilità di utilizzare strutture per scopi diversi da quelli delle cure psichiatriche è concessa qualora tali cure siano state assicurate a chi ne ha bisogno.

MORO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 32.82.

NAPOLI Roberto. Signora Presidente, vorrei che si prestasse un po' di attenzione all'ordine del giorno n. 8; credo sia l'unico, infatti, che affronta in quest'Aula il problema della sperimentazione del metodo «Di Bella» per la cura del cancro.

Vorrei ricordare che quando il professor Di Bella usava la melatonina, molti anni fa, tutte le comunità scientifiche erano contro l'uso della melatonina. Poi ha utilizzato, e sta utilizzando, la somatostatina e mi pare che tutti siano contro un'eventuale sperimentazione; nel frattempo,

migliaia di ammalati di cancro stanno chiedendo che venga sperimentato in modo serio e tempestivo questo metodo di cura per alcune neoplasie. Non abbiamo condiviso, e siamo solidali con i colleghi che li hanno contestati, i giudizi *tout court* che sono stati espressi dallo stesso Garattini, perchè mi pare che la scienza sia una progressione continua e che sempre, fino a prova contraria, bisogna dare fiducia a chi come Di Bella ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca su questa materia.

Che cosa chiediamo con l'ordine del giorno? Chiediamo anzitutto l'attenzione del Senato; e mi meraviglia che una senatrice – preferisco non farne il nome – abbia chiesto in quest'Aula che cosa c'entra tale questione. Cara collega, questo problema ha a che vedere con i lavori del Senato e con la nostra sensibilità in questo particolare momento: noi vogliamo richiamare l'attenzione del Governo su un problema che esiste e chiediamo in modo chiaro di sapere dei fondi numerosissimi che vengono destinati a tale scopo; mi pare che proprio questa settimana il settimanale «Panorama» abbia pubblicato l'elenco delle migliaia di miliardi che vengono spesi per varie associazioni per la lotta contro il cancro, e spesso non sappiamo come. Noi, su un problema sentito in modo così forte da parte dei cittadini e degli ammalati di cancro, chiediamo di sapere esattamente quali risorse vengono destinate ad approfondire questa terapia, che peraltro viene seguita già da moltissimi pazienti. Entro il 31 gennaio intendiamo sapere dal Governo quali azioni intenda in modo serio mettere in moto perchè si abbia una risposta a livello sia nazionale che regionale; non emotivamente, come alcuni stanno già facendo in questi giorni, ma in modo serio. Perchè Di Bella è un ricercatore serio e merita una risposta seria da una maggioranza di cui un *leader* non a caso ha voluto intitolare un proprio libro «Un paese normale». Noi vorremmo un paese serio oltre che normale; ci aspettiamo che il Governo aderisca a questo nostro invito, che sono certo sarà condiviso anche da altri colleghi del Polo e della maggioranza, e si impegni a dare una risposta in tempi brevi su un problema che riteniamo di estrema importanza per il nostro paese. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 8, credo che il mio parere potrebbe essere favorevole soltanto se esso si fermasse all'esigenza di rendere nota l'entità complessiva dei fondi sinora destinati alla ricerca sul cancro. Questo potrebbe essere un dato utile, ma la prospettiva di un sostegno pubblico alla terapia specifica che qui viene individuata penso che il Governo non sia in grado di accettarla. In ogni caso, esprimo parere contrario se si mantiene l'ordine del giorno in questi termini.

Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno n. 9, a meno che i presentatori non accettino che sia accolto come raccomandazione dal Governo, perchè altrimenti il Governo non può accettare...

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n.9 si riferisce all'articolo 34.

MORANDO, *relatore*. Mi scusi, signora Presidente, è stata una disattenzione.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario, e vorrei motivare al senatore Napoli la nostra contrarietà, e rivolgergli un invito a non fare su questioni di questo tipo un problema di maggioranza o minoranza politica. Infatti, l'ordine del giorno contiene un equivoco, cioè che il problema della sperimentazione del cosiddetto «metodo Di Bella» sia ascrivibile alle difficoltà finanziarie.

La realtà non è assolutamente questa: come credo il senatore Napoli sappia, essendo anche un tecnico della materia, per poter adire alle varie fasi della sperimentazione, ed in modo particolare alla sperimentazione clinica, occorrono evidenze scientifiche che suggeriscano in modo forte la probabilità che un dato farmaco o una data associazione di farmaci possa determinare prospettive positive ben evidenti. Questa evidenza non c'è mai stata perchè il prodotto in questione non è mai stato sottoposto alle varie fasi della sperimentazione, nè questa è mai stata richiesta. Anzi, derogando anche a quelle che sono le normali procedure, il Ministero della sanità ha chiesto la possibilità di esaminare i cosiddetti risultati che sarebbero stati ottenuti dalla sperimentazione, ma al momento attuale non ci è pervenuta alcuna richiesta di sperimentazione o documentazione, anche solo attraverso le cartelle cliniche, per poter valutare in scienza e coscienza la validità del metodo.

Tengo inoltre a precisare che, nel momento in cui si dà luogo ad una sperimentazione, che deve seguire tutte le fasi che al riguardo sono prescritte non solo dalle leggi, ma dalle regole che la comunità scientifica si dà, i pazienti ed i cittadini devono sapere che abbandonano anche terapie che sono invece validate dalla comunità scientifica. Quindi la responsabilità al riguardo è molto grave per la salute pubblica. Per questo non possiamo assolutamente accettare una insinuazione come quella contenuta nell'ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.79, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 32.80, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 32.81, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.82, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.83, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'ordine del giorno n. 8, chiedo al senatore Napoli se ha inteso la proposta avanzata dal relatore e se intende accoglierla.

NAPOLI Roberto. Signora Presidente, ho ascoltato sia le riflessioni del relatore che quelle del rappresentante del Governo e credo che vada precisato che nell'ordine del giorno non vi è alcun equivoco, al massimo vi può essere bisogno di un chiarimento che come presentatori intendiamo dare. Abbiamo chiesto – e mi sembra che il relatore abbia aderito a questo tipo di richiesta – un prospetto generale dei fondi che vengono utilizzati per la ricerca sul cancro. Nell'ambito di questi fondi, che quindi sono già a disposizione nel nostro paese (e ho citato numerose associazioni che ricevono fondi, per centinaia di miliardi), noi chiediamo al Governo che prima di dire di no alla sperimentazione (anche considerando quello che avvenne oltre venti anni fa sul famoso «siero di Bonifacio», che venne sperimentato, signora Sottosegretario, su pochi malati terminali presso l'ospedale Regina Elena di Roma, in una maniera che dovremmo definire superficiale già per l'epoca, perchè non era possibile immaginare che un prodotto potesse funzionare su malati terminali, già in fase di pre-coma), assuma l'impegno oggi di dire quali fondi intende destinare ad una sperimentazione seria di ricerca sul «metodo Di Bella». È questo l'impegno che chiediamo al Governo.

Siamo anche disposti a modificare il testo dell'ordine del giorno, se si concorda su questa specifica richiesta: il Governo dichiari che ogni anno devono essere spesi 1.000 miliardi per le associazioni che compiono ricerca sul cancro e si assuma l'impegno di riservarne una parte, dieci o venti miliardi, per la sperimentazione di questo metodo.

Il Governo non dica – come abbiamo sentito da parte di alcuni – che non fa nulla in quanto non lo ritiene un metodo valido; sarebbe questa un'assunzione di responsabilità grave perchè significherebbe esprimere un giudizio prima che la sperimentazione avvenga. Riteniamo che di questo il Sottosegretario ed il Governo si debbano assumere la responsabilità. Ritengo di essere stato estremamente chiaro da questo punto di vista, chiedendo un voto sulla voce specifica.

Mi aspetto che il Governo risponda sul punto e mi dichiaro pronto a rettificare ed approfondire qualsiasi aspetto dell'ordine del giorno n. 8.

MIGNONE. Di Bella presenti le cartelle cliniche richieste!

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, dopo questa precisazione il suo parere è mutato?

* BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signora Presidente, come il relatore aveva annunciato, a nome del Governo posso accettare – credo che, ovviamente, la mia proposta non incontri le intenzioni del senatore, ma la avanzo ugualmente – l'ordine del giorno fino alle parole «alla ricerca sul cancro», eliminando le altre questioni sollevate, perchè, come ho già detto, non si tratta solo di finanziamenti.

NAPOLI Roberto. Signora Sottosegretario, se lei mi dice che l'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Senatore Napoli, deve soltanto dire se accetta di limitare il suo ordine del giorno fino alla parola «cancro».

NAPOLI Roberto. Signora Presidente, non avevamo bisogno di presentare un ordine del giorno per chiedere un tale impegno al Governo; eliminando il riferimento al metodo «Di Bella» questa maggioranza afferma che non intende compiere alcuna ricerca su di esso, mi pare evidente. È una cosa gravissima!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 8.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signora Presidente, con molta meno enfasi e con maggiore tranquillità rispetto a chi mi ha preceduto, proprio nella logica indicata dal Sottosegretario, ossia che tali questioni non possono essere di maggioranza o di minoranza, tanto più quando sono relative a un ordine del giorno, annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'ordine del giorno n. 8, nella sua formulazione integrale (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD e dei senatori Bertoni e De Carolis*).

Aggiungo inoltre, e chiedo alla rappresentante del Governo di ascoltare con attenzione, che questo Gruppo, come Gruppo di maggioranza, coglie l'occasione per manifestare la sua insoddisfazione circa la sordità che il Governo continua a manifestare nei confronti di pratiche alternative, come l'omeopatia (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CCD*), su cui molto ci battiamo, che dovrebbero trovare ben diversa attenzione, in una cultura moderna che questa maggioranza ha il dovere di rappresentare. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Alleanza Nazionale e dei senatori Bertoni e De Carolis*).

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signora Presidente, intendo svolgere un'ulteriore riflessione rispetto a quanto è stato detto: se non ci si vuole dividere solo per il gusto di farlo, possiamo affrontare le questioni contenute nell'ordine del giorno (infatti sono più di una) scegliendo un approccio diverso, quello dell'investimento che dobbiamo tutti insieme prevedere per la ricerca scientifica.

In secondo luogo, non capisco perchè si ha paura della scienza della quale, proprio in quanto tale, non bisognerebbe avere paura; si deve anzi fare in modo che questo sia il momento giusto per ottenere due effetti: un investimento serio per la ricerca scientifica e la creazione di uno spazio per i nuovi metodi. Non sono infatti le cartelle cliniche presentate o meno a creare ostacolo, ma è la paura (a meno che non sia la volontà di difendere altri interessi) di far progredire la scienza, come invece è giusto che awenga, ossia la sperimentazione.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica CCD*).

PROVERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA. Signora Presidente, per quel che ho capito dall'ordine del giorno n.8, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori, emergono due punti da discutere, da valutare e da votare: il primo, l'entità complessiva dei fondi sino ad ora destinati alla ricerca sul cancro; il secondo, l'impegno al Governo a valutare l'adozione di misure nazionali e regionali idonee alla sperimentazione. Le due cose non sono interdipendenti, ma rappresentano due aspetti di una questione da valutare – secondo me – per parti separate.

Non posso accettare il discorso del Sottosegretario quando dice che la sperimentazione implica l'abbandono di terapie conosciute e collaudate. Qualsiasi sperimentazione scientifica, quindi verificabile «galileianamente», implica l'abbandono di terapie tradizionali a favore delle soluzioni che eventualmente possono dimostrarsi più valide di quelle tradizionali. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

Signora Sottosegretario, se noi procedessimo con questo modo di ragionare, negheremmo la ricerca e lo sviluppo scientifico. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo all'ordine del giorno presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori, così come io l'ho inteso con i due concetti separati (ovviamente lascio la libertà di voto ai componenti del mio Gruppo), credo non si possa non essere d'accordo con l'ordine del giorno stesso. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signora Presidente, il mio Gruppo esprimerà voto favorevole a questo ordine del giorno, al quale intendiamo aggiungere la nostra firma. Pensiamo che questo ordine del giorno sia teso finalmente a fare chiarezza. C'è attualmente in questo campo un *far west* in cui si tollera ogni tipo di cura talvolta a carico dello Stato si sperimentano cure costose di dubbia efficacia. Non riusciamo a comprendere una ottusa chiusura aprioristica e una mancata apertura di credito ad un metodo che sembra aver dato comunque validi risultati e che proviene da una persona che ha un *curriculum* scientifico senza ombra di dubbio. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

DI PIETRO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI PIETRO. Signora Presidente, ovviamente parlo solo per me e non per il Gruppo (*llarità*).

Intendo scusarmi con il Governo se non posso essere d'accordo su questa volontà di negare di scandagliare ogni possibilità per dare un aiuto a chi soffre. Noi non sappiamo se il metodo Di Bella aiuti o no, ma di fronte a tante spese che si affrontano, valutare se ci sia la possibilità che questo metodo possa aiutare mi sembra che sia doveroso da parte nostra.

Nei limiti del mio singolo voto, annuncio che mi esprimerò a favore di questo ordine del giorno al quale, per assumermene la responsabilità, chiedo che sia aggiunta la mia firma. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

OCCHIPINTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Anch'io chiedo di aggiungere la mia firma.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, chiedo che venga aggiunta all'ordine del giorno la firma di tutti i componenti del Gruppo Alleanza Nazionale. La prego inoltre di usare la cortesia di guardare ogni tanto a questo settore quando alziamo la mano.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, nel suo settore aveva parlato il senatore Monteleone, che aveva reso una dichiarazione per il Gruppo.

MAGNALBÒ. Ma io avevo alzato la mano molto prima.

PRESIDENTE. Anche i senatori Costa e FIRRARELLO aggiungono la firma all'ordine del giorno n. 8.

DI ORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DI ORIO. Signora Presidente, credo che alcune affermazioni espresse intorno a questo ordine del giorno siano state del tutto improprie rispetto all'argomento in questione. Per esempio, aver introdotto il discorso sull'omeopatia mi sembra del tutto improprio.

Vorrei che tutti quanti noi (particolarmente lo dico a coloro che anche da medici hanno cavalcato con facile demagogia la tigre in questo dibattito) riflettessimo su quanto si è verificato nel paese. È stata proposta una terapia rispetto alla quale alcuni propongono di offrire risposta a chi soffre (ma questo di per sè non ha nulla a che vedere con una terapia compiuta) e altri propongono di provare la sperimentazione. Voglio far capire ai colleghi che in campo scientifico, come ha detto bene il sottosegretario Bettoni Brandani, non facendosi prendere – di questo voglio darle atto – dalla facile ondata emotiva, il percorso viene impostato in modo completamente diverso.

Nasce un'evidenza scientifica sulla base dei farmaci posti, si accoglie l'evidenza scientifica nell'ambito di una sperimentazione; vi sono consensi scientifici che questo paese si è dato, che non sono nè della maggioranza nè dell'opposizione (mi riferisco al Consiglio superiore della sanità), che hanno propriamente il compito di investigare intorno ai farmaci, partendo dal principio di garantire, comunque sia, la salute dei cittadini.

In questo momento stiamo in qualche modo ragionando in termini opposti. Vi è un ragionamento emotivo che fa forza sul principio: offriamo comunque questa opportunità. Lo dico in modo che sia ben chiaro: il dibattito finora impostato – mi meraviglio che il senatore Napoli lo abbia affrontato in modo così *tranchant* – non è del tutto proprio alla vicenda. Infatti la molecola è conosciuta, i farmaci sono conosciuti e la terapia, per quanto riguarda il protocollo terapeutico proposto, è stata già affrontata. Quindi non vi è nulla di innovativo, nel metodo del professor Di Bella, per quanto riguarda la terapia contro il tumore.

In altri termini, si tratta di porre la questione serenamente, affrontandola da un punto di vista scientifico. Purtroppo, il dibattito mi sembra stia portando la questione su un altro versante, che non è quello proprio. Non è questo il modo di procedere. Ai colleghi che hanno espresso anche una visione compassionevole, comunque presente in ogni farmaco, voglio ribadire che in questo modo non si fanno neanche gli interessi dei malati.

Su tale questione il nostro Gruppo lascerà ai parlamentari di esprimersi secondo coscienza. Ciascuno potrà pronunciarsi liberamente, perchè ci rendiamo conto che si tratta di un argomento che appartiene alla coscienza di ciascun parlamentare. È importante sottolineare però ancora una volta che il percorso che viene attualmente affrontato dalle autorità scientifiche del paese è il più proprio e corretto per arrivare alla definizione di questo cosiddetto «metodo Di Bella». (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

DEL TURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO. Signora Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma a quella dei senatori che hanno presentato questo ordine del giorno.

Al senatore Di Orio voglio dire che, non avendo alcuna motivazione di carattere scientifico da proporre, intendo parlare proprio per ragioni che appartengono alla sfera dell'emotività.

Tre mesi fa mi è stato chiesto di occuparmi di un caso di una ragazza operata all'ospedale di Vimercate. Questa ragazza è stata operata con prognosi infausta e si è rifiutata di sottoporsi alla terapia tradizionale: la chemioterapia.

I medici dell'ospedale di Vimercate e i medici dell'Istituto oncologico di Milano hanno dichiarato che questa ragazza non sarebbe arrivata al Natale.

Questa ragazza ha voluto seguire il metodo Di Bella.

Vi spiego la ragione per cui voglio aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno: mercoledì sera questa ragazza verrà a Roma e sarà nostra ospite. Mi vergognerei di guardarla avendo votato contro un ordine del giorno come questo. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale e del senatore De Carolis*).

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signora Presidente, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti dichiaro il voto favorevole su questo ordine del giorno.

Tengo a precisare, però, che la sperimentazione deve essere veramente seria così come serio è il cancro. Preciso inoltre che la somatostatina è un grande farmaco, che va usato per altre patologie. Ora, se il professor Di Bella ritiene che la somatostatina abbia un'azione efficace anche per quanto riguarda la patologia cancerogena direi che sarebbe opportuno accogliere il suo invito purchè sia affiancato, se possibile, anche da persone esperte. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signora Presidente, se mi consentite vorrei fare alcune precisazioni affinché ne rimanga traccia, per onore della verità. La medicina alternativa non c'entra niente con il metodo Di Bella. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-l'Ulivo e Partito Popolare italiano*). Infatti quest'ultimo utilizza specialità medicinali in commercio, per le quali sono previste precise norme per la loro sperimentazione a fini diversi di quelli per cui sono commercializzate. Pertanto le medicine alternative, di cui ho tutto il rispetto (tra l'altro, come voi sapete, ci stiamo avviando a regolamentare in Parlamento questa materia) non c'entrano niente con il metodo Di Bella di cui stiamo parlando.

L'altra questione è che non si può legare nell'ordine del giorno il problema dei finanziamenti con la sperimentazione del metodo Di Bella. Infatti la sperimentazione eventuale di questo metodo (ricordo che abbiamo chiesto al professor Di Bella di presentare al Ministero le cartelle cliniche) non è questione di fondi. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*). Non entro nel merito di altre valutazioni, ma prego i senatori di non fare di tale questione una scelta di schieramento politico che non ha alcun senso: si tratta semmai di una scelta personale. Se l'obiettivo a cui si vuole giungere con questo ordine del giorno è quella di chiedere di percorrere tutte le vie per poter arrivare anche ad una possibilità di sperimentazione, propongo una riformulazione della seconda parte dell'ordine del giorno, ferma restando la prima parte: «per valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure nazionali idonee alla sperimentazione del metodo Di Bella» Toglierei il riferimento a misure regionali.

In tal modo si consente al professor Di Bella di chiedere eventualmente già da oggi l'autorizzazione alla sperimentazione portando le cartelle cliniche e al Governo di non precludere alcuna via affinché ciò avvenga. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. Mi sembra che il Senato stia discutendo in modo molto intenso e libero una materia delicatissima. La sottosegretario Bettoni Brandani ha avanzato una proposta, ma molti senatori intendono ancora parlare per dichiarazione di voto.

Do la parola innanzitutto al senatore Napoli Roberto per sapere se accoglie o meno la proposta testè presentata.

NAPOLI Roberto. Signora Presidente, vorrei intanto ringraziare i colleghi che hanno aderito a questo ordine del giorno. Chiaramente non posso accettare la proposta della Sottosegretario perchè significherebbe centralizzare ogni iniziativa, senza senza riconoscere che anche a livello regionale ci possono essere iniziative altrettanto importanti. (*Commenti*

dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo). Mi accorgo purtroppo che si afferma di voler responsabilizzare, anche sul piano territoriale, alcune strutture e poi si vuole continuare a mantenere sul piano centrale un certo tipo di scelte.

Ritengo che la Sottosegretario non abbia ben interpretato l'ordine del giorno così come invece ben ha fatto il collega della Lega, senatore Provera, che ne ha sintetizzato in modo chiaro il contenuto.

I momenti sono due: innanzitutto richiede la verifica dei fondi, che è un problema serio; in secondo luogo si chiede un impegno da parte del Governo ad adottare misure nazionali e regionali perchè la sperimentazione del metodo Di Bella venga seguita con tempestività e serietà nell'esclusivo interesse dei malati.

A mio avviso, è una richiesta assolutamente razionale, che credo l'Aula abbia colto pienamente.

Pertanto chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, perchè ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Ritengo che alcuni senatori intendano intervenire a titolo personale, come il senatore Salvi.

SALVI. Signora Presidente, ritengo di non dover intervenire poichè il senatore Di Orio ha già espresso la posizione del nostro Gruppo, che è quella di lasciare ai colleghi la possibilità di esprimere liberamente la loro valutazione e di conseguenza il proprio voto.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signora Presidente, concordo sull'ultima proposta avanzata dal Governo, anche perchè così come formulato, l'ordine del giorno non ci convince.

Riteniamo che sia necessario introdurre quella precisazione e quindi presentiamo formalmente la relativa proposta di modifica volta ad inserire dopo la parola «valutare», le altre: «se esistono i presupposti per» e a sopprimere, dopo la parola «misure», le parole: «nazionali e regionali». *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, lei sa meglio di me che non possono essere presentate proposte di modifica. Vi è un ordine del giorno che deve essere messo in votazione, di cui è depositario il presentatore.

COVIELLO. Ma prima si è parlato di una modifica.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signora Presidente, ho ascoltato attentamente quanto dichiarato dal senatore Coviello. Credo che noi riusciremo a superare il problema. Concordo, infatti, sulla proposta del senatore Coviello di sopprimere le parole: «nazionali e regionali» perchè questo significa mantenere lo spirito della nostra proposta, che è quello di chiedere l'adozione di misure idonee alla sperimentazione del metodo in questione. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Rinnovamento Italiano e Indipendenti)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, indubbiamente l'ordine del giorno così come è stato presentato, pur ponendo un problema al quale siamo sensibili (su cui ciascuno dei componenti del Gruppo di Rifondazione Comunista esprimerà liberamente il proprio voto), si presta a critiche come quelle esposte dal rappresentante del Governo, poc'anzi ribadite dal senatore Coviello. Pertanto, se l'ordine del giorno verrà modificato, anche con il consenso del senatore Napoli Roberto – uno dei presentatori, che peraltro lo ha illustrato – come proposto dal Governo e dal senatore Coviello, voteremo a favore non solo individualmente ma anche come Gruppo. Se dovesse restare il testo attuale, ciascun membro del Gruppo di Rifondazione Comunista voterà liberamente sull'ordine del giorno. Certo è – voglio sottolinearlo personalmente – che l'ordine del giorno ha posto comunque, al di là della sua formulazione, un problema reale, al quale occorre dare una risposta di apertura; posizioni rigide che dovessero impedire la sperimentazione del metodo in questione sarebbero fortemente criticabili.

MANFREDI. Signora Presidente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signora Presidente, credo che sia fondamentale quello che è stato rimarcato sia dagli interventi precedenti, sia dal Governo. Infatti, la prima parte dell'ordine del giorno in esame invita il Governo a rendere pubblici i dati sull'entità della spesa, su quanto in Italia il cittadino investe nella ricerca scientifica sul cancro. Tuttavia, credo che – e parlo a titolo personale – non si possa collegare questo concetto con la sperimentazione del metodo Di Bella. Pertanto, ritengo che anche la proposta del senatore Coviello debba essere accettata proprio perchè ri-

calca quanto volevo proporre e cioè che, ferma restando la prima parte dell'ordine del giorno, sarebbe necessario proseguire dopo le parole: «sul cancro» con le seguenti: «e valutare la sussistenza dei presupposti clinici per avviare una ricerca clinica sul cosiddetto metodo Di Bella». Credo che questa proposta possa essere accettata anche dai presentatori dell'ordine del giorno in quanto rende da un lato giustizia su quella che è la ricerca sul cancro, ufficiale e riconosciuta – non solo a livello italiano ma anche europeo e mondiale e che viene svolta con altissima professionalità anche in Italia – e dall'altro consente di chiarire le sensazioni che forse, sull'onda dell'emotività e aggiungo, per dichiarazioni spesso avventate di alcuni soloni che mi permetto di definire «di regime», si sono diffuse nella popolazione. Infatti, alcune prese di posizione da parte dei cosiddetti esperti hanno voluto far nascere, o meglio hanno fatto nascere nella gente l'idea...

PRESIDENTE. Senatore Campus, le ho dato la parola così come avevo fatto con gli altri colleghi che intendevano esprimersi a titolo personale. Lei sa meglio di me che a titolo personale si può parlare soltanto in dissenso dal proprio Gruppo; tuttavia, essendo questa una materia che attiene alla libertà di coscienza di ognuno, ritengo di dover concedere la parola. Vi prego però di fare un uso sobrio di questa prassi abbastanza innovativa (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Del Turco*).

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CONTESTABILE. Signora Presidente, signori colleghi, mi esprimerò in dissenso dal mio Gruppo. Sono sicuro della onestà intellettuale dei proponenti dell'ordine del giorno in esame; sono anche rimasto toccato ed emozionato dalla testimonianza umana e rispettabilissima del senatore Del Turco. Tuttavia sono anche scandalizzato per i modi, le maniere ed il tono della discussione che si sta svolgendo in questa Aula su una materia delicatissima quale quella che stiamo trattando (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e del sottosegretario Carpi*). Credo che questa sia una questione scientifica e come ci battiamo per tenere la politica lontana dalla giustizia, la giustizia lontana dalla politica, è necessario adesso tenere la politica lontana dalla scienza.

Ho la massima sfiducia nel Ministro della sanità, ma ritengo che vada rispettata per il suo ruolo. Pertanto, pur confermando la mia sfiducia politica al ministro Bindi, credo comunque che abbia scelto degli esperti e dei consulenti in grado di decidere e a questi va demandata appunto la decisione. Non è questa la materia da discutere in una Assemblea parlamentare, e per questo motivo al momento del voto mi allontanerò dall'Aula. (*Applausi dai Gruppi*

Forza Italia, Alleanza Nazionale, Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e del sottosegretario Carpi).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, per gli stessi motivi testè espressi dal senatore Contestabile, desidero anch'io differenziare la mia posizione da quella espressa dal senatore Bruni a nome del mio Gruppo.

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signora Presidente, avremmo avuto qualche problema ad esprimere voto favorevole all'ordine del giorno nel testo originario, mentre condividiamo le modifiche proposte dal Governo. A nostro avviso, infatti, tutti dovrebbero esercitare grande cautela quando si parla di temi di questo genere e soprattutto un pizzico di conoscenza dell'argomento. Il pericolo maggiore in questi frangenti è scivolare verso fasi emozionali, pericolose appunto perchè non faremmo il bene dei pazienti e dei malati (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'ordine del giorno n. 8 era stata richiesta, da parte del senatore Napoli Roberto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ricordo che l'ordine del giorno, nel testo riformulato, è il seguente:

«Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2793-B,

impegna il Governo a far conoscere entro il 31 gennaio prossimo l'entità dei fondi sino ad ora destinati alla ricerca sul cancro e valutare i presupposti per l'adozione di misure idonee alla sperimentazione del metodo "Di Bella"»

MONTELEONE. Dovremmo scrivere: «alla sperimentazione clinica». Se no, che sperimentazione è?

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 8, presentata dal senatore D'Onofrio e da altri senatori, nel testo modificato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	189
Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	149
Contrari	6
Astenuti	33

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale)

1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

Passiamo alla votazione.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato:

Art. 34.

(Specialisti ambulatoriali convenzionati)

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibi-

li. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.

4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, nè una sua concentrazione sul territorio.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di approvazione della legge Finanziaria 1998 e conversione del decreto-legge n. 2792-B, premesso che:

molti specialisti ambulatoriali, in virtù delle precedenti norme anche contrattuali, hanno dovuto usufruire di trattamenti di quiescenza ed abbandonare la precedente attività di lavoro al fine di poter continuare a svolgere la professione specialistica ambulatoriale;

che i suddetti trattamenti di quiescenza risultano di modesto importo perchè calcolati al minimo dell'anzianità di servizio;

che la dismissione dell'attività specialistica, con la cessione coattiva di attività acquisite dopo anni di professione, comporterebbe un rilevante danno per i soggetti interessati, considerando anche la brevità dei tempi previsti,

impegna il Governo a:

differire la previsione di cui all'articolo 34 comma 1, in modo che per il personale medico interessato si consenta fino al 31 dicembre

2003 il mantenimento dei rapporti già attivi, salva la possibilità per gli stessi di incrementare l'incarico di specialista ambulatoriale, allo scopo di consentire un possibile recupero dell'equilibrio delle capacità lavorative e professionali.

9.2793-B.9. MONTELEONE, MEDURI, CASTELLANI, BONATESTA,
COZZOLINO, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MONTELEONE. Signora Presidente, questo ordine del giorno certamente non determinerà nè l'emotività nè la discussione dell'ordine del giorno precedente, tuttavia anche in questo caso si tratta di una questione attinente molti specialisti ambulatoriali. Questo Governo, infatti, ha trovato il tempo e il modo di inserire un intero articolo sul comparto della farmaceutica, ma guarda caso non ha trovato il modo e il tempo – e non è che ce ne volesse tanto – di individuare una giusta collocazione all'attività di professionisti che sono stati messi anticipatamente in quiescenza. Ciò che allora chiede l'ordine del giorno in esame è di rivedere tale questione e differire la previsione di cui all'articolo 34 del provvedimento, in modo che si consenta al personale medico interessato fino al 31 dicembre 2003 il mantenimento dei rapporti già attivi, salva la possibilità per gli stessi di incrementare l'incarico di specialista ambulatoriale, allo scopo di consentire un possibile recupero dell'equilibrio delle capacità lavorative e professionali. Forse il Governo solleverà un'eccezione riguardo alla richiesta di differire la previsione, ma essa è già stata posizionata al 2003, e c'è tempo e modo fino a questa data di dare la possibilità agli specialisti ambulatoriali di avere quel giusto trattamento professionale e lavorativo che essi meritano. In conclusione, auspico che l'ordine del giorno venga accolto e informo la Presidenza che tutti i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale aggiungono la loro firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, avevo già detto prima, e mi scuso ancora, che penso che così com'è l'ordine del giorno non sia accettabile, perchè il Governo non può impegnarsi, nel momento stesso in cui esprime parere favorevole su un articolo, a differire la previsione di data prevista in quello stesso articolo. Se si trattasse di una raccomandazione a non danneggiare coloro che siano collocati in quiescenza in questa condizione, penso che il Governo, nella gestione della norma, potrebbe operare in tal senso; diversamente, il parere è contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, accoglie l'invito del relatore?

MONTELEONE. Signora Presidente, in un mondo di raccomandazioni accetto anche questa. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Come raccomandazione, l'ordine del giorno può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato:

Art. 35.

(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri

definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Come di intesa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2793-B alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 dicembre 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 23 dicembre 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793-B) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (2739-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 21,55*).

Allegato alla seduta n. 295**Intervento del senatore Magnalbò sull'emendamento 18.1
al disegno di legge n. 2793-B**

IL RITORNO DEL SARCHIAPONE E DI OLIVEROTTO

Mentre con le Bassanini uno e due, e adesso anche *ter*, il federalismo trova spazio in ogni dove, e nelle Commissioni parlamentari come nei circoli bene non si parla d'altro, tanto che il principio di sussidiarietà è diventato l'undicesimo comandamento, un singolare emendamento alla finanziaria che ritorna in Senato dalla Camera lo stupra allegramente riportando tutto all'indietro. Infatti l'articolo 18 di questa legge guida dello Stato, di questo feroce campionario di provvedimenti antiuomo, antiaziende, antisviluppo e antiripresa istituisce anche una «imposta erariale regionale» sulle emissioni sonore degli aereomobili, sissignori, degli aereomobili, e per quest'anno ci limitiamo a questo. Questa strana bestia tributaria, paragonabile in natura al canegatto o al sarchiapone di Walter Chiari, deriva da un inesistente incrocio tra una imposta statale (erariale) ed una imposta regionale, una figura giuridica sconosciuta fino ad oggi, inserita al capo II della legge, recante inoltre l'infelice titolo «disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione». Con tale norma il Governo centrale non delega o raccomanda ma impone alle Regioni una imposta; con successivo regolamento, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, verranno disciplinate dal governo anche le modalità per l'accertamento, per la riscossione e per il versamento, e perfino la destinazione ai vari assessorati (regionali). Questo ceffone al professor Bassanini ed alla bicamerale, protesa tutta anch'essa alla costruzione di un ordinamento decentrato e federale, demolisce d'un colpo, forte come un pugno di Carnera, il principio dell'autonomia impositiva regionale.

La sera del 31 dicembre 1502 il Valentino, Cesare Borgia, invitò a cena nel palazzo della cittadella di Senigallia Vitellozzo Vitelli, signore di Città di Castello, ed Oliverotto da Fermo, due capitani cui aveva affidato il governo di alcuni territori dell'Umbria e delle Marche ma, dopo astutamente averne ascoltato gli ambiziosi propositi di potere e di autogestione, anche mediante l'imposizione di balzelli e perfino di batter moneta, non più fidandosi di loro e supponendoli traditori, li fece freddamente strangolare, satolli ed ubriachi, di fronte all'immenso camino. Cesare rappresentava allora il governo centrale, suo padre Alessandro VI era un tipo che non scherzava, ed entrambi, affini nel carattere e nei modi di esprimerlo, non tolleravano il potere degli altri, anche se minore del loro, anche se periferico: e preferivano dare essi le norme per il

territorio piuttosto che farne delega a terzi. Era una concezione centralista e assolutista superiore a quella dei grandi ordinamenti anche imperiali: infatti i potenti baroni di Carlo Magno e dei suoi figli avevano la potestà di governare i territori loro assegnati dando norme, facendo giustizia, prelevando fiscalmente e battendo moneta, salvo il controllo che i *missi dominici* continuamente esercitavano per conto dell'imperatore entro i confini dell'impero.

Ritornando al rumore degli aereomobili, che è un fatto proprio di ogni regione italiana, ognuna delle quali avrebbe il diritto di regolarsi fiscalmente a suo piacimento in ordine a tale problema, il duca Visco, ad esito di un virtuale convivio nel suo palazzo ministeriale romano, con la complicità di qualche sicofante ambientalista, ha dettato legge cambiando a suo piacimento le norme ed ha strangolato, senza nemmeno farli satolli ed ubriachi, i Presidenti delle regioni, i quali non sono stati affatto consultati in proposito, come ho potuto constatare di persona con alcuni di essi. Queste incursioni legislative, questi atti di insensibilità politica, questi provvedimenti in contrasto con un principio da poco instaurato, questa inquietante indifferenza nei confronti di un sistema e delle sue costruzioni logiche e giuridiche, fanno pensare a un potere ancora più assoluto rispetto a quello dei Borgia, che una logica bene o male l'aveva, e cioè per esempio all'assolutismo di Gerone, tiranno di Siracusa, padrone di normare e contronormare a suo piacimento nei confronti dei suoi impotenti sudditi.

E purtroppo in questa Italia offesa e devitalizzata, sulla quale il duca Visco esercita incontrastato il suo dominio fiscale, ed altri duchi domini paralleli, cominciano anche ad intravedersi biechi capitani di ventura che, anche se parimenti incolti, non sono gli ingenui e sprovvediti tripponi che il Borgia uccise nel castello di Senigallia nella notte di capodanno del 1502, bensì sono individui che scientificamente tramano per costituirsi un potere esclusivamente personale al di fuori di ogni progetto politico, in un'ottica comune ai tiranni, a partire dai Geroni del III secolo avanti Cristo fino ai peronisti del ventesimo: ed i tempi per questa avventura privata sono ideali, quando un popolo è fiacco ed avvilito, senza lavoro e senza liquidità, impaurito dagli eventi e privato di ogni prospettiva, i peggiori personaggi ed i più intriganti demagoghi trovano il terreno fertile e pronto per realizzare i loro sgiagurati disegni, che sempre presentano come socialmente utili ma che, invece, sono concepiti solamente per se stessi e per i sergenti delle proprie soldataglie.

MAGNALBÒ

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.2793-B.Ordine del giorno n.3 (D'Onofrio e altri).	183	181	000	034	147	091	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 7.1 (Gubert).	199	194	002	036	156	098	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 11.2 (Vegas e altri).	196	195	000	039	156	098	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 17.4 (Curto e altri).	197	195	005	034	156	098	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 17.2 (Wilde e altri).	196	194	003	035	156	098	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Articolo 21.	193	192	000	158	034	097	APPR.
7	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 24.58 (Vegas e altri)	198	196	000	041	155	099	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Emendamento 24.60 (Gubert).	196	195	000	040	155	098	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.2793-B. Ordine del giorno 8 (D'Onofrio e altri).	189	188	033	149	006	095	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO		C	C	C	C	F	C	C	F
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	F		C	F
ASCIUTTI FRANCO		F	F	F	F	C	F	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	A
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F		
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	C	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F				F
BEDIN TINO	F	C	C	C	C	F	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	A
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	F	F	F	C	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BIANCO WALTER		A			A	C	F		F
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BONATESTA MICHELE	F	F	F	F	F		F	F	
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	C			C		C	C	F
BORNACIN GIORGIO									F
BORRONI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BRUNI GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BUCCIERO ETTORE				A	F		F	F	F
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CAMO GIUSEPPE	F								
CAMPUS GIAN VITTORIO		F	F	F	F	C	F	F	F
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	F		C	F
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CASTELLANI CARLA	F	F	F	R	F		F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	A
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	F							
CO' FAUSTO		C	C		C	F	C		F
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F	F	C			
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	F	C	C	
CORTELLONI AUGUSTO		C	C	C	C	F	C	C	F
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	A	F				F
COVIELLO ROMUALDO							C	C	F
COZZOLINO CARMINE	F	F	F						F
CRESCENZIO MARIO			C	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	F	C		F
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	A
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	A
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	F	A	C				F
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
FOLLONI GIAN GUIDO			F	A	F	C	F	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA		C	C	C		F	C	C	F
FUSILLO NICOLA	C	C	C	C	C	F	C	C	A
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
GASPERINI LUCIANO		R			F				
GERMANA' BASILIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
GRECO MARIO				F	F	C	F	F	
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
GUALTIERI LIBERO						F	C	C	A
GUBERT RENZO	F	F	F	A	F	C	F	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
LAGO LUCIANO	F	F		F	A		F	F	A
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
LAURIA MICHELE	C	C	C	C	C				F
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
LAURO SALVATORE	F	F	F	F		C	F	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	F
LOIERO AGAZIO	F	F							
LOMBARDI SATTRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MACERATINI GIULIO	F	F	F	F	F				F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	A
MAGGI ERNESTO							F	F	A
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MANARA ELIA		F	F	F	F	C	F	F	A
MANCA VINCENZO RUGGERO							F	F	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P				
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MANFREDI LUIGI		F	F	F		C	F		F
MANFROI DONATO		C	F	F	A		F	F	A
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MANIS ADOLFO		C		C		F	C	C	F
MANTICA ALFREDO						C	F		F
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	F	C	C	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	F	C	C	A
MELE GIORGIO		C	C	C	C	F	C	C	F
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
MILIO PIETRO	F			F	F	C	R		
MINARDO RICCARDO	F	F	F	F	F		F	F	F
MONTAGNA TULLIO		C	C	C	C	F	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MONTELEONE ANTONINO		F	F	F	F	F	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
MORO FRANCESCO		A	F		F	C	F	F	
MUNDI VITTORIO			C	C	C	F	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
NAPOLI ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C		C	C	F	C	C	A
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
OSSICINI ADRIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F	C	C	A
PALOMBO MARIO								F	
PALUMBO ANIELLO	C	C							
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PAROLA VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C	C	F			F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI								F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	C	F	F	
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	
PIERONI MAURIZIO		C	C	C	C	F	C	C	F
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PINGGERA ARMIN	C	C	C	C	C	F	C	C	F
PINTO MICHELE	M	C	C	C	C	F	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	

Seduta N. 0295 del 22-12-1997 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
TOMASSINI ANTONIO				F		C			F
TONIOLLI MARCO	F	F	F	F					
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	C	F	F	
TURINI GIUSEPPE							F	F	F
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	A
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F	F	
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
VENTUCCI COSIMO						C	F		F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	F				C	F	F	
VIGEVANI FAUSTO	C			C	C	F	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C		C	C	C	F	C	C	
VISENTIN ROBERTO									F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C		F	C	C	F
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F
WILDE MASSIMO		R	F	F	F	C		F	F
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C	C	F	C	C	
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	F

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Volcic ha dichiarato di aderire al Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 19 dicembre 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4354-*bis.* - «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (2793-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 20 dicembre 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4355. - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)» (2792-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 4356. - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000» (2739-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 19 dicembre 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K 3 del Trattato

sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997» (2968);

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento d'esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994» (2969).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CORTIANA. - «Disciplina dei voli in zone di montagna» (2970).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze» (2971), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

AMORENA. - «Disciplina dell'attività delle scuole di equitazione e dei centri ippici e istituzione dell'Albo professionale degli istruttori ippici» (2909), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 9ª e della 12ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MUNGARI ed altri. - «Delega al Governo per la razionalizzazione del ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati» (2926), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 18 e 22 dicembre 1997, i senatori Bosi e Contestabile hanno rispettivamente dichiarato di ritirare la loro firma dal disegno di legge.

ge: De Luca Athos ed altri. - «Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945» (2232).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 19 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane» (n. 192).

Ai sensi della predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Maria Paola Di Giorgio a dirigente generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 dicembre 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 20 novembre 1997.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Mozioni

CASTELLI, ANTOLINI, MANFROI, WILDE, TIRELLI, PERUZ-
ZOTTI, SPERONI, ROSSI. - Il Senato,
premessò:

che i raddoppi ferroviari, non giustificati nella maggior parte dei casi dal volume stesso dei traffici effettivi, richiedono costi molto elevati per le Ferrovie;

che la loro realizzazione viene effettuata mediante sottrazione annuale di fondi destinati ad altre opere indifferibili per la loro importanza;

che tale situazione rappresenta un pesante aggravio sulla gestione delle Ferrovie dello Stato spa, già pesantemente passiva;

che nel contratto di programma delle Ferrovie dello Stato 1994-2000, opportunamente, nella tabella E sono indicati i rendimenti redditizi;

che insieme all'*addendum* al suddetto contratto di programma delle Ferrovie, recentemente sottoposto al parere della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, è stato elaborato un documento che tiene conto di una analisi di redditività finanziaria degli investimenti predisposta sulla base di precisi indici di valutazione anche relativamente all'impatto che essi possono comportare sul bilancio della società Ferrovie dello Stato spa e sui rapporti di tale bilancio con i trasferimenti dell'azionista pubblico;

che, relativamente ai raddoppi ferroviari di alcune tratte, da una parte si riscontra un aumento del tasso relativo al margine di operatività, dall'altra si ha un impatto negativo sul piano della redditività degli interventi;

che i costi di natura sociale che vanno sostenuti in conseguenza del contemperamento degli interessi di natura finanziaria della società Ferrovie dello Stato con il beneficio effettivo che poi gli utenti e la collettività potranno ricavare da simili interventi sono ormai insostenibili, impegna il Governo:

a non dare esecuzione, nel settore ferroviario, alle inutili e dispendiose opere di raddoppio di tratte poco utilizzate;

ad impedire l'ulteriore prosecuzione dei relativi progetti;

a compiere una ripartizione differente degli interventi e delle conseguenti risorse tra le diverse aree del paese, attenendosi alle percentuali indicate dall'Unione europea.

(1-00178)

Interpellanze

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, TAROLLI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Constatata la collocazione di numerosi contenitori di fiori in pietra in via del Corso, all'altezza della sede dell'ex PSI, e in via del Babuino, all'altezza di via Vittoria;

constatata del pari l'installazione, sempre all'incrocio di via del Babuino con via Vittoria, di impianti elettronici del tipo di quelli che sulle autostrade sono collocati nei varchi Telepass;

considerata la particolare rilevanza del centro storico di Roma per la vita politica nazionale ed internazionale che in essa si svolge, an-

che per il fatto che in essa hanno sede le principali istituzioni di Governo italiane,

gli interpellanti chiedono al vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Walter Veltroni, sia per il particolare valore ambientale delle zone di Roma sopraindicate, sia per il fatto che egli è stato eletto deputato proprio nel centro storico di Roma, al ministro dell'interno, onorevole Giorgio Napolitano, nella sua qualità di vertice supremo delle Forze dell'ordine e al ministro dei trasporti, onorevole Claudio Burlando, sotto la cui responsabilità ricade l'applicazione del codice della strada, di sapere:

se le predette installazioni facciano parte di un programma del Governo di sorveglianza speciale dei cittadini inconsapevolmente transittanti in quelle strade o dei conducenti di vetture incautamente desiderosi di attraversare le suddette strade;

se, qualora si tratti di decisioni autonomamente assunte dalle autorità capitoline, si intenda acquisire informazioni sugli intendimenti del comune di Roma;

quali iniziative il Governo intenda comunque intraprendere per garantire la riservatezza dei cittadini e la libertà di circolazione nelle strade di Roma in cui essa è consentita.

(2-00461)

Interrogazioni

SERVELLO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia, rispondendo in data 13 febbraio 1997 ad una interpellanza relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sottolineò la necessità ed il proprio impegno ad approfondire le singole situazioni toccate dal piano di revisione preannunciato;

che, altresì, dichiarò che: «...i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo di magistrati disponibili e «non incompatibili» alla luce delle indicazioni della corte; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza»;

che il Ministro assicurò agli interpellanti che «...Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le provincie autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire»;

che, nel corso del suo intervento, lo stesso Ministro dichiarò che «...In tale complessivo ambito ed alla luce di queste indicazioni saranno in futuro ed a suo tempo considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Vigevano» e che sarebbero stati sottoposti alle Camere «i risultati che si riterranno di adottare in materia di accorpamento o di scorporazione»;

che, in questi giorni, l'amministrazione comunale di Abbiategrasso e l'Ordine provinciale degli avvocati si stanno ulteriormente mobilitando per difendere la pretura abbatense e per evitare, a tutti i costi, che svenga smantellata;

che, a difesa di tale pretura, l'amministrazione comunale ha fornito alcuni dati: bacino di utenza di oltre 160.000 abitanti (contro i 60.000 richiesti dalla legge), 25 comuni serviti, una densità di popolazione corrispondente a 48 abitanti per chilometro quadrato ed una rete capillare di trasporti pubblici che consentono agli utenti del «servizio giustizia» di raggiungere la pretura in tempi più che ragionevoli;

che è indispensabile mantenere l'attuale sede giudiziaria di Abbiategrasso, istituendo una sede staccata di tribunale; le ragioni sono tante: prima fra tutte la necessità di decongestionare il carico di lavoro del tribunale di Milano; a ciò si aggiungono ragioni relative alla tutela dell'ordine pubblico ed alla quantità di pratiche civili e penali svolte quotidianamente dalla pretura di Abbiategrasso;

che il carico di lavoro svolto da detta pretura è di gran lunga superiore alle stime effettuate dal Ministero di grazia e giustizia; i contenziosi civili pervenuti nel 1996 sono stati circa 1.000, mentre quelli esauriti nello stesso anno sono stati 780;

che agli affari civili si aggiungono le cause di lavoro: nel 1996 ne sono pervenute 221 mentre quelle esaurite ammontano a 248; i procedimenti penali iscritti in dibattimento hanno raggiunto quota 262 mentre quelli esauriti sono stati 345; le sentenze penali depositate nel 1996 sono state 420;

che anche il capitolo dei procedimenti non contenziosi è una controprova dell'intensa attività svolta dalla pretura abbatense: quelli iscritti nel 1996 sono stati 1712, quelli esauriti 1700;

che le udienze penali tenute nel 1996 sono state 76, mentre quelle civili e del lavoro sono state 92;

che con siffatta attività c'è da augurarsi, responsabilmente, non solo il mantenimento, bensì il potenziamento delle strutture, dell'organico della magistratura e degli organici delle cancellerie per garantire agli utenti ed agli operatori di giustizia di fruire di un sempre maggior numero di servizi almeno nelle strutture già esistenti, evitando agli stessi i disagi ed i costi connessi o derivati dalla eventuale soppressione della struttura esistente,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda approfondire e verificare la geografia giudiziaria del bacino innanzi indicato al fine di prendere atto delle valide ed incontrovertibili ragioni che militano a favore del mantenimento in attività della pretura di Abbiategrasso o quantomeno dell'accorpamento di detto mandamento pretorile alla circoscrizione del tribunale di Vigevano, atteso che le potenzialità di quest'ulti-

mo sono tali da poter offrire un valido ed accessibile servizio di giustizia ad un ancor più ampio bacino di utenza; infatti, l'attuale palazzo di giustizia (la cui ristrutturazione, oramai terminata, ha richiesto investimenti per oltre 8 miliardi) può ospitare un organico praticamente doppio di magistrati, avendo trovato la nuova struttura dei giudici di pace ampia e degnissima collocazione all'esterno dell'ufficio del tribunale ed essendo la struttura carceraria ivi esistente (ormai ampliata e potenziata) modernissima, strategicamente collocata, funzionale e funzionante al pieno delle sue possibilità.

(3-01507)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che tra la regione Lazio ed il comune di Orte, in provincia di Viterbo, è stato sottoscritto un accordo di programma che prevede la realizzazione di un grandissimo impianto satellitare nel territorio del comune di Orte, in località Pomaro, a ridosso dei confini con il territorio del comune di Gallese, sempre in provincia di Viterbo;

che gli eventuali effetti negativi delle onde trasmesse da detto impianto ricadrebbero esclusivamente sulla cittadinanza di Gallese stante il posizionamento dell'impianto stesso e l'orientamento delle quattro mega parabole che dovranno esservi installate;

che contro la realizzazione di detto impianto satellitare si sono già pronunciate numerose associazioni e altri comuni limitrofi e che gli abitanti di Gallese hanno dato vita ad un comitato che sta tentando di opporsi con ogni mezzo alla realizzazione dell'impianto in questione;

che nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di sbancamento e questa mattina, 22 dicembre 1997, una massiccia manifestazione di protesta è stata organizzata dal comitato in questione nei confronti del consiglio regionale del Lazio, presso la sede della Pisana, a Roma;

che, ad avviso dell'interrogante, quell'accordo di programma è in ogni caso illegittimo in quanto sottoscritto solo da due dei soggetti interessati (regione Lazio e comune di Orte) con esclusione del comune di Gallese che, al contrario, avrebbe dovuto partecipare di diritto all'accordo stesso in quanto parte in causa per la ricaduta delle onde elettromagnetiche dell'impianto satellitare sul suo territorio;

che detto accordo di programma, dovrebbe – ad avviso dell'interrogante – essere dichiarato nullo,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo intenda intervenire con urgenza per ripristinare il diritto negato ai cittadini di Gallese di tutelare la propria salute messa a repentaglio da un accordo di programma sottoscritto da altri enti senza il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati alla ricaduta delle onde elettromagnetiche;

se nei comportamenti della regione Lazio e/o del comune di Orte non si ravvisino elementi tali da indurre il Governo a disporre l'aper-

tura di una indagine amministrativa per l'accertamento di possibili responsabilità anche omissive i cui risultati andrebbero poi messi, eventualmente, a disposizione della magistratura ordinaria.

(4-09022)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che nel comune di Orte, in provincia di Viterbo, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un megaimpianto satellitare;

che detto impianto ha incontrato sin dall'inizio la decisa contrarietà della cittadinanza di Gallese, altro comune in provincia di Viterbo, direttamente e pesantemente esposta agli effetti delle onde elettromagnetiche irradiate dall'impianto stesso;

che numerose manifestazioni di protesta sono già state organizzate a cura di un comitato all'uopo costituitosi e che altre sempre più massicce è facile prevedere che saranno organizzate per ottenere la sospensione dei lavori;

che alcune delle manifestazioni di protesta future potrebbero avere come oggetto il cantiere ove attualmente si sta procedendo con grande alacrità ai lavori di sbancamento;

che tale eventualità potrebbe avere gravi conseguenze per l'incolumità dei dimostranti e di quanti altri coinvolti nelle azioni di protesta;

che ad un sopralluogo effettuato dall'interrogante il cantiere non è sembrato rispondere in tutto e per tutto alle norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda sollecitare con urgenza i dovuti controlli da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Viterbo e se non ritenga che, nel caso di eventuali difformità con quanto previsto per la realizzazione di impianti tanto importanti per la salute pubblica, non debba disporsi la chiusura del cantiere in attesa della messa a norma dello stesso.

(4-09023)

PILONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –

Premesso:

che la legge n. 196 del 24 giugno 1997 ha disciplinato il lavoro temporaneo;

che la legge ha stabilito criteri severi per la selezione dei soggetti ammessi ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo; oltre ai requisiti specifici volti a garantire la solidità economica e finanziaria, l'affidabilità sul piano professionale, organizzativo e sociale, la serietà degli amministratori la legge prevede anche che la società abbia come «fine esclusivo» il lavoro temporaneo;

che il Ministero del lavoro sta valutando le domande di autorizzazione delle società di fornitura di lavoro temporaneo;

che aziende *leader* si propongono di fare contemporaneamente ricerca e selezione del personale, formazione per aziende oltre al lavoro temporaneo,

si chiede di sapere se questo non sia incompatibile con il dettato legislativo del «fine esclusivo» normato all'articolo 2, comma 2, punto a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

(4-09024)

ERROI. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che l'Azienda unità sanitaria locale LE/2, con sede in Maglie, provincia di Lecce, aveva indetto nel 1996 un appalto concorso per acquisire i sistemi diagnostici per le indagini di laboratorio da svolgere nei numerosi presidi ospedalieri e per le strutture sanitarie di altra specie ricadenti nell'ambito territoriale dell'AUSL;

che l'appalto aveva pertanto ad oggetto la fornitura di apparecchiature diagnostiche e di reattivi per l'esecuzione degli esami di laboratorio, a diversa identità tipologica;

che l'Azienda sanitaria di Maglie aveva stabilito il metodo di gara dell'appalto concorso, proprio allo scopo di porre in competizione soggetti particolarmente qualificati nel settore della fornitura di beni e servizi così importanti e fondamentali per la ricerca e la terapia nel settore della sanità;

che, in particolare, l'AUSL di Maglie si era posta l'obiettivo di garantire la scelta di ditte in grado di proporre offerte – soluzioni adeguate e tecnologicamente avanzate, sia sotto il profilo organizzativo-gestionale del servizio che sotto quello della qualità nella fornitura dei macchinari e degli strumenti;

che perciò, proprio allo specifico fine di evitare una scelta automatica – caratteristica invero della licitazione privata, il cui carattere differenziante dall'appalto concorso è dato sostanzialmente dalla prevalenza del massimo ribasso del prezzo dell'offerta, a discapito evidente della qualità dell'offerta, e dalla caduta in verticale della professionalità e del prestigio delle ditte –, la direzione generale dell'AUSL di Maglie nel 1996 aveva scelto il metodo dell'appalto concorso per operare la selezione comparativa delle offerte secondo parametri valutativi di tipo misto, sia cioè secondo il canone meramente tecnico che secondo quello della convenienza economica;

che, infatti, la filosofia del metodo di gara dell'appalto concorso conduce a risultati di gara in cui spesso il progetto con prezzo più basso è deteriore rispetto agli altri dal punto di vista tecnologico-qualitativo;

che, a comprova specifica dei precedenti assunti, il capitolato speciale di gara, all'articolo 9, espressamente predeterminava i criteri di valutazione delle offerte:

secondo il profilo A) «Qualità dell'apparecchiatura», attribuendovi il 60 per cento del punteggio, a sua volta sub-ripartito con l'assegnazione in quarantesimi del requisito «qualità delle prestazioni» e in ventesimi del requisito «sistema operativo»;

secondo il profilo B) «prezzo», con l'attribuzione al detto profilo del 20 per cento del punteggio complessivo;

che l'Azienda sanitaria di Maglie, pertanto, in esecuzione rituale della procedura di gara prescelta, andava a nominare e costituire la com-

missione tecnica (gennaio 1997), che, in pedissequo espletamento del mandato conferito, concludeva i lavori di esame e valutazione delle offerte ammesse nel termine di sei mesi (giugno 1997) e formulava per ciascuno dei lotti: punteggio, sintetica motivazione sull'attribuzione di voto e correlativa proposta di aggiudicazione a favore della ditta migliore offerente in conformità ai parametri previsti in capitolato (articolo 9);

che, con deliberazione del direttore generale p.t. dell'AUSL di Maglie LE/2 n. 2588 del 12 dicembre 1997, si procedeva alla revoca della deliberazione di indizione dell'appalto concorso in esame e al contestuale e consequenziale annullamento di tutti gli atti esecutivi di gara;

che, ancora, l'azienda si riservava di indire licitazione privata per assegnare l'oggetto dell'appalto in esame col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa riapprovazione del capitolato di gara e riformulazione delle schede tecniche;

che, a sostegno della improvvisa e del tutto inattesa decisione, la direzione generale riteneva troppo onerosa la proposta di aggiudicazione (peraltro conforme alla legge e alla legge speciale della gara per appalto concorso) formulata peraltro da commissione tecnica altamente qualificata e assolutamente imparziale, disattendendone il lavoro certosino e le risultanze stabilite in quella sede;

che sono evidenti la palese contraddittorietà e l'inefficienza dell'azione amministrativa dell'AUSL di Lecce, i cui contorni di legittimità e di liceità, obiettivamente, sfuggono al senso comune e dimostrano l'ennesima riprova di una gestione personalistica, clientelare, antiggiuridica e lontana soprattutto dall'obiettivo di rispettare le procedure imposte dalla legge e gli *standard* di tutela del bene primario della salute di ogni cittadino;

che il provvedimento del 12 dicembre 1997 frustra le aspettative e i diritti fondamentali di gran parte dei cittadini della provincia di Lecce e degli operatori sanitari dei presidi ospedalieri di Casarano, Gallipoli, Scorrano, Gagliano del Capo, Maglie, Poggiardo, Ugento, Tricase, oggi sempre più vittime dei «capricci» e delle contorsioni logico-giuridiche degli organi di vertice della AUSL LE/2 di Maglie e dei loro *sponsor* politici, le cui inefficienze operative e politiche – ad avviso dell'interrogante – danneggiano da tempo gravemente il diritto alla salute e alla correttezza amministrativa di centinaia di migliaia di persone,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, posti a debita conoscenza dei gravi fatti di cui sopra, non intendano intraprendere ogni iniziativa di loro competenza al fine di porre chiarezza intorno ad una questione così importante, anche promuovendo una specifica inchiesta in merito, i cui risvolti penali non potranno che avere conseguenza su ogni eventuale responsabile.

(4-09025)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la gestione del Museo civico di Norma da parte della sezione dell'Archeoclub d'Italia è minacciata da una grave crisi societaria le-

gata al rinnovo delle cariche sociali, con pregiudizio per la valorizzazione delle aree archeologiche del territorio;

che la crisi è sorta a seguito di una disputa interpretativa sulla norma dello statuto nazionale, in base alla quale il consiglio direttivo, eletto per un triennio in data 3 maggio 1993, avrebbe dovuto essere rinnovato alla naturale scadenza con assemblea ordinaria, anzichè come avvenuto in data 10 gennaio 1996, con un anticipo di sei mesi, da parte di una non prescritta assemblea straordinaria convocata dal presidente;

che l'opposizione a tale rinnovo, ritenuto illegittimo, ha visto di fronte il presidente rieletto signor Vincenzo Pinti ed il segretario signor Angelo Alviti che, appoggiato da molti soci, arbitrariamente non ammessi alle votazioni, ha fermamente contestato la decisione della non prevista assemblea straordinaria del 10 gennaio 1996, rivolgendosi al collegio nazionale dei probiviri, dal cui organo, riunitosi l'11 aprile 1997, ha ottenuto ampia ragione;

che la determinazione del collegio dei probiviri, riconoscendo non proponibile l'anticipazione delle cariche sociali in difformità alla scadenza naturale, pur se dettata da dimissioni o da continuità di assenze di membri nel consiglio, ha riaffermato l'efficacia delle norme statutarie che, richiamandosi anche all'articolo 2386 del codice civile, imponevano il rinnovo consiliare delle cariche nel giugno del 1996 mediante assemblea ordinaria o anticipatamente soltanto per dimissioni dell'intero consiglio («*simul stabunt simul cadent*»);

che l'assemblea straordinaria suddetta è stata convocata contro il parere del segretario e tenendo, peraltro, all'oscuro un altro membro del consiglio con alcuni soci non appartenenti all'area politica del presidente, Vincenzo Pinti, cugino dell'attuale sindaco di Norma, alla cui sorella è stata attribuita la carica di tesoriere dell'Archeoclub, giustificando sfavorevoli impressioni di favoreggiamenti parentelari;

che, nonostante la decisione del collegio dei probiviri, il consiglio direttivo illegittimamente eletto continua a rimanere in carica e a distanza di molti mesi non si è ancora provveduto a sanare una situazione di precarietà, passibile di altri ricorsi anche all'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere se non si ritenga di voler promuovere gli interventi ritenuti del caso, al fine di impedire che possa essere ulteriormente compromessa l'attività promozionale dell'Archeoclub di Norma, ai fini culturali e turistici dell'importante Museo e dell'area archeologica della zona, con ripercussioni negative sull'opinione pubblica e conseguentemente sui possibili visitatori ed appassionati di opere del passato.

(4-09026)

LORENZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Alto (Cuneo), come altri, per modesti lavori socialmente utili si avvale della collaborazione di volontari anziani ai quali corrisponde una modestissima somma, appositamente stanziata nel bilancio comunale a mero titolo di rimborso spese e riconoscimento del loro impegno;

che è noto che in molti comuni gli anziani volontari prestano la loro opera per la sorveglianza nei parchi comunali per l'attraversamento

della strada da parte degli scolari e per altre simili modeste attività socialmente utili;

che il legislatore fiscale ha affrontato in modo inadeguato ed incompleto la corresponsione delle somme ai volontari e che il fisco non detta alcuna norma per i volontari che prestano la loro opera a favore dei comuni;

che l'attuale legislazione li classifica quali «lavoratori autonomi occasionali» per cui, essendo tenuti a dichiarare le modeste entrate corrisposte dal comune, essi vedono un aumento del proprio reddito complessivo imponibile, con immancabile maggior ritenuta sulla pensione percepita ed aumento della tassa sulla salute che li obbliga ad un ulteriore contributo del 3,33 per cento sul percepito a favore dell'INPS; di qui la necessità di farsi coadiuvare da esperti per la compilazione della dichiarazione dei redditi;

che si è a conoscenza che in altri campi, ad esempio in quello sportivo, con legge 25 marzo 1996, n. 80, il trattamento tributario dei rimborsi e dei proventi derivanti da attività sportive dilettantistiche non concorre a formare reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, tenuto conto dell'importanza che detta forma di volontariato riveste tanto per il comune quanto per gli anziani stessi che diventano nuovamente protagonisti della loro vita, abbia già predisposto officiosamente una nuova disciplina fiscale, relativa al volontariato anziano;

se tale nuova disciplina preveda che quanto corrisposto dal comune agli anziani volontari non concorra a formare reddito o subordinatamente preveda che sia il comune stesso a trattenere direttamente una percentuale da versarsi all'erario sollevando gli anziani dalle incombenze fiscali derivanti dall'attività di volontariato;

se, qualora la materia non fosse disciplinata, non ritenga il Ministro di provvedere celermente.

(4-09027)

PREIONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Preso atto della legge n. 147 del 1997, concernente «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontaliere italiani in Svizzera, rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;

attestato che l'articolo 3 affida al consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS il compito di determinare l'importo provvisorio di detto trattamento tra il 25 per cento e il 50 per cento del salario lordo medio annuo percepito dal lavoratore in Svizzera;

attestato altresì che detto trattamento per l'anno 1997 è stato determinato nella misura del 35 per cento (cioè del 70 per cento della misura massima determinabile);

attestato infine che per l'anno 1998 il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS in data 2 dicembre 1997 ha ritenuto invece di limitare detto importo alla misura provvisoria del 25 per cento (cioè del 50 per cento della misura massima determinabile);

verificato che nelle casse dell'INPS il deposito accumulato per i versamenti retrocessi dalla Svizzera per gli anni precedenti somma alla rispettabile cifra di lire 150 miliardi,

si chiede di conoscere, alla luce di un mercato del lavoro frontaliero più stabilizzato rispetto ai fenomeni di crisi degli anni '90, in base a quali parametri previsionali il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia deciso:

per il secondo semestre 1997 di limitare il trattamento di disoccupazione alla misura del 35 per cento del salario medio annuo percepito in Svizzera;

per l'anno 1998 di ridurlo drasticamente in termini di trattamento provvisorio alla misura del 25 per cento, come sopra determinato (minimo previsto dalla legge).

L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia osservato tutte le disposizioni imposte dalla legge n. 147 del 1997.

(4-09028)

PREIONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che da informazioni avute da personale delle Ferrovie dello Stato, in servizio presso la stazione di Domodossola (Verbania), si è appreso che sarebbero in giacenza nei locali delle Poste, attigui alla stazione ferroviaria, diversi quintali – se non tonnellate – di plichi postali in attesa di recapito;

che tali informazioni sarebbero confermate da un pubblicita di Domodossola che avrebbe personalmente constatato l'enorme volume di pacchi accumulati in spazi accessibili anche dall'esterno;

che l'esercizio del servizio pubblico postale della sede di Domodossola è già stato oggetto di alcune interrogazioni parlamentari al Governo per avere informazioni proprio sul carico di lavoro e sulla adeguatezza di organizzazione e personale (ad esempio, interrogazione 4-05804 del 13 settembre 1995, con risposta in data 10 gennaio 1996, della XII legislatura),

si chiede di sapere quale esito abbiano avuto le applicazioni dei «progetti qualitativi nel movimento postale - U.P. Domodossola-Stazione» di cui alla seguente lettera:

«POSTE ITALIANE
FILIALE DI NOVARA
SEGRETERIA

28100 Novara, 23 marzo 1995

Segr. Territ.:
FILPT/CGIL V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28037 DOMODOSSOLA/Staz.
SLP/CISL V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28044 INTRA
UIL/POST V.C.O.
c/o Uff. P.T.
28030 PREGLIA

OGGETTO: Progetti qualitativi nel movimento postale.

U.P. Domodossola stazione.

L'Area servizi postali della Sede Piemonte Val d'Aosta ha comunicato di ritenere valido il progetto qualitativo che prevede il «dirottamen-

to», di parte del traffico postale, dall'Ufficio di Novara Ferrovia in quello di Domodossola Stazione.

Pertanto, nel rappresentare l'esistenza di alcune difficoltà per l'attuazione immediata di tale programma connesse all'impossibilità di far fronte alla copertura del fabbisogno dell'attuale assegno, la prefata Area ha soggiunto che non appena tali problemi, già in fase di studio, saranno superati, si darà immediata esecuzione al progetto.

Tanto si partecipa per opportuna conoscenza.

Il Coordinatore reparto di filiale

(Dr. A. CAMUTO)».

(4-09029)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in seguito alla modifica della disposizione di cui all'articolo 8, lettera *i*), del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545 «non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza e la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario»;

che tra i molti giudici tributari che, ora, si trovano in situazione di incompatibilità e che dovrebbero rassegnare le dimissioni o essere dichiarati decaduti, vi sarebbero anche alcuni componenti dello stesso consiglio di presidenza della giustizia tributaria, i quali, per l'attività professionale che svolgono, non possono non esercitare, sia pure occasionalmente o marginalmente, anche attività di consulenza tributaria;

che dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria dipende, però, l'interpretazione e l'applicazione delle norme sull'incompatibilità e sulla decadenza dei giudici tributari e, nella sua attuale composizione, a meno che non intervengano le dimissioni degli interessati, l'organo di governo della magistratura tributaria, per ovvi motivi, non può assicurare «il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione»;

si chiede di sapere se non si ritenga «preoccupante» la situazione in cui è venuto a trovarsi il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e se non si ritenga di dover prendere qualche iniziativa che possa concorrere alla rimozione dell'anzidetta situazione.

(4-09030)

BERNASCONI, DI ORIO, CARELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la pratica dell'elettroshock (ECT) è andata in disuso nei servizi di assistenza psichiatrica della riforma, pur rimanendo in adozione in cliniche private convenzionate e in cliniche universitarie;

che come si desume da una sua nota del 26 novembre 1997, protocollo n. 66/97/DSM, dell'azienda USL n. 18 di Brescia, il professor Augusto Ermentini, cattedratico di psichiatria presso l'Università di Brescia e direttore di quel dipartimento di salute mentale, trattamenti con ECT sono stati condotti «negli ultimi anni in reparti neurologici delle

cliniche private di Brescia» e sono condotti con strumentazioni più sofisticate e moderne presso il San Raffaele di Milano;

che nella stessa sopraccitata nota il professor Ermentini propone la costituzione di un «polo di eccellenza» per trattamenti con ECT presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell'ospedale di Montichiari (Brescia) condotti da personale all'uopo addestrato presso l'ospedale clinicizzato San Raffaele di Milano,

si chiede di sapere:

se non si intenda predisporre una indagine sull'uso dell'ECT nelle strutture pubbliche, universitarie, private e convenzionate;

quali siano gli orientamenti del Ministero della sanità in ordine a trattamenti quali l'ECT e quali siano le indicazioni circa le norme di salvaguardia a garanzia del consenso informato, della tutela della salute e della dignità dei pazienti sottoposti a tali trattamenti;

quali siano i motivi di ordine amministrativo per cui i reparti neurologici delle cliniche private di Brescia avrebbero cessato di praticare trattamenti con ECT;

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo su proposte di promozione del *business* dell'ECT nelle nuove mega-aziende ospedaliere lombarde alle quali afferiscono tutti i servizi di assistenza psichiatrica;

quale sia il suo giudizio sul ruolo svolto da talune cliniche psichiatriche universitarie in ordine allo sviluppo delle attività di tutela della salute mentale della popolazione.

(4-09031)

LORETO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che con interrogazione 4-07082 del 17 luglio 1997, a firma dello scrivente, è stato sollevato il problema dell'incompleta effettuazione dei pagamenti da parte dell'Unioncoop e della società garante FISVI nei confronti di molti agricoltori di Puglia, Molise, Basilicata e Calabria e della conseguente drammatica situazione nella quale gli stessi si sono venuti a trovare, avendo investito cospicue risorse in attesa di contributi regolarmente assegnati all'Unioncoop e da questa non girati agli aventi diritto;

che il Ministro per le politiche agricole, rispondendo in data 8 agosto 1997, ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata nell'interrogazione parlamentare, chiarendo che sull'investimento complessivo di lire 109.015.800.000 sono stati finora erogati all'Unioncoop per l'attuazione del programma nel comparto ortofrutticolo lire 43.830.730.000;

che tali somme, depositate dall'Unioncoop nella propria finanziaria FISVI, sono state poi bloccate da un istituto di credito creditore dell'Unioncoop;

che con interrogazione 4-07964 del 9 ottobre 1997, rimasta ancora senza risposta, l'interrogante chiedeva di conoscere quali controlli fossero stati effettuati sull'Unioncoop e sulla società garante FISVI, quali azioni fossero state intraprese e quali pareri fossero stati resi sulla questione dall'Avvocatura dello Stato e, soprattutto, se parte delle somme spettanti agli operatori agricoli fossero ancora nella disponibilità del

Ministero e, quindi, se fosse possibile erogarle direttamente agli aventi diritto, saltando l'Unioncoop;

verificato che nel frattempo i commissari liquidatori dell'Unioncoop società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, stanno chiedendo a tutti gli agricoltori diverse decine di milioni per ciascuna pratica per spese generali, trascurando con disinvoltura il fatto che la stessa Unioncoop ha sottratto diverse decine di miliardi agli stessi agricoltori, portandoli in una drammatica situazione fallimentare,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali idonee iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per bloccare immediatamente questa assurda azione dei commissari liquidatori dell'Unioncoop, che hanno la pretesa di chiedere il pagamento di somme da agricoltori, ai quali l'Unioncoop deve somme ben più consistenti;

se non intenda con urgenza disporre che almeno le somme non trasferite all'Unioncoop e alla FISVI siano immediatamente date agli agricoltori aventi diritto.

(4-09032)

PASTORE. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che un disegno di legge approvato dalla giunta regionale d'Abruzzo il 19 novembre 1997 prevede l'istituzione del Parco naturale dei Monti Simbruini ed Ernici ai sensi della legge regionale n. 38 del 21 giugno 1996;

che detto Parco, dell'estensione di circa 25.000 ettari, comprende numerosi enti locali;

che la sua istituzione è stata richiesta, per ammissione stessa della regione, dalla comunità montana «Valle Roveto» e da alcuni, non da tutti, i comuni dell'area;

che la delimitazione interessa prevalentemente la Marsica, zona già parzialmente compresa nel Parco regionale del Velino-Sirente e nel Parco nazionale d'Abruzzo;

che alcuni comuni sono fermamente contrari all'istituzione del Parco regionale, come apparso chiaramente da articoli si stampa locale e da lettere inviate dagli amministratori agli stessi organi di stampa;

che in particolare il sindaco di Rocca di Botte (Aquila), comune ricompreso nel limite dell'istituendo parco, ha inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di Avezzano con il quale chiede «che venga annullata la delibera della giunta regionale per evidenti vizi di illegittimità» precisando che «il presidente della giunta già nell'atto deliberativo introduttivo ha documentato una illegalità in quanto non sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 1996»;

che «la proposta di legge di istituzione del parco naturale dei Simbruini supera abbondantemente il limite territoriale delle aree designate a zona parco come previsto dalla legge statale in vigore»;

che a suo avviso «verrà modificato anche l'uso civico tradizionale, imponendo in qualche zona delle limitazioni ai danni degli aventi diritto»;

che sempre sulla stampa locale sono stati paventati notevoli rischi economici per i cittadini residenti, costretti all'immobilismo totale in particolare nei settori agricolo e edile;

che la nascita di un nuovo parco porterà alla creazione di nuove cariche istituzionali con conseguenti nuove spese per la gestione delle strutture e il compenso, con gettoni di presenza, dei dirigenti nominati,

si chiede di sapere quale sia a tale proposito l'indirizzo dei Ministri interrogati e se non valutino necessario esaminare il disegno di legge in oggetto per verificare se sussistono le ragioni di opportunità e legittimità richieste per istituire il nuovo parco, considerando anche la reale portata delle ricadute sull'economia locale.

(4-09033)

RIGO, DE CAROLIS, MELONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che sullo svolgimento del concorso universitario di chirurgia generale S08 A indetto dal Ministero circa cinque anni fa sono stati presentati numerosi ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato sia per la composizione della commissione sia per il metodo della valutazione degli elaborati;

atteso che il Ministro, sulla base di questi ricorsi, decise di sospendere momentaneamente i risultati del concorso chiedendo il parere all'Avvocatura generale dello Stato ed al Consiglio di Stato medesimo;

rilevato che i due organi di giustizia amministrativa espressero il parere di sospendere il concorso e di rinnovare *in toto* la commissione giudicatrice;

considerato infine che il Ministro, nonostante il parere che aveva volontariamente chiesto, ha ritenuto di non procedere al rinnovo della commissione e all'emanazione di un nuovo concorso ma ha preso per buoni i risultati attuali, seppur fra innumerevoli contestazioni,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno causato questo mutamento di indirizzo nonostante il parere dei due organi di giustizia amministrativa.

(4-09034)

MARINO, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel *meeting* dell'Enel svoltosi a Napoli il 15 dicembre 1997 l'amministratore delegato Franco Tatò, nell'illustrare i progetti in cantiere per la Campania, annunciava che «... in accordo con la regione si sta pianificando la realizzazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti capace di smaltire fino a 2.000 tonnellate al giorno per una spesa di 3-400 miliardi e la cui sede potrebbe essere nel comune di Giugliano»;

che tutto ciò è in aperta contraddizione con l'ordinanza ministeriale n. 2560 del 2 maggio 1997 che dispone il raggiungimento

dell'obiettivo del 15 per cento per la raccolta differenziata entro il 31 dicembre 1997 e la programmazione per realizzare l'obiettivo minimo del 35 per cento nei successivi due anni, subordinando al raggiungimento di tali obiettivi la possibilità di realizzare impianti di termodistruzione finalizzati al recupero energetico;

che lo stesso piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti elenca una serie di obblighi per comuni e consorzi di bacino per l'attuazione della raccolta differenziata multimateriale e della frazione organica insieme con la realizzazione delle stazioni di separazione e degli impianti di compattazione e trasferimento;

che l'impianto di cui si prepara la costruzione avrebbe una capacità di gran lunga superiore alla produzione di rifiuti «tal quale» dell'ATOS 1, relativo al bacino Napoli 5, e pertanto si paventa, oltre ad una contraddizione palese col piano stesso, un utilizzo di rifiuti «tal quale», con la preclusione completa di ogni orientamento verso scelte di differenziazione, riciclo e riuso dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'esatta portata della questione sottoposta, soprattutto in relazione alle violazioni normative che verrebbero poste in essere;

quali iniziative si intenda adottare per garantire il rispetto degli obblighi assunti tra istituzioni locali e nazionali.

(4-09035)

PACE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che con legge n. 254 del 16 luglio 1997 il Governo è stato delegato ad emanare entro sei mesi un decreto-legge per ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

che tale normativa prevede l'abolizione delle preture ed il trasferimento delle competenze di tale giudice al tribunale;

che, per espressa disposizione di legge, la riforma dovrà avvenire a costo zero;

che per le grandi città, tra cui Roma, è prevista la possibilità di dividere il territorio creando diversi tribunali;

che il corretto funzionamento del servizio giustizia è diritto primario di tutti i cittadini;

che qualsiasi ostacolo all'esercizio dell'attività difensiva nei giudizi civili e penali costituisce una grave insidia per i diritti dei cittadini;

che la giustizia penale viaggia con ritardi gravissimi, mentre quella civile è ormai pressochè paralizzata: il personale è, infatti, insufficiente, i mezzi inadeguati, le strutture assolutamente carenti per spazio e funzionalità;

che alla luce delle carenze denunciate appare non solo velleitario ma addirittura colpevolmente incosciente dare attuazione ad una riforma che comporta la duplicazione di esigenze già insoddisfatte allo stato attuale;

che la conseguente necessità di ulteriori spostamenti all'interno di una grande città già congestionata dal traffico e con servizi pubblici inefficienti renderebbe più difficile l'esercizio dell'attività difensiva, con grave compromissione dei diritti dei cittadini,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare le lacune strutturali esistenti all'interno degli attuali uffici giudiziari nonché per rendere la riforma in oggetto concretamente attuabile, alla luce dei gravi disagi sopportati dai cittadini.

(4-09036)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la decisione di declassare l'aeroporto internazionale di Torino-Caselle e di chiuderlo in determinate condizioni meteorologiche ha già creato e continuerà a creare effetti molto gravi e per certi aspetti devastanti sul sistema produttivo del Piemonte e di Torino in particolare;

che da un po' di tempo a questa parte la città di Torino e il Piemonte sono stati sistematicamente colpiti da un certo «disinteresse» da parte del Governo verso questioni che interessano la regione, come già ampiamente dimostrato in altre occasioni,

si chiede di sapere se le stesse verifiche effettuate all'aeroporto di Torino-Caselle siano state effettuate anche in tutti gli altri aeroporti italiani, anche in quelli geograficamente lontani da Torino, anche perchè, in caso di non completa risposta a tale quesito, gli interroganti dovranno pensare che l'atteggiamento assunto verso l'aeroporto di Torino-Caselle nasconda la volontà di favorire altri aeroporti vicini maggiormente «sponsorizzati».

(4-09037)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) nella seduta del 7 novembre 1997 ha approvato la seguente mozione:

«Si apprende con preoccupazione dalla stampa che il completamento della A28 da Sacile a Conegliano è stato compromesso a causa della bocciatura, da parte dei responsabili dei Ministeri italiani dell'ambiente e dei beni culturali, del progetto in esame.

Evidentemente certi personaggi politici come i responsabili dei Ministeri sopra citati, nonostante i «safari» elettorali organizzati dal Governo italiano nel Veneto, non conoscono ancora la gravità del problema della viabilità nella nostra zona.

Ricordare a questo consiglio la criticità della situazione viaria della Marca sarebbe solo un esercizio di retorica. Amareggia dunque non poco, anche se non stupisce affatto, l'atteggiamento irresponsabile che alcuni reggenti dello Stato italiano mantengono nei confronti delle necessità della nostra area, della nostra economia e della nostra gente. I costi dell'inerzia di questo Governo (e ricordiamo che per iniziare i lavori manca solamente l'*input* da Roma, visto che progetti, finanziamenti e appalti sono già pronti) si traducono infatti non solo in danni economici, ma spesso purtroppo in termini di vite umane.

Il Veneto, nonostante le impellenti necessità e la enorme tassazione a cui è sottoposto da Roma, è all'ultimo posto nella classifica degli

stanziamenti ANAS. Se poi il Governo blocca anche quelle opere coperte da finanziamento, allora la faccenda si fa veramente grave e paradossale.

Chiediamo quali azioni si intendano prendere in merito.

Invitiamo inoltre i parlamentari del Parlamento italiano della provincia di Treviso a richiedere formalmente le dimissioni dei ministri Ronchi e Veltroni, diretti rappresentanti dei già citati Ministeri»;

che ormai non si contano più le prese di posizione di tutte le forze politiche a proposito del gravissimo problema suesposto;

che, essendo già predisposti progetti, finanziamenti ed appalti, non si capisce bene se alla base di questa inerzia governativa vi sia solo dell'irresponsabilità o magari anche la volontà di «castigare» un'area politicamente «non allineata»,

l'interrogante chiede di conoscere in tempi brevissimi la posizione ultima del nostro Governo in merito al problema del completamento del tratto della A28 da Sacile a Conegliano, onde evitare lo spiacevole ma legittimo ricorso ad ulteriori pesanti iniziative legali e politiche al fine di sbloccare questa intollerabile e vergognosa situazione.

(4-09038)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'ICE (Istituto nazionale per il commercio estero) ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate;

che l'Itainvest spa (Italia Investimenti spa), ex GEPI, è stata fortemente ricapitalizzata al fine di passare da un ruolo di salvagente per le imprese decotte a quello di *merchant bank*;

che l'ICE ha sino ad ora completamente e oggettivamente fallito il proprio obiettivo e gli unici a giovare effettivamente della sua esistenza sono stati i dipendenti;

che la GEPI dichiarava nel bilancio, al 31 dicembre 1995, un totale di 244 dipendenti, di cui ben 67 dirigenti, per un costo *pro capite* di 127 milioni;

che si poteva quindi parlare senza alcun dubbio di inutili carozzoni ed infatti si è ritenuto opportuno modificarne struttura e, parzialmente, finalità;

che il presidente dell'ICE, professor Fabrizio Onida, ed il presidente di Italia Investimenti spa, onorevole Gianfranco Borghini, hanno siglato un accordo di collaborazione per fornire servizi ed assistenza tecnica agli imprenditori nazionali ed esteri interessati ad un'attività imprenditoriale nel nostro paese, sostituendosi temporaneamente ad una costituenda Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti stranieri;

che a tal fine erano già stati stanziati 500 milioni per la creazione di centri di promozione e la realizzazione di alcune iniziative promozionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa risponda al vero e in tal caso se il Parlamento sia stato informato dell'iniziativa di cui sopra;

se non si ritenga che la «temporanea» iniziativa non nasconda, ancora una volta, la precisa volontà di privilegiare i pubblici burocrati avviando iniziative che, lungi dal favorire un sistema liberista, alimentano, rinverdiscono e creano nuovi e più forti «carrozzoni» che, ad avviso dell'interrogante, soddisferanno l'insaziabile fame di incarichi di «sottopotere» che l'attuale Governo ha dimostrato di avere.

(4-09039)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da quanto si è appreso la direzione aziendale dell'Italtel ha intenzione di disfarsi delle stazioni di energia attraverso la esternalizzazione;

che è impensabile che ancora una volta una operazione di tipo strategico-industriale tenda alla chiusura di una importante attività di ricerca che ha la prerogativa di non rendere monoprodotto l'attività del laboratorio di Carini, unico laboratorio di ricerca su materie così importanti in Sicilia;

che la sinergia tra questo laboratorio e l'Università di Palermo può realmente in poco tempo portare ad un rilancio dell'attività di commercializzazione;

considerato che un nuovo *partner* o acquirente dell'attività del reparto non si farà mai carico dei maggiori costi derivanti dalla distanza tra progetto e fabbrica,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la direzione aziendale dell'Italtel attraverso la esternalizzazione ha intenzione di sopprimere le stazioni di energia;

se non si ritenga opportuno predisporre le necessarie misure affinché l'attività del laboratorio di Carini venga rilanciata con l'obiettivo di raggiungere l'espansione dell'attività di commercializzazione.

(4-09040)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Mac Alenia Marconi Communications spa è una delle principali imprese italiane produttrici di apparecchiature di trasmissione ad uso militare;

che essa è controllata per il 95 per cento dal gruppo Britannico Gec-Marconi (attraverso la società Marconi spa) e per il 5 per cento dalla Finmeccanica spa del gruppo IRI;

che la Mac Alenia Marconi Communications spa ha acquisito dal Ministero della difesa una commessa per lo sviluppo di una rete di radiocomunicazioni (tradizionali e satellitari) per un valore di svariate decine di miliardi di lire denominato «Programma Sicral»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che nell'ambito di tale commessa le realtà produttive della Mac siano state marginalmente coinvolte, essendo prevalsa la strategia aziendale di acquisire la quasi totalità delle apparecchiature da produrre dalla consociata inglese Matra-Marconi;

se risultino sottoscritti accordi tra le suddette società, che ratifichino anche in termini di impegno commerciale tale triangolazione, atta a stornare cespiti di bilancio nazionale utili alla tanto agognata ripresa della industria per la difesa, che ha già visto e continua a vedere licenziamenti, esodi incentivanti e cassa integrazione in tutte le sue possibili espressioni, a totale carico dei contribuenti.

(4-09041)

TIRELLI, WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la stampa nazionale ha in più riprese denunciato la pessima gestione della Federazione pugilistica italiana, evidenziando irregolarità tali da mettere a repentaglio l'incolumità fisica degli atleti;

che la Federazione pugilistica italiana, venuta a conoscenza di una grave situazione verificatasi presso il comitato regionale della Sardegna, invece di avallare i provvedimenti disciplinari conseguenti, presi da un giudice sportivo regionale, destituiva il giudice stesso, violando così lo statuto federale;

che vi sono state altre violazioni dello statuto che possono avere falsato l'elezione del presidente federale:

considerato che gli attuali dirigenti si sono resi responsabili di atti contrari ad una corretta gestione della Federazione con possibile nocuo alla integrità fisica degli atleti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire chiedendo il commissariamento della Federazione pugilistica italiana, per salvaguardare il patrimonio morale e l'immagine dello sport del pugilato.

(4-09042)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che fin dall'inizio dell'anomala attività sismica che ha colpito la regione Umbria il proprietario dell'unico distributore di benzina esistente nel paese di Valtopina ha erogato benzina ai mezzi dei Vigili del fuoco e volontari ricevendo ogni volta in cambio i buoni con l'autorizzazione della Protezione civile;

che il gestore del distributore ha di volta in volta pagato in anticipo e con soldi in contanti il combustibile di cui si riforniva;

che ad oggi lo Stato non ha ancora provveduto a saldare il debito contratto nell'arco di tre mesi con il gestore del suddetto distributore;

che il gestore si vede oggi nella impossibilità di proseguire la propria attività commerciale per evidente mancanza di liquidità,

si chiede di sapere se e quando si intenda provvedere al pagamento del debito contratto evitando, oltre al danno già subito a causa del terremoto, anche la chiusura di imprese produttive.

(4-09043)

TOMASSINI. – *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 22 dicembre 1997, sul treno delle Ferrovie dello Stato delle ore 8,08 da Fiumicino aeroporto a Roma-Termini sono stati distribuiti sui sedili centinaia di opuscoli riguardanti l'Aids nelle donne, materiale della V campagna informativo-educativa, ormai vecchio di alcuni anni;

che a un'attenta lettura ci si accorge subito che alcune delle informazioni fornite non sono più attuali: nel testo ci si riferisce, ad esempio, alla percentuale di sieropositività dei bambini nati da madri HIV+, senza far menzione delle possibilità terapeutiche che consentono, ormai dal 1994, di ridurre questa percentuale al 6-7 per cento;

che l'episodio è significativo in quanto dimostra che a distanza di oltre due anni dalla V campagna informativa sull'AIDS appaiono ancora sui treni delle Ferrovie dello Stato opuscoli riferiti a quell'iniziativa, quasi si volessero svuotare i magazzini nell'imminenza della VI campagna, di prossima auspicabile attuazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

chi abbia preso l'iniziativa di diffondere in questi giorni sui treni delle Ferrovie dello Stato vecchi opuscoli sull'AIDS;

qualora non fosse stata un'iniziativa ispirata dalla commissione nazionale AIDS, se tale organo consultivo sia stato preventivamente interpellato sull'opportunità di diffondere tale materiale divulgativo ormai datato;

se l'iniziativa di cui si riferisce nell'interrogazione sia stata sporadica, ovvero si ripeterà nei prossimi giorni e che tipo di diffusione sia stata prevista;

per quali ragioni, nel 1996, non è iniziata la VI Campagna informativo-educativa e quali tempi si prevedono per il suo auspicato inizio.

(4-09044)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01500, dei senatori Falomi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01507, dei senatori Servello ed altri, sul mantenimento in attività della pretura di Abbiategrasso (Milano).